



Data sentenza

7 maggio 2008

REPUBBLICA ITALIANA

Data deposito

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

5 GIU. 2008

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

~~IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA~~  
~~ROCCA Paul Renato~~

Composta dai signori:

Estensore dr.

1. Dott. Giuseppe MONICA Presidente

Giuseppe MAZZI

2. Dott. Giuseppe MAZZI Giudice

addi

3. Dott. Luigi Maria FLAMINI Giudice

inviato estratto

4. Col. E.I. Giuliano TITTARELLI Giudice

esecutivo a:

5. Ten.Col.E.I. Fabio SCARAMUZZA Giudice

con l'intervento del Sostituto Procuratore generale militare dott. Marco

addi

DE PAOLIS e con l'assistenza del Collaboratore di cancelleria dott.

redatta scheda

Renato ROCCA ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

casellario

## SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

Campione penale

1) ALBERS Paul, nato il 13 settembre 1919 a Bonn (Germania),

art.

residente in 66123 Saarbrücken in via Steinhübel, nr. 33;

Ricorso per Cassazione

domiciliato per le notificazioni ai sensi dell'art. 169 C.p.p., presso

proposto da:

il difensore di ufficio, avvocato Annunziato Vadalà con studio a

La Spezia in viale Italia, nr. 391 sottotenente SS., libero;

2) BAUMANN Josef, nato il 25 giugno 1925 a Grafenwiesen

(Germania), residente in 93479 Grafenwiesen in via

Hohenborgenstrasse, nr. 24; domiciliato per le notificazioni ai

sensi dell'art. 169 C.p.p., presso il difensore di ufficio, avvocato

Fabrizio Massimo Percario con studio a La Spezia in via Don  
Giovanni Minzioni nr.13; sergente S.S., libero;

3) BECKER Hermann August, nato il 23 giugno 1920 a Steinhagen  
(Germania), residente in 33803 Steinhagen in via Quellerstrass, nr.  
28; domiciliato per le notificazioni ai sensi dell'art. 169 C.p.p.,  
presso il difensore di ufficio, avvocato Andrea Pizzuto con studio  
a Sarzana in piazza Vittorio Veneto nr.4; sergente SS, libero;

4) BICHLER Hubert, nato il 1° dicembre 1920 a Hall in Tirolo  
(Austria), residente in 6361 Hopfgarten in Nordtirol; domiciliato  
per le notificazioni ai sensi dell'art. 169 C.p.p., presso il difensore  
di ufficio, avvocato Federica Simonelli, con studio a La Spezia in  
via G. Le Bassa nr.73;sergente SS. libero;

5) FINSTER Gunther, nato il 12 settembre 1925 a Benau circ.  
Sorau/Brandeburgo (Germania), residente in 90455 Norimberga in  
Goldmarkstrasse, nr. 10 domiciliato per le notificazioni ai sensi  
dell'art. 169 C.p.p., presso il difensore di ufficio, avvocato  
Alessandro Orlando, con studio a La Spezia in via XXIV Maggio  
nr.235;caporal-maggiore SS.;

6) GUDE Walter Ernst, nato il 17 giugno 1926 Kreckwitz/Bautzen  
(Germania), residente in 02627 Kubschutz (Germania), Quartiere  
Kreckwitz, nr. 29; domiciliato per le notificazioni ai sensi dell'art.  
169 C.p.p., presso il difensore di ufficio, avvocato Edoardo  
Truppa con studio a La Spezia in via Veneto nr.113; caporale SS.,  
libero;

7) KUSTERER Wilhelm Ernst, nato l'8 febbraio 1922 a Salmbach

ora Engelsbrand (Germania) residente in 75331 Engelsbrand -  
Salmbach - via Bircknackerstrass, nr. 1; domiciliato per le  
notificazioni ai sensi dell'art. 169 C.p.p., presso il difensore di  
fiducia, avvocato Nicola Canestrini con studio a Rovereto in via  
Manzoni, nr. 7; sergente SS, libero;

8) PIEPENSCHNEIDER Albert, nato il 17 febbraio 1924 a  
Braunschweig (Germania) residente in Amalienstrasse, nr. 2;  
domiciliato per le notificazioni ai sensi dell'art. 169 C.p.p. presso  
il difensore di ufficio, avvocato Francesco Paolo Barbanente con  
studio a La Spezia in via Francesco Sforza nr.19; caporale SS,  
libero;

9) ROITHMEIER Max, nato il 1° febbraio 1922 a Vohburg an der  
donau (Germania), residente in 82547 Eurasburg (Germania) in  
via Am Schlo - berg, nr. 14c; domiciliato per le notificazioni ai  
sensi dell'art. 169 C.p.p., presso il difensore di ufficio, avvocato  
Sergio Zolezzi con studio a La Spezia in via Alessandro Manzoni  
nr.13; sergente SS, libero;

10) SCHNEIDER Adolf, nato il 26 aprile 1920 a Wilgartswiesen  
(Germania), residente in 90409 Norimberga in via  
Schonhoverstrass, nr. 14; domiciliato per le notificazioni ai sensi  
dell'art. 169 C.p.p., presso il difensore di ufficio, avvocato  
Roberta Fiorella con studio a La Spezia in via San Bartolomeo,  
nr. 169; maresciallo capo SS, libero;

11) SCHNEIDER Max, nato il 1° ottobre 1925 a Berlino,  
residente in 10435 Berlino in via Rheinsbergerstrass, nr. 22;

domiciliato per le notificazioni ai sensi dell'art. 169 C.p.p., presso il difensore di ufficio, avvocato Barbara Vallini con studio a La Spezia in corso Cavour, nr. 33; sergente SS, libero;

12) SPIELER Kurt, nato l'8 agosto 1926 a Wellesdorf (Germania), residente in 04808 Wurzen - Roitzscher Weg, nr. 31; domiciliato per le notificazioni ai sensi dell'art. 169 C.p.p., presso l'avvocato Luigi Trucco con studio a Savona in via dei Vergerio, nr.6; soldato SS, libero;

13) STOCKINGER Franz, nato il 10 luglio 1926 a Heinrichsbrunn (Germania), residente in 941511 Heinrichsbrunn - Post Mauth Kreis Wolstein, nr. 10 -1/2; domiciliato per le notificazioni ai sensi dell'art. 169 C.p.p., presso il difensore di ufficio, avvocato Carlo Argilla con studio a La Spezia in via G. Galilei, nr. 12; caporale SS, libero;

14) TIEGEL Otto Erhart, nato il 10 gennaio 1923 a Dresda/Sassonia (Germania), residente a Heinrichsbrunn (Germania), Post Mauth Kreis Wolstein, nr. 10 - 1/2; domiciliato per le notificazioni ai sensi dell'art. 169 C.p.p., presso il difensore di ufficio, avvocato Alberto De Luca con studio a La Spezia in via G. Doria, nr. 3; caporale maggiore SS, libero;

15) TRÄGER Heinz-Fritz (Heinrich), nato il 9 agosto 1923 a Zeulenroda/Turinga (Germania), residente in 47226 Duisburg - Friedrich-Alfred-Strass, nr. 164; domiciliato per le notificazioni ai sensi dell'art. 169 C.p.p., presso l'avvocato Catia Piras con

studio a La Spezia in piazza sant'Agostino, nr.38; sergente SS,  
libero;

16) WACHE Georg, nato il 3 ottobre 1921 a Alt-Weistritz/Slesia  
(Germania) residente in 40957 Dusseldorf – Calvinstrasse, nr. 14  
– presso la Casa di Riposo; domiciliato per le notificazioni ai  
sensi dell'art. 169 C.p.p., presso l'avvocato Catia Piras con  
studio a La Spezia in piazza Sant'Agostino, nr. 38; sergente SS,  
libero; deceduto;

17) WULF Helmut, nato il 14 ottobre 1923 a Dortmund (Germania),  
residente in 64291 Darmstadt – Obere Muhlstrasse, nr. 35;  
domiciliato per le notificazioni ai sensi dell'art. 169 C.p.p.,  
presso l'avvocato Ilario Mazzella con studio a La Spezia in  
Piazza Sant'Agostino, nr. 59; sergente SS, libero;

#### IMPUTATI

ALBERS Paul, BAUMANN Josef, BECKER Hermann August,  
BICHLER Hubert, GUDE Walter Ernst, KUSTERER Wilhelm Ernst,  
ROITHMEIER Max, SCHNEIDER Adolf, SCHNEIDER Max,  
SPIELER Kurt, TIEGEL Otto Erhart, TRÄGER Heinz Fritz (Heinrich),  
WACHE Georg (deceduto) del reato di :

*"concorso in violenza con omicidio contro privati nemici, pluriaggravata  
e continuata"* (artt.61, nn. 1 e 4 , 81, cpv., 110, 112, 1° co., nn. 1 e 3,  
575, 577, nn. 3 e 4, C.p.; 13 e 185, 1° e 2°,C.p.m.g.; 47, nn. 2 e 3, 58, 1°  
co., C.p.m.p.), *"perché, durante lo stato di Guerra tra l'Italia e la  
Germania, essendo in servizio nelle forze armate tedesche – nemiche  
dello Stato italiano – quale militari aventi funzioni di comando (ad*

eccezione di EBERT, GUDE e SPIELER che tale funzione non esercitavano), tutti inquadrati nella 16<sup>a</sup> Divisione -SS corazzata granatieri "RF-SS" - Reparto ricognitori (16.SS-Panzer Grenadierdivision "Reichsfuhrer SS2 - SS -Panzer Aufklarung Abteilung 16) - ad eccezione di SPIELER, appartenente al II<sup>a</sup> Battaglione del 36<sup>o</sup> Reggimento-SS corazzato granatieri della 16<sup>a</sup> Divisione-SS corazzata granatieri "Rf-SS" (SS-Panzer Grenadier Regiment 36 der 16. SS-Panzer Grenadierdivision "Reichsfuhrer-SS)-, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, operando in concorso con altri militari del predetto reparto, tutti secondo la specifica qualità e mansione contribuendo alla materiale realizzazione del crimine e comunque reciprocamente rafforzandosi nel proposito delittuoso, agendo in parte in ossequio alle direttive del comando di appartenenza, in parte di propria iniziativa, comunque e sempre aderendo al programma criminale, il 29 e il 30 settembre ed il primo ed il 5 ottobre 1944, nella zona di Monte Sole (in varie località, fra cui Cerpiano, S. Martino - La Quercia), presso i Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno (BO), senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e anzi nell'ambito e con finalità di un'ampia operazione punitiva contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale, contribuiva a cagionare la morte di almeno ottocento privati cittadini italiani, che non prendevano parte alle operazioni militari, con prevalenza di donne, anziani e bambini inermi, agendo con crudeltà e premeditazione:

con le aggravanti:

di cui all'art. 47, n. 2, C.p.m.p., per il grado rivestito,

di cui all'art. 47, n. 3, C.p.m.p., per aver commesso il fatto con le armi in dotazione,

di cui all'art. 58, 1° co., C.p.m.p., per esser concorsi con inferiori in grado.

di cui all'art. 112, 1° co., n. 1, C.p., per esser concorsi nel reato in più di quattro persone,

di cui all'art. 112, 1° co., n. 3, C.p., per aver determinato a commettere il reato persone soggette alla propria autorità o vigilanza,

di cui all'art. 61, n. 1, C.p., per aver commesso il fatto per motivi abietti,

di cui all'art. 61, n.4, C.p., per aver commesso il fatto adoperando sevizie e crudeltà verso le vittime,

di cui all'art. 577, n. 3 C.p., per aver commesso il fatto con premeditazione" ...

STOCKINGER Franz e PIEPENSCHNEIDER Albert del reato di:

"concorso in violenza con omicidio contro privati nemici, pluriaggravata e continuata e in saccheggio, incendio, distruzione o grave danneggiamento aggravato continuato" (artt. 61, nn. 1 e 4, 81, cpv., 110, 112, 1° co., nn. 1 e 3, 575, 577, nn. 3 e 4, C.p.; 13 e 185, 186 e 187. 1° e 2° co., C.p.m.g.; 47, nn. 2 e 3, 58, 1° co., C.p.m.p.), "perché durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, essendo in servizio nelle forze armate tedesche - nemiche dello Stato italiano - quale "SS-Sturman" (caporale), appartenente alla 16<sup>a</sup> Divisione-SS granatieri corazzata - Reparto Ricognitori - Seconda Compagnia (16<sup>a</sup> SS - Panzergrenadierdivisione- (Reichsfuhrer-SS" - Aufklarung -

*Abteilung), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, operando in concorso con gli altri militari del predetto reparto, tutti, secondo la specifica qualità e mansione, contribuendo alla materiale realizzazione e del crimine e comunque reciprocamente rafforzandosi nel proposito delittuoso, agendo in parte in ossequio alle direttive del comando di appartenenza, in parte di propria iniziativa, comunque e sempre aderendo al programma criminale, il 29 e 30 settembre ed il 5 ottobre 1944, nella zona di Monte Sole (in varie località, fra cui Cerpiano, S. Martino - La Quercia), presso il comune di Marzabotto, Grizzana e Monzuno (BO), senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e anzi nell'ambito e con finalità di un'ampia operazione punitiva contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale, contribuivano a cagionare la morte di almeno ottocento privati cittadini italiani, che non prendevano parte alle operazioni militari, con prevalenza di donne, anziani e bambini inermi, agendo con crudeltà e premeditazione e provocavano l'incendio di alcune case civili di abitazione, determinandone la distruzione:*

*con le aggravanti:*

*di cui all'art. 47, n. 2, C.p.m.p., per il grado rivestito,*

*di cui all'art. 47, n. 3, C.p.m.p., per aver commesso il fatto con le armi in dotazione,*

*di cui all'art. 58, 1° co., C.p.m.p., per esser concorsi con inferiori in grado.*

*di cui all'art. 112, 1° co., n. 1, C.p., per esser concorsi nel reato in più di quattro persone,*



di cui all'art. 112, 1° co., n. 3, C.p., per aver determinato a commettere il

reato persone soggette alla propria autorità o vigilanza,

di cui all'art. 61, n. 1, C.p., per aver commesso il fatto per motivi abietti,

di cui all'art. 61, n.4, C.p., per aver commesso il fatto adoperando  
sevizie e crudeltà verso le vittime,

- di cui all'art. 577, n. 3 C.p., per aver commesso il fatto con  
premeditazione”.

WULF Helmut del reato di:

”concorso in violenza con omicidio contro privati nemici, pluriaggravata  
e continuata” (61, nn. 1 e 4, 81, cpv., 110, 112, 1° co., nn. 1 e 3, 575,

577, nn. 3 e 4, C.p.; 13 e 185, 1° e 2°, C.p.m.g.; 47, nn. 2 e 3, 58, 1° co.,

C.p.m.p.), ”perché durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania,

essendo in servizio nelle forze armate tedesche – nemiche dello Stato

italiano – quale ”SS-Unterscharfuhrer” (Sergente SS), Comandante di

Plotone (Zugfuhrer), appartenente alla 5^ Compagnia, 16^ Divisione SS

corazzata granatieri ”RF-SS”- Reparto Ricognitori 16 – (16^ SS

Panzergranadierdivision ”Reichsfuhrer-SS” – 5^ Kompanie der

Aufklarungs – Abteilung 16), con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, operando in concorso con altri militari del predetto

reparto, tutti, secondo la specifica qualità e mansione, contribuendo alla

materiale realizzazione del crimine e comunque reciprocamente

rafforzandosi nel proposito delittuoso, agendo in parte in ossequio alle

direttive del comando di appartenenza, in parte di propria iniziativa,

comunque e sempre aderendo al programma criminale, il 29 e il 30

settembre ed il primo ed il 5 ottobre 1944, nella zona di Monte Sole (in

varie località, fra cui Cerpiano, S. Martino – La Quercia), presso i Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno (BO), senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e anzi nell'ambito e con finalità di un'ampia operazione punitiva contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale, contribuiva a cagionare la morte di almeno ottocento privati cittadini italiani, che non prendevano parte alle operazioni militari, con prevalenza di donne, anziani e bambini inermi, agendo con crudeltà e premeditazione:

con le aggravanti:

di cui all'art. 47, n. 2, C.p.m.p., per il grado rivestito,

di cui all'art. 47, n. 3, C.p.m.p., per aver commesso il fatto con le armi in dotazione,

di cui all'art. 58, 1° co., C.p.m.p., per esser concorsi con inferiori in grado.

di cui all'art. 112, 1° co., n. 1, C.p., per esser concorsi nel reato in più di quattro persone,

di cui all'art. 112, 1° co., n. 3, C.p., per aver determinato a commettere il reato persone soggette alla propria autorità o vigilanza,

di cui all'art. 61, n. 1, C.p., per aver commesso il fatto per motivi abietti,

di cui all'art. 61, n.4, C.p., per aver commesso il fatto adoperando sevizie e crudeltà verso le vittime,

di cui all'art. 577, n. 3 C.p., per aver commesso il fatto con premeditazione” ...

FINSTER Gunther del reato di

*"concorso in violenza con omicidio contro privati nemici, pluriaggravata e continuata" (61, nn. 1,4 e 5, 81, cpv., 110, 112, 1° co., nn. 1 e 3, 575, 577, nn. 3 e 4, C.p.; 13 e 185, 1° e 2°, C.p.m.g.; 47, nn. 2 e 3, 58, 1° co., C.p.m.p.), "perché durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, essendo in servizio nelle forze armate tedesche – nemiche dello Stato italiano – quale "SS-Rottenfuhrer" (Caporal-maggiore SS), appartenete alla 2^ Compagnia, 16^ Divisione SS corazzata granatieri "RF-SS"- Reparto Ricognitori 16 – (16^ SS Panzergrenadierdivision "Reichsfuhrer-SS" – 2^ Kompanie der Aufklarungs – Abteilung 16), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, operando in concorso con altri militari del predetto reparto, tutti, secondo la specifica qualità e mansione, contribuendo alla materiale realizzazione del crimine e comunque reciprocamente rafforzandosi nel proposito delittuoso, agendo in parte in ossequio alle direttive del comando di appartenenza, in parte di propria iniziativa, comunque e sempre aderendo al programma criminale, il 29 e il 30 settembre ed il primo ed il 5 ottobre 1944, nella zona di Monte Sole (in varie località, fra cui Cerpiano, S. Martino – La Quercia), presso i Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno (BO), senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e anzi nell'ambito e con finalità di un'ampia operazione punitiva contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale, contribuiva a cagionare la morte di almeno ottocento privati cittadini italiani, che non prendevano parte alle*

*operazioni militari, con prevalenza di donne, anziani e bambini inermi,*

*agendo con crudeltà e premeditazione:*

*con le aggravanti:*

*di cui all'art. 47, n. 2, C.p.m.p., per il grado rivestito,*

*di cui all'art. 47, n. 3, C.p.m.p., per aver commesso il fatto con le armi in dotazione,*

*di cui all'art. 58, 1° co., C.p.m.p., per esser concorsi con inferiori in grado.*

*di cui all'art. 112, 1° co., n. 1, C.p., per esser concorsi nel reato in più di quattro persone,*

*di cui all'art. 112, 1° co., n. 3, C.p., per aver determinato a commettere il reato persone soggette alla propria autorità o vigilanza,*

*di cui all'art. 61, n. 1, C.p., per aver commesso il fatto per motivi abietti,*

*di cui all'art. 61, n.4, C.p., per aver commesso il fatto adoperando sevizie e crudeltà verso le vittime,*

*di cui all'art. 577, n. 3 C.p., per aver commesso il fatto con premeditazione" ...*

in seguito all'appello proposto dal P. M. nei confronti di: KUSTERER e STOCKINGER;

e dai difensori di:

ALBERS, SCHNEIDER A., SCHNEIDER M., SPIELER, TRÄGER, WACHE e WULF;

### **Svolgimento del processo**

**1. La sentenza di primo grado.** In esito al rinvio a giudizio delle persone indicate in epigrafe, per il reato a ciascuno di essi rispettivamente

contestato, con sentenza in data 13 gennaio 2007 il Tribunale militare della Spezia condannava Albers, Baumann, Bichler, Roithmeier, Schneider Adolf, Schneider Max, Spieler, Träger, Wache e Wulf alla pena dell'ergastolo ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con la liquidazione delle provvisionali per ciascuna di esse indicate nel dispositivo, ed assolveva Becker, Finster, Gude, Kusterer, Piepenschneider, Stockinger e Tiegel, per non aver commesso il fatto (in ordine alla assoluzione degli imputati Becker, Finster, Gude, Piepenschneider e Tiegel la sentenza di primo grado non è stata impugnata).

Nella motivazione il giudice riferisce anzitutto in modo dettagliato il contenuto delle attività processuali compiute nella fase dibattimentale, e si sofferma in particolare sulle deposizioni dei numerosi testi sentiti (civili sopravvissuti all'eccidio, ufficiali di polizia giudiziaria, consulenti tecnici), in merito alla strage compiuta in data 29 settembre 1944, e nei giorni successivi, nella zona di Monte Sole, in località comprese nei comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno, da militari tedeschi appartenenti alla 16<sup>a</sup> Divisione SS, Reparto Ricognitori. Nella sentenza di primo grado, che deve intendersi al riguardo integralmente richiamata, sono così specificamente descritti i diversi episodi di violenza, come ricordati dai sopravvissuti.

Il giudice di primo grado ritiene utilizzabili tutte le prove assunte, ad esclusione del documento "Allegato n. 1 al rapporto G2 n. 52", atto interno dei servizi informativi alleati, "nella parte in cui si limita a fare

*riferimento a dichiarazioni rese da anonimi prigionieri di guerra e su tali basi formula precise e puntuali accuse nei confronti di altri soggetti”.*

Sulla base delle prove in atti (tra cui il copioso compendio documentale proveniente dai processi SIMON e REDER) è così risultato che i fatti si svolsero nei tre comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, in provincia di Bologna, nei giorni 29 e 30 settembre e 1 e 5 ottobre 1944.

L'operazione che avrebbe condotto agli eccidi nacque come operazione antipartigiana contro la brigata partigiana Stella Rossa, della quale era stato incaricato il Battaglione esplorante della 16<sup>a</sup> Divisione SS. Battaglione comandato dal magg. Walter Reder. Nell'operazione vennero impiegate quattro compagnie: la 1<sup>a</sup>, dalla Quercia con obiettivo S. Martino; la 5<sup>a</sup>, da Murazze con obiettivo Monte Caprara; la 3<sup>a</sup>, da Murazze, a Monte Sole; la 2<sup>a</sup>, anch'essa da Murazze a Monte Sole, ma con percorso in parte diverso. Furono inoltre impiegati anche altri reparti tedeschi (unità di artiglieria, della contraerea ed altre unità della Whermact), per delimitare l'area operativa del Battaglione Reder.

La sera del 28 settembre l'ufficiale 1c della Divisione, magg. Loos, ordinava a Reder di iniziare l'operazione antipartigiana l'indomani alle ore 06.00. All'ora stabilita le compagnie di Reder si schieravano come da pianificazione, previa riunione operativa fra Reder, i comandanti di compagnia e l'aiutante di battaglione Paul Albers. Quindi ogni compagnia si muoveva nel settore predeterminato: è quindi riportato l'elenco delle località toccate da ciascuna compagnia con il relativo numero di vittime civili accertate. L'eliminazione delle vittime era in genere avvenuta

mediante fucilazione o mitragliamento con armi di squadra, seguito dal lancio di bombe a mano tra i corpi per garantire che eventuali superstiti non riuscissero a scampare.

Tutti gli imputati sono chiamati a rispondere dello stesso accadimento, l'aver commesso, in concorso tra loro e con altri militari del Battaglione esplorante della 16<sup>a</sup> Divisione SS, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, fatti di violenza mediante omicidio, nei confronti di privati nemici che non prendevano parte alle operazioni militari, cagionando così la morte di circa ottocento persone.

In ordine alla responsabilità di ciascuno dei diciassette imputati, il Tribunale militare rileva, anzitutto, che, eccezion fatta per gli imputati Wulf e Spieler, il dibattimento non ha consentito di acquisire elementi di prova che dimostrino la loro materiale partecipazione agli atti di omicidio: anzi, per quanto attiene all'imputato Albers, è provato che egli non partecipò materialmente ad alcuna di dette uccisioni. Dalle testimonianze e consulenze si è potuto infatti identificare con chiarezza l'appartenenza di ogni imputato ad una delle compagnie del Battaglione Reder, i percorsi seguiti da ciascuna compagnia durante l'operazione e, conseguentemente, quali eccidi ogni compagnia commise nelle località toccate durante la marcia. Le testimonianze però – osserva il tribunale – *“pur concordando sul fatto che i militari operavano in gruppi di dieci-venti uomini, non hanno fornito elementi in base ai quali poter concludere che il tale imputato facesse parte della tale squadra e che questa si fosse resa responsabile di una determinata strage, tra le tante commesse”*.

Ritiene tuttavia il giudice di primo grado che possa comunque essere ravvisato il concorso morale nel caso in cui un militare, ricevuto un ordine manifestamente criminoso da trasmettere ai subordinati, lo trasmetta e così determini i predetti a commettere un fatto costituente reato: in tal modo egli presta un contributo causale decisivo, senza il quale il reato non sarebbe stato commesso.

Si tratta quindi di precisare quali erano gli ordini impartiti alle truppe SS per l'operazione di Marzabotto, operazione ufficialmente diretta contro la formazione partigiana *Stella Rossa*.

I protagonisti tedeschi della vicenda, a partire dal gen. Simon (comandante della Divisione) e Reder (con le sole eccezioni di Kneissl e Legoll) hanno sempre sostenuto che gli ordini impartiti erano di "procedere senza riguardo per le perdite proprie o nemiche" e di "combattere senza riguardo per i civili" (disposizione quest'ultima spiegata nel senso che si dovevano affrontare ed annientare i partigiani senza preoccuparsi dei danni che, durante il combattimento, venissero inflitti a quei civili che fossero capitati in mezzo al fuoco incrociato delle opposte parti combattenti).

Tale versione dei fatti, secondo il giudice di primo grado, è astrattamente suggestiva ma in concreto resa non credibile, in primo luogo, dalla circostanza che lo scontro fra i partigiani e le truppe del Battaglione Reder ebbe una limitata entità ed ebbe comunque inizio alle ore 8.30 del 29 settembre, mentre, per contro, "è provato non solo che le stragi di civili inermi erano iniziate almeno mezz'ora prima, ma altresì



*che tali stragi vennero consumate in località in cui non vi fu il pur minimo accenno di ostilità nei confronti degli uomini di Reder”.*

*Inoltre, secondo le dichiarazioni di Kneissl, ai militari fu “ordinato di dare alle fiamme interi villaggi, di uccidere il bestiame e di uccidere tutti i civili, inclusi donne e bambini; secondo Legoll, l’ordine era “di fare rappresaglia sparando indiscriminatamente su tutte le persone nelle vicinanze, qualora fossimo fatti segno a fuoco mentre eravamo in marcia”.*

*La reale natura degli ordini troverebbe inoltre “la più significativa conferma nelle atroci dimensioni del massacro e nel numero abnorme di bambini, donne e civili inermi che furono barbaramente uccisi”.*

Si conclude, quindi, che dovranno essere ritenuti responsabili quelli fra gli imputati che, per l’esercizio di funzioni di comando, ad ogni livello, o di funzioni di pianificazione, costituissero, all’interno del Battaglione Reder, un anello della catena gerarchica di trasmissione degli ordini, dal livello più alto fino alla truppa. Appare inoltre indubitabile che vi sia stata la trasmissione degli ordini lungo la catena gerarchica. Ciò è dimostrato sia dalla circostanza che, la sera del 28, si tenne una riunione cui parteciparono Reder, Albers, Loos ed i comandanti di compagnia (ed in seguito riunioni preoperative fra i comandanti di plotone e di squadra: dichiaraz. Träger), sia dal fatto che i plotoni, le squadre e spesso i singoli soldati operavano senza la necessità di munirsi di volta in volta di ordini od autorizzazioni: la attività sul campo delle SS costituiva puntuale attuazione di ordini ben conosciuti e di procedure ben rodute.

Posto quindi che i militari investiti di funzioni di pianificazione e di comando del battaglione Reder abbiano trasmesso un ordine manifestamente criminoso, il Tribunale militare esclude che possano essere applicate ai medesimi le scriminanti dell'adempimento del dovere e dello stato di necessità.

Il giudice di primo grado si sofferma quindi sulla posizione di ciascuno degli imputati e rileva, con riguardo a quelli per cui non si è formato il giudicato sulla pronuncia assolutoria, in sintesi, quanto segue.

Albers Paul ricopriva l'incarico di aiutante maggiore di Battaglione ed era pertanto il più stretto collaboratore di Reder. La sua partecipazione all'operazione di Marzabotto è provata da una pluralità di deposizioni testimoniali e, in primo luogo, dalle dichiarazioni dello stesso Reder. Senza il suo contributo, nell'ambito della attività di preventiva pianificazione dell'operazione che ha condotto al massacro, tale operazione criminale non avrebbe potuto essere realizzata. Appare quindi pienamente provata la sua responsabilità per le stragi di Marzabotto, Monzuno e Grizzana.

Wulf Helmut era comandante del Plotone mitraglieri della 5<sup>a</sup> Compagnia, plotone aggregato nell'occasione alla 1<sup>a</sup> Compagnia. Egli è stato così identificato dal teste Legoll, che, pur nominandolo come Wolf, non poteva che riferirsi all'attuale imputato, non essendo in servizio nell'ambito del Battaglione Reder altri sottufficiali cui potesse riferirsi il teste. D'altro canto dalla documentazione acquisita si ricava la prova della appartenenza del Wulf al 16° Battaglione esplorante, della sua effettiva

presenza al reparto nel periodo in cui si sono svolti i fatti e quindi della sua partecipazione all'operazione militare che ha determinato le stragi.

Baumann Josef faceva parte della 1<sup>a</sup> Compagnia del 16° Battaglione esplorante con l'incarico di comandante di squadra. La sua dichiarazione, secondo cui nel periodo di interesse si trovava a Venezia per attività addestrativa, è smentita dalle informazioni acquisite presso il *Bundesarchiv* di Berlino. Sulla base delle prove testimoniali e documentali va quindi ritenuta certa la presenza al reparto nel periodo in cui sono stati commessi gli eccidi e quindi la sua responsabilità penale per l'eccidio.

Bichler Hubert era sottufficiale (maresciallo) e comandante di plotone nella terza compagnia del 16° Battaglione esplorante. E' ricordato come tale dallo stesso Reder nell'interrogatorio del 24.5.1948: il giudice di primo grado ne trae il convincimento che egli, al pari di Albers, avesse un particolare rapporto fiduciario con Reder, ciò che si riflette sul grado della sua responsabilità, in dipendenza della piena consapevolezza degli ordini criminali da eseguire. Appare quindi pienamente prova la responsabilità penale del suddetto imputato.

Roithmeier Max era sottufficiale (maresciallo) e comandante di plotone presso la 1<sup>a</sup> Compagnia del 16° Battaglione esplorante. Dalla documentazione acquisita, e dalle stesse sue dichiarazioni, si trae la prova della presenza al reparto nel periodo in esame e quindi della responsabilità penale per la strage contestata.

Schneider Adolf era comandante di plotone presso la 3<sup>a</sup> Compagnia del 16° Battaglione esplorante. Anche per lui dalla documentazione

acquisita si trae la prova della presenza al reparto nel periodo in esame e quindi della responsabilità penale per il fatto addebitato.

Schneider Max faceva parte della 1<sup>a</sup> Compagnia, con il grado di sergente. Nell'interrogatorio, quale testimone, del 24.10.2003, ha dichiarato di essere stato ferito gravemente all'inizio della operazione e quindi trasportato ad un posto di medicazione. Tale circostanza appare confermata dalla prova documentale costituita dalla *verlustmeldung* n. 54, attestante il ferimento dell'imputato proprio nei giorni della strage e nei luoghi delle stesse. Rileva il tribunale militare che non vi è riscontro dell'ora in cui avvenne il ferimento, ma tale ferimento non può essere avvenuto prima del momento in cui la 1<sup>a</sup> Compagnia, rinforzata dal plotone della 5<sup>a</sup>, giungesse a contatto con i partigiani, cosa che avvenne alle ore 8.30, mentre le stragi iniziarono alle 8.00. Anche in questo caso, quindi, la responsabilità dell'imputato discende non tanto dalla sua partecipazione materiale alle stragi, bensì dalla sua azione di comando, spiegatasi certamente da ben prima che egli venisse ferito.

Wache Georg era sottufficiale (sergente) e comandante di squadra nella 2<sup>a</sup> Compagnia del Battaglione Reder. E' certa la sua presenza al reparto nei giorni della strage e quindi la sua conseguente responsabilità penale.

Träger Heinz era sottufficiale (sergente), nella 1<sup>a</sup> Compagnia del Battaglione Reder. Risulta essere stato ferito il 29.9.1944 in località Cadotto (*verlustmeldung* n. 45). Può ritenersi quindi pienamente provata la partecipazione consapevole dell'imputato all'operazione di Marzabotto con la conseguente sua responsabilità penale.

Spieler Kurt, avente il grado di fuciliere SS (*SS-Schutze*), fu indicato dal teste Kneissl come facente parte dei responsabili della uccisione di civili rinchiusi in una chiesa (*"un altro che partecipò a questi fatti fu il soldato Spieler"*) e inserito nella lista dei sospetti nell'allegato al rapporto G2 n. 52, con l'annotazione *"uccise due vecchi"*. Rileva il giudice di primo grado che nella documentazione in atti Spieler risulta come appartenente alla 5<sup>a</sup> Compagnia del II Battaglione, 36° Rgt. della 16<sup>a</sup> Divisione SS ed ipotizza, al riguardo, che sia transitato dal Battaglione esplorante al II Battaglione del 36° Reggimento solo in un secondo momento, oppure, come ritenuto più razionale, che lo Spieler, effettivo al 36° Reggimento, sia stato aggregato al Battaglione Reder per esigenze di servizio, anche tenuto conto dei sensibili vuoti di organico che affliggevano i reparti tedeschi in quel particolare momento storico. La pratica della aggregazione era piuttosto frequente, come dimostra quella operata fra la 5<sup>a</sup> e la 1<sup>a</sup> Compagnia del Battaglione Reder. Vi sono quindi prove adeguate per ritenere che l'imputato si rese personalmente e materialmente responsabile dell'eccidio di civili inermi: egli peraltro deve essere ritenuto responsabile dei fatti descritti in imputazione nella totalità degli elementi che la caratterizzano, comprese le aggravanti della crudeltà e della premeditazione, in quanto *"il ruolo di primo piano che svolse come esecutore materiale della strage ha senza dubbio contribuito al rafforzamento degli altrui propositi criminosi"*.

Stockinger Franz era militare semplice (autista), nella 2<sup>a</sup> Compagnia del Battaglione Reder. E' citato nel rapporto G2 n. 52 del 23.10.1944, con l'annotazione *"uccise donne e bambini e incendiò case"*.

Il teste Kneissl ha inoltre espressamente dichiarato: *“Le seguenti persone erano autisti e militari addetti alle retrovie, che furono obbligati a partecipare a questa azione, io non so cosa essi abbiano fatto, ma loro potranno ampliare la mia deposizione: granatiere Stockinger, ...”*.

Trattandosi di un militare che non esercitava funzioni di comando, la sua responsabilità penale può essere affermata solo se venga provata la diretta partecipazione, come esecutore materiale, ad una o più uccisioni.

Considerato che i reparti delle SS si spostavano nel territorio dei tre Comuni dove avvenne la strage muovendosi a piedi, se ne può dedurre che gli autisti siano rimasti vicino ai mezzi di cui erano responsabili, come è prassi ovvia in ogni esercito, e non parteciparono materialmente

alla strage. Né può ritenersi convincente la tesi circa la possibilità di affermare la responsabilità dello Stockinger per concorso, per aver fornito un contributo causale importantissimo, quale quello di aver accompagnato


con il proprio mezzo la fanteria. Poiché infatti risulta che, per ragioni di sicurezza, la destinazione degli automezzi veniva comunicata agli autisti nell'imminenza dei fatti *“il Collegio, in assenza di prove contrarie,*

*ritiene del tutto plausibile che essi non venissero affatto informati sul cosa i commilitoni trasportati dovessero fare, tanto più che ad essi autisti non era richiesto di parteciparvi”*. L'imputato è quindi assolto dal reato

contestato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, per non aver commesso il fatto.

Kusterer Wilhelm Ernst era sergente presso la 3<sup>a</sup> Compagnia del Battaglione Reder. Fu ferito il 4.10.1944 in località Rioveggio. E' certo che egli fosse presente al reparto al momento in cui avvennero i fatti

contestati ed egli stesso ha fatto pervenire una dichiarazione in cui conferma la sua presenza a Marzabotto nei giorni dell'operazione antipartigiana; l'imputato ha però negato di aver partecipato alle stragi di civili. Rileva il Tribunale militare che Kusterer, fra i diciassette imputati, è quello che ha radicato la sua difesa su una intensa azione di contrasto verso l'immagine di fanatico milite nazista, affermando di essersi arruolato nelle SS solo perché, avendo concepito una figlia con la fidanzata, avrebbe potuto sposarsi in tempi rapidi e consentire alla figlia di nascere in costanza di matrimonio. Il punto decisivo è peraltro, secondo il giudice di primo grado, che nessuna delle prove acquisite sembra dimostrare che egli, pur avendo il grado di sottufficiale, esercitasse un incarico di comando. In particolare: nella *verlustmeldung* riportante la notizia del ferimento viene indicato il grado, ma non vi è associata alcuna menzione di funzioni di comando, mentre "in tutti gli altri documenti ufficiali esaminati nel corso del presente processo risulta puntualmente indicata la funzione di comando (compagnia, plotone, squadra) svolta dal soggetto di volta in volta preso in esame e accanto alla indicazione del suo grado"; nella scheda per prigionieri di guerra relativa all'imputato si indica il suo grado come *platoon sergeant*, che non ha il significato di "comandante di plotone", ma è una semplice indicazione di grado (corrispondente a "sergente"). Ritiene quindi in conclusione il Tribunale militare che non sussista la prova sufficiente che il Kusterer, in relazione ai fatti di Marzabotto, abbia esercitato funzioni di comando e pertanto il medesimo è assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per non aver commesso il fatto.



Il Tribunale militare, rileva quindi che nel fatto contestato sia configurabile il reato di cui all'art. 185 c.p.m.g., ed esclude di poter ravvisare una necessità militare, ovvero un giustificato motivo, per la commissione del medesimo. Infatti *"il materiale probatorio in atti ha pienamente dimostrato che l'eccidio passato alla storia con il nome di 'strage di Marzabotto' fu freddamente pianificato a tavolino, sulla base della ingiusta ed arbitraria equiparazione fra civili e partigiani, che le violenze sui civili iniziarono ben prima che i partigiani della Stella Rossa accennassero una pur minima resistenza, che le dette violenze si protrassero anche dopo che i blandi combattimenti con il nemico erano cessati e che coinvolsero anche gli abitanti di località e frazioni nelle quali non vi erano stati scontri e non erano stati trovati né partigiani né armi, in altre parole in luoghi e contro persone che apparivano prima facie come totalmente estranei alla lotta partigiana, e contro cui non poteva invocarsi alcuna necessità, né giustificarsi alcun rigore"*. D'altra parte, *"in nessuna parte del diritto di guerra, neanche nelle interpretazioni più late, si parla della possibilità di uccidere donne, bambini o persone anziane"*.

Ritenuta la sussistenza anche delle aggravanti contestate, il Tribunale militare applica la pena dell'ergastolo nei confronti: di Albers, con isolamento diurno per anni tre; di Wulf e Spieler, con isolamento diurno per anni due; di Baumann, Bichler, Roithmeier, Schneider Adolf, Schneider Max, Träger e Wache, con isolamento diurno per anni uno. E' inoltre ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna, ed i predetti sono altresì condannati al risarcimento del danno a favore delle parti



civili, con la determinazione delle provvisionali per ciascuna di esse indicata.

**2. Gli appelli.** Nei confronti della predetta sentenza hanno proposto anzitutto appello i difensori di Albers, Wulf, Schneider Adolf, Schneider Max, Spieler, Träger e Wache, i quale chiedono l'assoluzione dei propri assistiti dal reato ascritto per non aver commesso il fatto. Ha proposto inoltre appello il pubblico ministero, che chiede alla Corte, in riforma della sentenza impugnata, di affermare la penale responsabilità anche degli imputati Kusterer e Stockinger.

2.1. Nell'atto di appello concernente Paul Albers si rileva che la presenza dell'imputato a fianco del maggiore Reder non sia sufficiente per confermare la sua responsabilità penale. Albers fu sentito come testimone nell'ambito del processo Reder, il suo ruolo era noto all'Autorità giudiziaria, e quindi la decisione di non procedere nei suoi confronti non può che essere stata determinata da una ritenuta estraneità anche in ordine ad una partecipazione a titolo di concorso morale. E' da ritenere che egli non abbia partecipato alla riunione avvenuta la sera del 28 settembre 1944 (cui parteciparono solo gli ufficiali del Battaglione, mentre egli era un sottufficiale).

Comunque il suo ruolo si sarebbe limitato ad assistere passivamente, ma non per questo consenziente. Egli non ebbe né l'opportunità, né la necessità, di trasmettere gli ordini di Reder ad altri militari, dato che tali ordini furono trasmessi direttamente da Reder ai comandanti di compagnia. Egli, quale aiutante maggiore, non era il sostituto del Comandante di Battaglione: le sue funzioni erano riferibili piuttosto a

quelle di un "attendente", che non poteva intervenire o incidere nella fase decisionale fra il Comandante e gli altri ufficiali comandanti di compagnia.

2.2. Nell'appello a favore di Helmut Wulf il difensore rileva anzitutto che il tempo trascorso (ben sessanta anni) dai fatti in contestazione ha condotto ad un giudizio di responsabilità penale lesivo dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 C.E.D.U., che sanciscono il diritto per ogni persona all'esame della propria posizione in un tempo ragionevole.

All'epoca comunque non vi era nei militari tedeschi la volontà di arrecare gratuita violenza alla popolazione civile italiana. La popolazione italiana non era ostile ai tedeschi ma spaventata delle possibili ripercussioni derivanti dalla guerriglia partigiana. Le rappresaglie potevano coinvolgere anche coloro che prestavano attivo supporto alle operazioni partigiane, ma non erano effettuate indiscriminatamente nei confronti della popolazione civile (anche perché i tedeschi operavano congiuntamente ai combattenti italiani della R.S.I.).

Così il teste Jacobi non ricorda violenze a danni di civili, e la teste Elide Ruggeri afferma che un colonnello medico le risparmiò la vita. Tali affermazioni stridono con una ricostruzione che vuole tutti i militari tedeschi come soggetti dediti in modo spietato alla eliminazione della popolazione civile secondo un preciso e preordinato disegno criminoso.

Per il Wulf inoltre la sua eventuale partecipazione alle operazioni non poteva che avvenire in adempimento di un ordine superiore: appare infatti inverosimile che egli, semplice sergente, potesse ordinare e dirigere esecuzioni tanto efferate di sua spontanea volontà ed in piena libertà di

azione. Lo stesso teste Legoll afferma che non vi erano ordini espressi da parte del comandante di plotone, ma *“di volta in volta due o tre militari si staccavano dalla colonna e procedevano all’eliminazione dei civili”*.

Legoll d’altro canto indica il cognome Wolf (e non Wulf) e non è ritenuta condivisibile la prospettazione dell’accusa, fatta propria dal tribunale militare, secondo cui tale indicazione non potesse essere riferita ad altri che all’imputato Wulf, essendo invece possibile che esistessero altri militari tedeschi con il cognome simile a Wolf (compreso il tenente Wolf Kurt Friedrich). Le affermazioni del Legoll appaiono d’altro canto contraddittorie, ad esempio nella parte in cui prima si afferma che le uccisioni avvenivano senza ordini espressi e poi si dichiara che *“le uccisioni venivano ordinate da Wolf”*: se ne deducono quindi dubbi sulla attendibilità delle dichiarazioni del predetto teste.

2.3. Nell’appello concernente Adolf Schneider si afferma che non sono state acquisite prove in ordine alla partecipazione del medesimo alle azioni criminose poste in essere da altri soggetti. Non è il grado rivestito che può assurgere a prova della sua responsabilità né è dimostrato che egli abbia preso parte alle riunioni preoperative nelle quali si sarebbero pianificate le azioni contestate.

Inoltre, per i ricoveri effettuati nelle infermerie da campo non veniva redatto alcun documento: non sussiste in definitiva alcuna prova in grado di dimostrare la presenza dell’imputato nei luoghi degli eccidi, né le singole azioni di cui lo stesso si sarebbe reso responsabile.

Si contesta inoltre la mancata concessione delle attenuanti generiche, che dovrebbero essere invece concesse, in regime di

prevalenza sulle contestate aggravanti, considerando lo scenario di guerra nel quale i fatti sono stati commessi e conseguentemente lo status emotivo dell'imputato, anche in relazione alla sua giovanissima età. Deve ritenersi che il particolare momento storico abbia determinato una distorta percezione del disvalore sociale delle azioni poste in essere. Va poi considerato lo stato di incensuratezza dell'imputato.

2.4. Nell'appello relativo a Max Schneider si rileva che, secondo quanto dichiarato dallo stesso imputato, egli ricevette l'ordine di partecipare all'operazione del 29.9.1944. Egli non era però presente alla riunione del 28 settembre, gli ordini ricevuti furono limitati all'inizio delle operazioni contro i partigiani (l'imputato nulla poteva sapere in merito al piano criminoso che determinò le stragi) ed egli fu ferito nella mattina del 29 settembre in località Monzuno. Egli non partecipò alla realizzazione della strage di civili avvenuta in località Monzuno, alle ore 8.00 del mattino, che fu ordinata personalmente dal comandante di compagnia.

2.5. Nell'appello concernente Kurt Spieler sono anzitutto definite come mere illazioni le ipotesi della sentenza sulla circostanza che al momento del fatto l'imputato prestasse servizio presso il Battaglione Reder. Sussiste invece una incertezza circa il reparto di appartenenza e quindi sulla presenza dello Spieler. La dichiarazione del teste Kneissl, secondo cui *"un altro che partecipò a queste azioni fu il soldato Spieler"*, potrebbero riferirsi ad un altro soldato, sia per la non coincidenza delle caratteristiche fisiche, sia perché Spieler, in base ai documenti della

Deutsche Dienststelle, faceva parte non del Battaglione esplorante, ma della 5<sup>a</sup> Compagnia del 36 Rgt.

E' inoltre inutilizzabile il rapporto G2 n. 52 del 23.10.1944, trattandosi di documento anonimo che riporta l'interrogatorio di un prigioniero di guerra, in cui però il prigioniero interrogato non viene in alcun modo identificato.

Rileva ancora il difensore che in ogni caso dovrebbe trovare applicazione l'esimente di cui all'art. 54 c.p., alla luce delle deposizioni dei testi Jacobi (secondo cui nel corso di addestramento si insegnava che chi non obbediva agli ordini veniva punito con la morte) e Piretti: quest'ultimo, in particolare, ha affermato, in data 12.11.2002, che vide un soldato minacciato perché si rifiutava di fare fuoco all'interno della Chiesa, e quindi ucciso con un colpo di pistola alla testa.

Si contesta infine la mancata applicazione delle attenuanti generiche che dovrebbero invece essere riconosciute (in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, e senza che ciò implichi un giudizio di non gravità del fatto contestato), sia per l'incensuratezza e giovanissima età, all'epoca, dell'imputato, sia perché lo scenario di guerra può aver determinato una distorta percezione del disvalore sociale delle azioni poste in essere.

2.6. Nell'atto di appello a favore di Heinz Fritz Träger e Georg Wache si ritiene anzitutto apodittica la tesi del giudice di primo grado sull'esistenza di un ordine di procedere allo sterminio della popolazione civile. L'ordine impartito fu quello di procedere "senza riguardo" per la popolazione civile, ovvero di non avere riguardo ai danni inflitti durante il

fuoco incrociato con i partigiani, ordine quindi non manifestamente criminoso.

Si trattò di attacchi compiuti da lontano senza potersi prima accertare della identità degli occupanti di case o luoghi chiusi. La stessa deposizione del teste Legoll, secondo cui l'ordine era di sparare indiscriminatamente su tutte le persone nelle vicinanze, qualora i tedeschi fossero fatti segno a fuoco mentre erano in marcia, dimostra che non vi fu un ordine di uccidere indiscriminatamente tutte le persone incontrate (secondo Legoll nel corso del primo scontro la rappresaglia avvenne solo dietro specifico ordine del ten. Segelbrecht, *"circostanza del tutto incompatibile con la pretesa esistenza di ordini specifici gerarchicamente trasmessi come quelli immaginati dalla Corte spezzina"*).

D'altro canto le deposizioni del teste Legoll (disertore) e del teste Kneissl (prigioniero di guerra e quindi in ipotesi sottoposto a coercizioni fisiche e psichiche) sono sformite dei contorni di credibilità che le renderebbero utilizzabili. Per entrambi, oltretutto, è esistente l'originale redatto in inglese, ma non risulta che esistano in atti gli originali redatti in tedesco con la relativa sottoscrizione, che potrebbero attestare la conformità del testo della testimonianza con quanto effettivamente dichiarato.

Manca quindi la prova, anche presuntiva, secondo l'appellante, della esistenza di ordini quali quelli ritenuti dal tribunale militare (nella stessa deposizione del teste Träger, secondo cui avvenne una riunione con il proprio comandante circa l'azione programmata per il giorno seguente, nulla si specifica con riguardo ad ordini circa la sorte dei civili): gli

orrendi delitti debbono inquadrarsi in un contesto criminoso ma svincolato dalla esistenza di uno specifico ordine.

Considerato l'alto numero di caduti tedeschi va ritenuto che gli episodi di atrocità siano riconducibili a iniziative individuali: gli ordini impartiti riguardo ai civili erano del tutto generici e ciascun gruppo, a seconda delle circostanze, dava ad essi diversa interpretazione. Appare quindi consona alle risultanze istruttorie l'ipotesi che i fatti di Marzabotto non siano riconducibili alla univoca e intenzionale esecuzione di un ordine predeterminato, ma ad una logica di vendetta dopo lo scontro del 29 settembre per cui, all'opposizione di parte della popolazione si sarebbe risposto, a seconda dei luoghi e delle attitudini personali, in maniera diversificata.

A riprova di tale conclusione vanno citati i casi in cui soldati delle SS non mostrarono crudeltà verso la popolazione (cfr. deposizioni dei testi Leoni, Sabbioni, Ruggeri, Danesi): si tratta di episodi troppo numerosi per essere considerati occasionali e smentiscono l'univocità di intenti immaginata nella sentenza di primo grado; del resto *"chi potrebbe ragionevolmente sostenere che fra tutti gli imputati, alcuni di essi non siano stati protagonisti di questi fatti?"*

Ad ulteriore riprova della tesi difensiva viene ricordato che l'ipotesi di un ordine di sterminio sistematico della popolazione civile appare incompatibile con la progettata ed eseguita costruzione, su richiesta specifica del comando battaglione, di un campo per i prigionieri: *"a che scopo costruire un campo per i prigionieri se l'intenzione decisa e*

programmata dell'azione antipartigiana era lo sterminio fisico della popolazione ?”

Rileva ancora l'appellante che la 16<sup>a</sup> Divisione SS non fu spostata dall'Europa orientale, ma costituita nel 1943 e subito inviata in Italia: gli elementi della Divisione provenienti dal fronte orientale erano specializzati nei combattimenti con forze regolari. In ordine alla posizione dei singoli imputati, Träger fu ferito nella mattinata del 29 settembre, nella fase iniziale dei combattimenti: anche ammettendo in via del tutto ipotetica che abbia ricevuto ordini del contenuto di quelli immaginati dalla Corte di primo grado, non si comprende quale contributo causale egli possa aver dato, al di là di una generica adesione insufficiente a giustificare la condanna.

In via subordinata si chiede il contenimento della pena entro i limiti edittali, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.7. Il pubblico ministero ha appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui si dispone l'assoluzione degli imputati Kusterer e Stockinger.

Quanto a Wilhelm Ernst Kusterer si contesta l'affermazione del tribunale militare, secondo cui non vi è prova che egli svolgesse incarichi di comando: tutti i militari del suo grado, sergente, erano infatti a capo di una squadra di uomini e, pertanto, rivestivano funzioni di comando, come anche dimostrato dalla tipologia del suo armamento.

La circostanza che nella *verlusemeltung* a lui relativa non sia fatta menzione del comando esercitato, non ha nessun significato, atteso che nelle *verlusemeltungen* non era mai riportato, per ogni militare indicato,

*Handwritten signature*



l'incarico ricoperto, ma solo il grado. E' invece sicuro che nei reparti germanici al grado di sergente o sergente maggiore era indefettibilmente riconnesso l'incarico operativo di comandante di squadra: come confermato anche dalla tipologia di armamento prevista per i comandanti di squadra (fucile mitragliatore). Addirittura, in quel periodo della guerra, era frequente il caso di sottufficiali destinati al comando di unità ben superiori alla squadra.

Quanto a Franz Stockinger il pubblico ministero afferma che la deposizione del teste Kneissl (secondo cui l'imputato era fra coloro che gli riferirono di essere stati obbligati a partecipare alla cosiddetta azione antipartigiana e di aver ricevuto l'ordine di dare alle fiamme interi villaggi , di sparare a tutto il bestiame e di uccidere tutti i civili, incluse donne e bambini) appare inequivocabile e dimostra che anche Stockinger partecipò all'azione, nel senso di aver concretamente eseguito gli ordini criminosi di *"uccidere tutti i civili, incluse donne e bambini"*.

Il P.M. contesta anche, al riguardo, la ritenuta inutilizzabilità del rapporto G2 n. 52 datato 23.10.1944, che contiene sia la menzione del teste da cui sono tratte le informazioni, sia l'indicazione del soggetto che ha condotto gli interrogatori.

Sia per Kusterer che per Stockinger il pubblico ministero appellante chiede quindi la condanna alla pena dell'ergastolo.

**3. Il dibattimento di appello.** All'odierna udienza, viene in primo luogo dichiarata la contumacia degli imputati, ad eccezione di Wache Georg, in relazione al quale è pervenuto certificato di morte: al riguardo il pubblico ministero ed il difensore chiedono che sia emessa pronuncia di

non doversi procedere perché il reato è estinto per morte del reo, le altre parti nulla osservano e la Corte si riserva di provvedere all'esito del dibattimento.

In sede di conclusioni il pubblico ministero ed i difensori delle parti civili chiedono la conferma della sentenza di primo grado, nella parte relativa alla condanna e la riforma della sentenza di primo grado nella parte che concerne la assoluzione degli imputati Kusterer e Stockinger, con la condanna dei medesimi alla pena dell'ergastolo ed al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite; i difensori degli imputati appellanti si riportano ai rispettivi motivi di appello, chiedendone l'accoglimento; i difensori degli imputati Kusterer e Stockinger chiedono la conferma della assoluzione pronunciata in primo grado.

#### **Motivi della decisione**

4. Secondo la Corte deve essere confermata l'affermazione di responsabilità penale per gli imputati condannati in primo grado, tranne Wache (in ordine al quale deve essere dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo) e Spieler (che deve invece essere assolto per non aver commesso il fatto); va poi affermata la penale responsabilità di Kusterer, in accoglimento del relativo appello del pubblico ministero. Per Stockinger deve invece essere confermata la sentenza assolutoria pronunciata in primo grado.

5. **Questioni procedurali.** Dopo aver proposto le proprie richieste nel merito il difensore dell'imputato Kusterer si è anche genericamente richiamato alle eccezioni di carattere procedurale formulate in primo grado, senza aggiungere o specificare alcunché sulle ragioni per le quali

sarebbe da ritenere erronea la decisione emanata sul punto nel giudizio di primo grado.

Nel corso del dibattimento di primo grado, all'udienza del 3 luglio 2006, il difensore di Kusterer aveva in effetti eccepito la nullità del decreto che dispone il giudizio per i seguenti motivi: mancanza, nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dell'avvertimento che, in caso di mancata comparizione, l'imputato sarebbe stato giudicato in contumacia, ciò in quanto nella traduzione in lingua tedesca la predetta espressione era stata resa con la frase "sarà condannato"; carenza dei requisiti della chiarezza e della precisione nella contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio; mancanza dell'indicazione di condotte specificamente attribuibili ai singoli imputati nel capo di imputazione contenuto nel decreto che dispone il giudizio.

Il Tribunale rigettava le predette eccezioni con ordinanza fondata sui seguenti motivi: l'uso improprio della locuzione "condannato in assenza", in luogo di "giudicato in assenza", non aveva determinato alcuna incertezza in ordine alla circostanza che comunque il processo avrebbe avuto il suo corso anche in assenza dell'imputato e nell'insussistenza di legittimi impedimenti a comparire; nel decreto che dispone il giudizio risultava adeguatamente e sufficientemente descritto il fatto contestato agli imputati, con puntuale specificazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui era stata posta in essere la condotta; ulteriori elementi di specificazione del fatto potevano inoltre rinvenirsi nella descrizione della qualifica e delle mansioni ricoperte dagli imputati;

non risultava quindi in alcun modo compromesso il fondamentale diritto a difendersi di tutti gli imputati.

A prescindere dai profili inerenti alla ammissibilità, nella fase di appello, del mero richiamo alle eccezioni formulate nel dibattimento di primo grado e relative alla pretesa nullità del decreto che dispone il giudizio, la Corte ritiene di condividere pienamente la motivazione del tribunale militare della Spezia, che viene pertanto integralmente richiamata: d'altro canto, in sede di conclusioni nel giudizio di appello la difesa nulla ha osservato sulle ragioni per cui la richiamata ordinanza del giudice di primo grado dovrebbe essere ritenuta erronea.

**6. Questioni comuni.** Prima di prendere in considerazione la posizione processuale dei singoli imputati appare opportuno trattare alcune questioni poste dagli appellanti che, data la loro portata generale, acquistano rilievo per ciascuna delle persone sottoposte a processo.

In particolare occorre, in primo luogo, accertare quale era il contenuto degli ordini impartiti ai subordinati dal Comando della 16<sup>a</sup> Divisione SS (e, nell'ambito del Battaglione esplorante di tale Divisione, dal suo Comandante, maggiore Reder).

Una volta determinato il contenuto di tali ordini vanno poi definiti i criteri per poter affermare una responsabilità, a titolo di concorso, dei militari che parteciparono all'operazione durante la quale fu realizzato l'eccidio commesso il 29 settembre 1944, e nei giorni successivi, nei comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana.

**6.1. Gli ordini impartiti da Reder.** Il giudice di primo grado non dubita anzitutto che gli ordini allora trasmessi ai subordinati fossero

effettivamente e direttamente rivolti allo sterminio della popolazione civile, come dimostrato sia dalle dichiarazioni di alcuni militari tedeschi (Julien Legoll e Wilhelm Kneissl), sia dal comportamento dei vari reparti impegnati nella operazione, che, se in luoghi diversi ed a prescindere dall'esistenza o meno di una resistenza armata dei partigiani, attuarono contestualmente condotte di omicidio con modalità corrispondenti, ciò evidentemente fecero in obbedienza ad un piano criminoso stabilito in precedenza e comunicato mediante la catena gerarchica a tutti gli appartenenti al Battaglione.

Negli atti di appello, ed in particolare nell'appello a favore di Träger Heinz Fritz (alla cui sintesi, effettuata sopra nel prg. 3.6., ci si richiama) si rileva invece che non vi fu un ordine di uccidere indiscriminatamente i civili: l'ordine di procedere "senza riguardo" per la popolazione civile deve essere inteso nel senso di non avere riguardo ai danni inflitti durante il fuoco incrociato con i partigiani. Si contesta quindi la credibilità dei testi Legoll e Kneissl, la cui deposizione è stata posta dal giudice di primo grado a fondamento della propria tesi in ordine al contenuto degli ordini impartiti da Reder.

6.1.1. Nella valutazione della suddetta problematica appare opportuno in primo luogo ricordare che nella sentenza del Tribunale militare territoriale di Bologna, in data 31 ottobre 1951, nel procedimento a carico di Walter Reder, si rileva:

*"... resta da chiarire se la accertata condotta delle truppe del 16° battaglione SS sia potuta sfuggire alla cognizione del comandante il battaglione stesso, e possa quindi riportarsi alla malvagia iniziativa di*

singoli gruppi, ovvero se essa sia stata la pratica attuazione di ordini da quel comandante ricevuti.

... stabilita la esclusiva partecipazione delle truppe del Reder ai fatti suesposti, le modalità dell'azione militare e la sistematicità preordinata dell'azione terroristica, ritiene il collegio possa tranquillamente concludersi con l'affermare la responsabilità di Reder.

Ha assunto l'imputato che può ben essere accaduto che 'qualcuno' abbia disobbedito, ma che egli non ne fu informato. ...

Se veramente il Reder avesse ordinato a tutto il suo battaglione di portarsi all'attacco delle posizioni partigiane non gli sarebbe potuto sfuggire che una certa aliquota dei suoi reparti invece che portarsi al combattimento si attardava nei paesi ricordati ad operarvi incendi e massacri, ivi sostando per tutto il 29 e, come a Cerpiane, anche il 30.

Ciò non è concepibile neppure se riferito al più incapace comandante militare, e tanto meno una situazione tale può riferirsi al Reder che viene descritto come capacissimo comandante a capo di uno dei più disciplinati battaglioni dell'esercito tedesco (Albert Ekkehard - Eichler).

Ritiene pertanto il Collegio che data la situazione militare dell'azione, la padronanza di Reder sulla sua truppa, la possibilità di collegamenti radio, telefonici, o a mezzo staffette, la sistematica condotta dell'azione contro le popolazioni attuata con identica procedura in tutte le zone rivelano l'esistenza di ordini precisi cui le SS ebbero ad ottemperare".

Si rileva, nella citata sentenza, con riferimento specifico all'eccidio di Casaglia, che *"nessuno dei sopravvissuti ha parlato di partigiani presenti ... da nessuno è fatta menzione di scambio alcuno di colpi. Ritiene il Collegio, rapportando questi fatti agli altri che saranno di seguito menzionati, che ciò altro non significa che l'attuazione di un piano organico già predisposto"*; nello stesso modo appare provato, per i paesi di Cerpiane, Caprara, S. Giovanni di Sopra e di Sotto, e località viciniori, che *"non vi furono partigiani a combattere rinchiusi nelle case e frammisti alla popolazione civile, non vi furono armi rinvenute, non una sola perdita subirono le truppe tedesche ad opera di quelle popolazioni"*.

Si afferma, ancora, che non *"possa assolutamente accedersi alla pretesa dell'imputato secondo la quale ... a Marzabotto sarebbe rimasto all'oscuro di tutto ..."*

*... circa la esistenza di ordini da parte di Reder, e sulla loro 'natura', sul loro contenuto addirittura 'ripugnante' si ricordino le affermazioni di Paul Albers, già aiutante maggiore dell'imputato"*.

Nella predetta sentenza, peraltro, si è ritenuto di escludere *"la sussistenza di ordini criminosi che siano pervenuti al Reder dai superiori comandi"*, e si è comunque precisato che *"anche ammettendo, e per ipotesi, la esistenza di ordini di tale natura diverrebbe operante, nei confronti dell'imputato, l'art. 40 c.p.m.p."*.

6.2.2. Premesso quindi che le citate affermazioni, in quanto contenute in una sentenza, passata in giudicato, relativa ai medesimi fatti di cui al presente procedimento, siano senz'altro rilevanti in ordine alla problematica in oggetto, ritiene la Corte che sia opportuno prendere le

mosse dalle testimonianze di Legoll e Kneissl, per verificare quale ne sia l'esatto contenuto e se possano essere ritenute attendibili.

In relazione al contenuto degli ordini il teste Legoll, in data 1 novembre 1944, ha dichiarato: *“La notte del 28-29 Settembre 1944 la 1^ compagnia Recce Unit assieme al plotone mitraglieri di fanteria della 5^ compagnia aggregatovi, al quale io appartenevo, furono radunati a Montorio, dove noi eravamo stati accantonati per 3-4 giorni.*

*Il Comandante della 1^ compagnia Obersurmfuhrer Segelbrecht ci indirizzò allora alcune parole dicendoci che stavamo per entrare in azione contro i partigiani e che avevamo l'ordine di fare rappresaglia sparando indiscriminatamente su tutte le persone nelle vicinanze qualora fossimo fatti segno a fuoco mentre eravamo in marcia. Aggiunse che questi ordini erano pervenuti dal Comandante del Recce Unit Sturmbannfuhrer REDER. Furono poi distribuite le munizioni ed indi ci mettemmo in marcia verso le ore 6 del 29.9.1944”. Il teste descrive quindi le diverse uccisioni di cui fu testimone oculare e conclude: “Al nostro ritorno agli accantonamenti SEGELBRECHT si rivolse alla compagnia plotone per plotone, dicendoci che l'azione era riuscita benissimo e che egli aveva udito dallo Sturmbannfuhrer REDER che 800 partigiani erano stati uccisi e che egli, lo Sturmbannfuhrer, si congratulava con la compagnia per la nostra opera. Personalmente sono del parere che la maggioranza dei partigiani uccisi erano donne e bambini”.*

La deposizione del teste Kneissl, in data 11 novembre 1944, nella parte che più specificamente interessa, è del seguente tenore:



*“Domanda: Diteci con vostre parole i particolari di questa azione*

*?*

*Risposta: “Come io appresi dai miei camerati, essi furono impiegati in una azione contro i cosiddetti partigiani e fu loro ordinato di dare alle fiamme interi villaggi, di uccidere il bestiame e di uccidere tutti i civili incluse donne e bambini. Il Mayer obbligò la popolazione di un villaggio che era composta solamente da vecchi, donne e bambini a rifugiarsi in una Chiesa, di cui non conosco l'esatta ubicazione.*

*D. Chi emanò gli ordini originari di eseguire questa azione ?*

*R. Non so se il Mayer abbia ricevuto ordini da superiori autorità, generalmente però le squadre agivano di loro iniziativa.*

*D. Siete a conoscenza di qualche squadra o di qualche reparto che abbia ricevuto ordini dal magg. Reder per eseguire questa azione?*

*R. Gli ordini generali dovevano per forza provenire da Reder. Generalmente gli ordini provenivano dai comandi tramite via gerarchica”.*

*Preliminarmente rispetto alla valutazione circa l'attendibilità delle suddette dichiarazioni appare quella relativa alla stessa utilizzabilità delle stesse: ciò in relazione alla eccezione, non espressamente proposta negli atti di appello, ma formulata in analoghi processi e comunque rilevabile anche di ufficio, secondo cui dovrebbe essere dichiarata l'inutilizzabilità (piena ed insanabile, ex art. 191 c.p.p.) delle dichiarazioni rese da persone che, essendo già indiziate, dovevano essere sentite fin dall'inizio con le garanzie previste per l'imputato, specificamente con il riconoscimento della facoltà di astenersi dal rispondere.*

Va rilevato al riguardo che secondo la Corte le dichiarazioni dei militari Legoll e Kneissl acquisite nel presente procedimento sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione. Come infatti affermato da questa Corte in casi analoghi (cfr. Corte mil. app., 21 novembre 2006, Sommer ed altri) la circostanza della presenza sul luogo delle operazioni non costituisce di per se stessa un indizio di responsabilità penale a carico dei militari di truppa (diversamente da quanto può invece ritenersi per i militari cui fosse attribuita una rilevante funzione di responsabilità nella struttura del reparto: ciò avuto riguardo alla peculiarità dell'organizzazione gerarchica militare).

Posto, dunque, in conformità a quanto precisato dalla Corte di cassazione (Sez. III, 26 aprile 2005, n. 21747), che il divieto di utilizzazione *erga omnes* delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di indagato presuppone che a carico del soggetto da interrogare sussistano indizi di reità già prima dell'assunzione della relativa deposizione, va rilevato che ciò, per l'appunto, nel caso di specie non si è affatto verificato, considerato oltretutto che indizi di reità nei confronti dei sunnominati non risultano emersi nemmeno in un momento successivo (non risultano infatti elementi per poter ritenere non veridica la dichiarazione di Legoll, secondo cui *"io non partecipai ad alcuna delle fucilazioni sopra descritte"*, e quella del Kneissl, secondo cui *"posso riferire solamente ciò che mi è stato raccontato ... Tutto ciò che io so è quanto mi è stato raccontato da coloro che hanno partecipato a questa azione"*).

Nel merito, in primo luogo, la credibilità di Legoll e Kneissl non è affatto compromessa dalla circostanza che essi avessero disertato dal proprio reparto e fossero, al momento in cui rendevano le proprie dichiarazioni, prigionieri di guerra. Infatti la diserzione da una unità militare che si era resa responsabile di crimini come quello di cui al presente processo (e che presumibilmente avrebbe potuto essere chiamata a realizzarne altri analoghi in futuro) potrebbe essere inteso come il frutto di una ben comprensibile decisione imposta dalla coscienza individuale. In particolare, Legoll ha dichiarato che fu aggregato alla 16<sup>a</sup> Divisione SS solo il 20 settembre 1944: è quindi esclusa la sua partecipazione agli eccidi di Bardine di S. Terenzo, Valla di Fivizzano e Vinca di Fivizzano, realizzati dal Battaglione Reder nel mese di agosto 1944 ed è pertanto immaginabile lo sconcerto determinato dal comportamento dei suoi superiori e commilitoni a Marzabotto. Comunque, anche se si ritenesse che la diserzione sia stata determinata dalla finalità di sottrarsi ai rischi derivanti dalla partecipazione alle operazioni belliche, ciò non avrebbe una inevitabile ripercussione negativa sulla attendibilità dei testi.

Fra le motivazioni che hanno spinto i due militari sopra indicati a disertare, e quindi a dichiarare agli ufficiali inglesi ed americani che li interrogavano quanto a loro conoscenza sui fatti di Marzabotto, può certamente essere annoverata la disillusione circa le sorti del conflitto bellico ed il rifiuto di quel sentimento di cameratismo e di condivisione con gli altri appartenenti ai reparti SS che ha portato, fra i reduci delle stesse SS, ad un inaccettabile comportamento di copertura reciproca, e di ostinata negazione dei crimini commessi, che rasenta la vera e propria

omertà, tipica delle associazioni criminali (è sufficiente ricordare la dichiarazione del teste Stuppner sul sequestro di fogli ciclostilati, acquisiti all'udienza del 25 ottobre 2006, nei quali si invitavano gli ex militari delle SS a non rispondere a nessuno sui fatti di Marzabotto): l'organizzazione delle SS fu d'altro canto dichiarata organizzazione "criminale" dal Tribunale di Norimberga, nella sentenza del 30 settembre 1948, sia con riguardo agli uffici dello R.S.H.A. (Servizio principale di sicurezza dello Stato), sia con riguardo alle Allgemeine SS ed alle Waffen SS.

Quanto poi al contesto in cui gli interrogatori sono avvenuti, va in primo luogo sottolineato che la dichiarazione del Legoll fu resa a Roma (presso il Comando Francese, 2eme Bureau), il 1 novembre 1944, dinanzi al Capitano Golodetz, in presenza del Capitano Archer, del S.I.B. (Special Investigation Branch), 76<sup>a</sup> Sezione, mentre quella di Kneissl fu resa a Firenze, l'11 novembre 1944, dinanzi al Commissario per i crimini di guerra per la Quinta armata U.S.A. Edwin S. Booth, ed alla presenza di altri ufficiali americani: la circostanza che le due deposizioni siano state acquisite in località diverse e da soggetti diversi e contengano ciò nonostante informazioni in gran parte corrispondenti ne conferma senza dubbio l'attendibilità.

Va inoltre fatto presente che gli inquirenti americani hanno specificamente negato di aver sottoposto i prigionieri ad alcun tipo di costrizione o di pressione psicologica (cfr. deposizione di Edwin S. Booth, in data 5 settembre 1950, dinanzi alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Montana: *"Wilhelm Kneissl era un prigioniero di guerra al momento dell'interrogatorio. Egli non era stato sottoposto a*

qualsiasi violenza fisica o morale per dare la sua testimonianza e non si trovava sotto paura di punizione né gli era stata fatta promessa di favore se avesse testimoniato. Dopo aver giurato di dire la verità egli fece le risposte indicate nella copia").

In ogni caso, anche se Legoll e Kneissl fossero stati in qualche modo motivati dalla prospettiva di acquisire dei benefici, in conseguenza della loro collaborazione con le Autorità Alleate, va escluso che questo, di per sé, comporti un apprezzamento negativo sulla loro credibilità. Al contrario, la professionalità degli interroganti non poteva che manifestarsi nel sollecitare i prigionieri a dichiarare le informazioni di cui erano a conoscenza, ma senza alterazioni o falsità. Va aggiunto che Legoll e Kneissl erano semplici militari di truppa, giovanissimi (20 anni il primo, 18 il secondo) e non è dato individuare quali recondite finalità avrebbero potuto perseguire nel dichiarare fatti non conformi a verità.

Ciò che appare comunque risolutivo in relazione all'apprezzamento circa la credibilità di Legoll e Kneissl è la verifica sulla esistenza di riscontri in ordine alle circostanze dagli stessi dichiarate, nonché l'accertamento sul fatto che si evidenzino o meno aspetti dimostratisi contrari alla verità o comunque non verosimili. Al riguardo va osservato che le deposizioni dei suddetti militari appaiono circostanziate, ricche di dettagli ed anche dei nomi dei militari tedeschi coinvolti; esse, inoltre, nei punti suscettibili di verifica, si sono sostanzialmente dimostrate veridiche.

Va considerato che sia il Legoll, teste oculare, che lo Kneissl, teste *de relato*, quali militari di truppa, non avevano consultato carte topografiche, e neppure conoscevano i nomi di molte delle località in cui

avvennero i massacri (così la località S. Martino viene erroneamente ma inequivocabilmente ricordata come S. Martello da Legoll), o la distanza fra di esse. Su alcuni aspetti il loro racconto è quindi inevitabilmente approssimativo (nel Rapporto n. 846 del 1 novembre 1944 del Quartier generale della V<sup>^</sup> Armata, si avverte, così che le informazioni acquisite dai prigionieri di guerra *“sono frammentarie”*; si aggiunge anche che *“i prigionieri di guerra non sono molto intelligenti”*), ma, ad una lettura integrale e non prevenuta delle loro dichiarazioni, appare evidente che si tratta di testimonianze attendibili.

Ad esempio è impressionante che già al primo novembre 1944, pochi giorni dopo l'eccidio, le Autorità alleate erano messe a conoscenza, tramite le dichiarazioni di Legoll, del numero approssimativo, ma preciso (circa 800), dei civili uccisi a Marzabotto, quale poi sostanzialmente confermatosi in esito alle approfondite indagini compiute negli anni successivi: ciò che peraltro dimostra la veridicità di quanto affermato da Kneissl, secondo cui *“ogni soldato doveva riferire sul numero delle persone da lui direttamente uccise. ... Questi rapporti si dovevano fare per iscritto al comandante di compagnia”*.

Questo aspetto della dichiarazione di Kneissl (che, va ulteriormente sottolineato, fu resa dopo poco più di un mese dalla strage e quindi senza che il teste potesse essere venuto a conoscenza degli elementi acquisiti solo negli anni successivi durante lo svolgimento del processo a carico di Walter Reder) trova peraltro una conferma indiscutibile nel Bollettino sulla operazione, trasmesso da Reder ai Comandi superiori, che menziona il numero esatto delle persone uccise, sia pure falsamente indicandole

*di*

tutte come partigiani o fiancheggiatori, in termini corrispondenti, in linea di massima, al dato numerico subito portato a conoscenza degli inquirenti americani, come pure al dato numerico definitivamente accertato.

Vi è di più: già nell'Allegato N. 1 al Rapporto G2 n. 52 (documento che, come si vedrà, non appare utilizzabile come prova decisiva per affermare la responsabilità dei singoli imputati, ma può essere invece valutato nella parte in cui riporta dati oggettivi e di carattere generale), alla data del 23 ottobre 1944, e prima quindi della cattura di Legoll, avvenuta il 26 ottobre successivo, si citano, in quanto appresi da tre prigionieri di guerra, dati precisi e corrispondenti a quelli poi accertati (ribaditi poi nel Rapporto n. 846, in data 1 novembre 1944, del Quartier generale della V<sup>a</sup> Armata): *"Il 29-30 settembre 1944 l'intero 16° bat. SS rcn. Della 16<sup>a</sup> Divisione Reichsfuhrer SS, ad eccezione forse della 4<sup>a</sup> compagnia, che in quel periodo stava compiendo uno speciale corso di addestramento nella zona di Parma, è stato impiegato in 'azioni di rappresaglia' contro i civili italiani a seguito di attività partigiana. Detta azione è avvenuta nella zona di S. Martino - La Quercia (sud di Bologna). In seguito a questo massacro circa 800 donne e bambini sono rimasti uccisi".*

Fra i molti dettagli rappresentati (in questo caso anche nella dichiarazione sottoscritta da Legoll) un altro su cui richiamare l'attenzione è quello relativo alla circostanza che già il 23 ottobre 1944 era noto che a prendere parte all'azione furono la 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> compagnia del Battaglione Reder, e non invece la 4<sup>a</sup> compagnia; sul punto anche Kneissl afferma che il 4° "Squadrone" a quell'epoca si trovava nella zona

di Parma. Un altro dettaglio, in questo caso citato da Kneissl, che si è rivelato veridico è quello relativo alla circostanza che era stato anche impartito l'ordine di uccidere il bestiame (cfr., fra le altre, deposizione di Max Saalfrank, in data 12 marzo 1947, secondo cui *"il bestiame doveva essere razziato allo scopo di privare i partigiani di ogni possibilità di nutrirsi"*).

Va ulteriormente sottolineato che la deposizione di Kneissl non è riferita a "voci" o a notizie che egli semplicemente avrebbe "sentito dire".

Il teste infatti precisa: *"le mie dichiarazioni sono il risultato dei racconti uditi da altre persone ma questi racconti mi sono stati fatti da persone che hanno direttamente partecipato all'azione"*. Quindi, alla domanda *"come si chiamano le persone che vi hanno riferito questi racconti?"*, risponde: *"Le persone che io ora nominerò sono tutte appartenenti alla 2<sup>a</sup> compagnia ..."*; segue l'indicazione dei nominativi di Sillert (Szillat), Zimmermann, Frach e Bollet, Mayer (Meier), Dreschaler.

6.1.3. Le dichiarazioni dei citati testi Legoll e Kneissl, sulla esistenza di un ordine, proveniente dal Comando di Battaglione, di uccidere i civili, incluse donne e bambini, sono poi confermate in modo palese, come argomentato dal giudice di primo grado, dalle modalità in cui la strage fu realizzata.

Quali furono le esatte espressioni verbali con cui l'ordine di Reder fu impartito ai diretti subordinati è ormai impossibile accertare: ciò che conta è che tale ordine fu chiaramente percepito e compreso da coloro che lo avevano ricevuto. Se ne trae conferma anche dal comportamento successivo di Reder il quale, pur se, fra la fine di settembre ed i primi di



ottobre 1944, fu presente sui luoghi degli eccidi (nella sentenza del Tribunale militare di Bologna, del 31 ottobre 1951, si ritiene provato, in particolare, che egli, il 5 ottobre 1944, aveva il proprio comando in Cerpiano; Reder dichiara, nell'interrogatorio in data 23 febbraio 1951, che costituì un posto di Comando avanzato nella scuola di Cerpiano, dove giunse la mattina del 9 ottobre), non ebbe a muovere alcun rimprovero ai subordinati per la uccisione di donne e bambini, ma anzi rappresentò ai superiori l'operazione come un completo successo, ricevendone elogi e riconoscimenti, per sé e per i militari del suo reparto.

Può quindi anche ipotizzarsi che le parole pronunciate nell'occasione da Reder siano state di *"non aver riguardo per la popolazione civile"*; ma se così fu, è evidente che per i suoi interlocutori il senso palese di tali parole, avendo riferimento anche alle precedenti azioni di sterminio della popolazione civile compiute dalla stessa 16<sup>a</sup> Divisione SS, era quello di effettuare il massacro nei termini in cui poi fu effettuato.

Il significato delle parole deriva dal contesto e, nel contesto della operazione che veniva disposta nell'ambito del Battaglione ricognitori della 16<sup>a</sup> Divisione, due asserzioni sembrano davvero difficilmente confutabili.

La prima, secondo cui Reder, ufficiale determinato, sicuramente non propenso a esercitare in modo debole ed equivoco la propria autorità gerarchica, non può aver certo impartito ai subordinati ordini dal contenuto incerto (a volte può essere sufficiente un gesto, od una espressione mimica, per rendere inequivocabile il senso di parole che di

*dlm*

per sé lascino spazio ad interpretazioni diverse: cfr. dichiarazione di Musolesi Lucia, secondo cui *“questa mitragliatrice fu posta su un treppiedi, alla vista di ciò le due ragazze e le donne cominciarono a gridare e l’Ufficiale disse: ‘Nichts kaput’ vidi che l’ufficiale faceva l’occholino all’uomo che cominciò a sparare”*: chi potrebbe negare che mediante la suddetta espressione del volto, di per sé equivoca – ma non tale per il soldato addetto alla mitragliatrice, che ne comprese perfettamente il significato – sia stato impartito l’ordine di uccidere ? Cfr. inoltre dichiarazioni di Wilhelm Ernst Kusterer, sentito come testimone il 28 giugno 2004, secondo cui *“se veniva impartito un ordine inerente ad una operazione, tale ordine doveva essere chiaro. A mio parere non è possibile che un ordine sia così poco chiaro che i comandanti di squadra e di compagnia non sappiano esattamente cosa fare. Forse ciò potrebbe non essere chiaro alla truppa, ma lo sarebbe comunque ai comandanti di compagnia”*).

La seconda, relativa alla circostanza che in un reparto militare dell’Esercito tedesco (ed ancor più in una Divisione delle Waffen SS) non è assolutamente immaginabile che i comandanti delle singole unità (compagnie, plotoni, squadre) agissero in significativa difformità rispetto agli ordini ricevuti.

Quando poi il comportamento di tutte le unità operanti è, come nel caso di specie, assolutamente uniforme (ed il comportamento successivo del Comandante è di definitiva convalida delle condotte degli inferiori), appare indiscutibilmente provata l’esistenza di un ordine preventivo corrispondente alle condotte effettivamente tenute dai militari, e quindi di

un ordine di uccisione indiscriminata dei civili, compresi anziani, donne e bambini.

Tale ordine fu comunicato da Reder ai comandanti di compagnia la sera del 28 settembre 1944 e dai comandanti di compagnia ai propri subordinati nella stessa sera del 28 ovvero, come testimoniato da Legoll, la mattina del 29 settembre, prima che i reparti si muovessero dalle basi di partenza.

Legoll ha anche dichiarato che, secondo l'ordine loro impartito da Segelbrecht, l'uccisione indiscriminata dei civili era subordinata alla circostanza che i partigiani avessero sparato contro di loro mentre erano in marcia: tale specificazione è apparentemente in contrasto con la circostanza che in molte località si procedette allo sterminio delle popolazioni civili anche se i partigiani non erano in nessun modo presenti.

In realtà la dichiarazione di Legoll non appare incompatibile con il reale andamento delle operazioni. Anche ammettendo che l'ordine preventivamente impartito fosse quello di uccidere tutti i civili se fossero stati sparati dei colpi contro i soldati tedeschi, non appare possibile escludere che dei partigiani abbiano effettivamente fatto fuoco, poco dopo l'inizio dell'operazione e prima dei più aspri combattimenti avvenuti a Cadotto, contro i militari delle SS: a quel punto anche i reparti dislocati in altre località, o per aver udito i colpi di arma da fuoco, o per aver avuto notizie via radio, eseguirono di conseguenza l'ordine di uccidere ogni civile reperito nella zona delle operazioni.

Una tale possibile ricostruzione dei fatti nulla cambia rispetto alla valutazione sulla responsabilità degli imputati, considerata comunque la

manifesta criminalità di un ordine di uccidere civili, incluse donne e bambini, solo perché dimoranti in località (relativamente) prossime a quella dove si trovavano i partigiani che avevano compiuto azioni ostili contro militari nazisti.

6.1.4. La tesi difensiva, secondo cui non vi fu un ordine di procedere allo sterminio della popolazione civile, ma si trattò di danni inflitti durante il fuoco incrociato con i partigiani, nel caso in particolare di attacchi compiuti da lontano senza potersi prima accertare della identità degli occupanti di case o luoghi chiusi, contrasta anzitutto con le numerose testimonianze (di decine di italiani scampati, a volte in modo fortunoso, alla morte, ed anche di militari tedeschi ulteriori a Legoll e Kneissl: cfr. deposizione di Vysek Rudi del 13 marzo 1946, secondo cui *“davanti a questa casa giacevano due vecchie, che erano state ambedue fucilate. Ebbi immediatamente l'impressione che esse non erano state vittima del combattimento, ma persone che erano state fucilate in seguito. Pervenii a questa conclusione osservando la posizione dei cadaveri”*) secondo cui le uccisioni dei civili furono effettuate quasi sempre in modo deliberato, dopo averli fatti uscire dai luoghi in cui si trovavano ed averli allineati, ovvero condotti in un diverso luogo (appare sufficiente per tutti ricordare gli eccidi dell'oratorio di Ceprano e del cimitero di Casaglia, per la cui descrizione si richiama la motivazione della sentenza di primo grado); contrasta inoltre con una considerazione tratta dalla evidente sproporzione fra il grande numero dei civili uccisi ed il numero invece molto limitato delle perdite fra i militari tedeschi ed i partigiani.

Al riguardo non si può negare che nel corso dell'operazione "Marzabotto" vi furono dei combattimenti impegnativi per i militari tedeschi, ma ricondurre a questi anche uccisioni avvenute in luoghi distanti e dove non vi era alcuna presenza partigiana, risulta evidentemente inammissibile (cfr. sent. del tribunale militare territoriale di Bologna, 31 ottobre 1951, cit.: *"Nessun dubbio, per il Collegio, che il 29 ebbe inizio una grande operazione antipartigiana ... . Queste dunque la premesse di natura puramente militare; ma come per altri episodi nel corso dello svolgimento l'operazione perde la sua sostanza militare, per divenire terroristica nei danni degli indifesi"*).

Sulla base dei dati riportati nel bollettino della 14<sup>a</sup> armata, citato nella deposizione dei consulenti dr. Gentile e prof. Pezzino ed acquisito agli atti, risulta che negli scontri contro i partigiani i tedeschi ebbero in totale sette morti – oltre a 29 feriti di cui otto gravi – dei quali deve ritenersi che tre o quattro militari siano caduti a Cadotto, e i restanti in località Le Scope, presso Casaglia. Le perdite dei partigiani furono invece, secondo il prof. Pezzino, di una ventina di uomini.

Nel citato bollettino si specifica: *"sulla base delle intense ricognizioni condotte da settimane, unità della 16. SS Panzergrenadiere -Division, in concorso con reparti del reggimento Flak 105 e del battaglione volontari dell'est 1059, dopo due giorni di duri combattimenti nell'impervio sistema di fortificazioni appenninico, hanno circondato e annientato a nord-est di Vergato la brigata partigiana comunista 'Stella rossa' la quale si è difesa con accanimento. In particolare sono stati conseguiti i seguenti risultati: 718 nemici uccisi, tra cui 497 banditi e 221*

*dm*

fiancheggiatori delle bande. Il comandante di brigata Lupo ed almeno quindici comandanti di compagnia caduti ed identificati. 456 civili di sesso maschile catturati per essere inviati al lavoro obbligatorio. Sette località e casolari con complessivamente 174 edifici dati alle fiamme”.

Appare al riguardo decisivo, per una conferma indiscutibile degli effettivi caratteri della operazione compiuta a Marzabotto, riportare i nominativi, e le date di nascita e di morte, delle 221 più giovani vittime (il più grande era nato il 30 gennaio 1931 ed aveva quindi tredici anni) decedute nei comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana (come risulta nella documentazione ufficiale acquisita presso i rispettivi comuni) nei giorni 29 settembre – 5 ottobre 1944.

I bambini uccisi e di seguito elencati corrispondono quindi alle 221 persone che nel Bollettino sulla operazione sono indicate alla voce “fiancheggiatori” (“bandenhelfer” nell’originale in lingua tedesca acquisito all’udienza del 26 ottobre 2006): anche in questo caso un modo ipocrita e disumano per indicare piccole vittime innocenti che non si vede quale attività di “fiancheggiamento” avrebbero mai potuto compiere.

Va sottolineato che, dei bambini uccisi, 22 avevano meno di un anno, 80 avevano meno di cinque anni e 172 avevano meno di dieci anni.

N.	Nome e Cognome	Data di nascita	Data del decesso	Luogo del decesso
1	Tito LOLLI	06/09/1944	29/09/1944	Salvaro Creda
2	Roberto IUBINI	05/09/1944	29/09/1944	Caprara
3	Giovanni LAFFI	02/09/1944	30/09/1944	Colulla di Sotto
4	Anna Maria FERRETTI	23/08/1944	29/09/1944	Quercia

5	Franco PASELLI	20/08/1944	29/09/1944	San Martino
6	Teresa DAINI	19/08/1944	29/09/1944	Casaglia
7	Massimo LAFFI	09/06/1944	30/09/1944	Colulla di Sotto
8	Iole MARCHI	09/06/1944	30/09/1944	Abelle
9	Mario MOSCHETTI	03/06/1944	29/09/1944	Caprara
10	Luigi PASELLI	03/06/1944	29/09/1944	Casaglia
11	Maria PASELLI	03/06/1944	29/09/1944	Casaglia
12	Vittoria MOSCHETTI	20/05/1944	29/09/1944	San Martino
13	Mirella LAFFI	19/04/1944	29/09/1944	Casaglia
14	Giorgio BENASSI	11/03/1944	29/09/1944	Albergana
15	Luigi PEDRIALI	09/03/1944	04/10/1944	Ca' Beguzzi
16	Paolo LAVA	15/01/1944	29/09/1944	Casaglia
17	Lucia LANZARINI	07/01/1944	29/09/1944	Caprara
18	Gabriella NANNI	04/01/1944	29/09/1944	Cadotto
19	Valter CARDI	/1944	29/09/1944	Salvaro Creda
20	Idalba GAMBERINI	29/12/1943	29/09/1944	Cadotto
21	Maria Luisa RIDOLFI	16/12/1943	29/09/1944	San Martino
22	Bruno TONELLI	07/11/1943	29/09/1944	Canaglia
23	Franco CASTAGNARI	01/07/1943	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
24	Vittoria MIGLIORI	26/05/1943	29/09/1944	Vallego di Sopra
25	Alberto CARDI	22/05/1943	29/09/1944	Salvaro Creda
26	Franca FIORI	28/03/1943	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
27	Elena LOLLI	12/03/1943	29/09/1944	Salvaro Creda
28	Maria Rosa VENTURA	/1943	29/09/1944	Salvaro Creda

*Handwritten signature*

29	Giovanni CERI	17/09/1942	29/09/1944	Canaglia
30	Claudio PASELLI	05/09/1942	29/09/1944	Canaglia
31	Giovanna BENINI	29/08/1942	29/09/1944	Canaglia
32	Gaudenzio ACQUAVIVA	27/08/1942	30/09/1944	Sperticano
33	Bruna SABBIONI	16/07/1942	29/09/1944	Canaglia
34	Bianca COMASTRI	15/07/1942	29/09/1944	Salvaro Creda
35	Bruna MUSOLESI	04/06/1942	29/09/1944	Caparra
36	Annita SANDRI	24/05/1942	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
37	Clara VENTURA	23/05/1942	29/09/1944	Caparra
38	Anna GHERARDI	10/05/1942	29/09/1944	Cerpiano
39	Francesco LAFFI	07/05/1942	29/09/1944	Canaglia
40	Claudio FERRETTI	14/04/1942	29/09/1944	Quercia
41	Paolo TEDESCHI	14/04/1942	29/09/1944	Canaglia
42	Lea FIORI	22/03/1942	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
43	Lucia DAINI	09/03/1942	29/09/1944	Canaglia
44	Vilma GAMBERINI	18/02/1942	29/09/1944	Cadotto
45	Elisa BARNABA'	01/01/1942	29/09/1944	Maccagnano
46	Paolina TONDI	16/12/1941	29/09/1944	Caparra
47	Anna GANDOLFI	15/11/1941	29/09/1944	Salvaro Creda
48	Anna Rosa SASSI	25/10/1941	29/09/1944	Prunaro di Sotto
49	Damiano PIRINI	27/09/1941	30/09/1944	Cerpiano
50	Anna MASSA	19/08/1941	29/09/1944	Canaglia
51	Marisa AMICI	10/08/1941	30/09/1944	Roncadelli
52	Anna PASELLI	26/07/1941	29/09/1944	San Martino

*Handwritten signature*



53	Lina MIGLIORI	05/07/1941	29/09/1944	Vallego di Sopra
54	Pietro LAFFI	25/05/1941	30/09/1944	Colulla di Sotto
55	Agostina LORENZINI	25/05/1941	29/09/1944	San Martino
56	Adriana PACCHI	05/05/1941	29/09/1944	Caparra
57	Giuseppina CERI	23/03/1941	29/09/1944	Canaglia
58	Adriana FIORI	15/03/1941	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
59	Marcella LORENZINI	27/01/1941	29/09/1944	San Martino
60	Marta STEFANI	/1941	29/09/1944	Roncadelli
61	Franco OLEANDRI	/1941	29/09/1944	Cerpiano
62	Pietro LORENZINI	24/11/1940	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
63	Alberto TONELLI	28/10/1940	29/09/1944	Canaglia
64	Elisa LOLLI	08/10/1940	29/09/1944	Salvaro Creda
65	Irene SABBIONI	16/09/1940	29/09/1944	Canaglia
66	Maria Luisa GAMBERINI	04/09/1940	29/09/1944	Cadotto
67	Domenico OLEANDRI	14/07/1940	29/09/1944	Carpiano
68	Giuseppe ROSSI	06/06/1940	29/09/1944	Cerpiano
69	Marino MIGLIORI	11/05/1940	29/09/1944	Vallego di Sopra
70	Maria GANDOLFI	02/05/1940	29/09/1944	Salvaro Creda
71	Zeno TEDESCHI	28/03/1940	29/09/1944	Canaglia
72	Adolfo FERRETTI	13/03/1940	29/09/1944	Quercia
73	Paola PIZZOLI	/1940	29/09/1944	San Martino
74	Ugo VENTURA	30/12/1939	29/09/1944	Salvaro Creda
75	Gaetano STEFANELLI	17/12/1939	29/09/1944	Prunaro di Sopra
76	Franca PEDRIALI	15/11/1939	04/10/1944	Ca' Beguzzi

*Ami*

77	Giuseppe DAINI	01/11/1939	29/09/1944	Canaglia
78	Vincenzo SOLDATI	14/10/1939	29/09/1944	Canaglia
79	Clara LORENZINI	05/10/1939	29/09/1944	San Martino
80	Gabriele PEDRIALI	29/09/1939	04/10/1944	Ca' Beguzzi
81	Augusto LORENZINI	11/09/1939	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
82	Enrica Maria MACCHELLI	07/09/1939	29/09/1944	Salvaro Creda
83	Livia ROSA	03/06/1939	29/09/1944	Cadotto
84	Gianna SASSI	02/06/1939	29/09/1944	Prunaro di Sotto
85	Maria BENINI	17/05/1939	29/09/1944	Canaglia
86	Nello BEVILACQUA	12/05/1939	29/09/1944	Maccagnano
87	Ildegarda NATALINI	01/05/1939	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
88	Bruno IUBINI	21/04/1939	29/09/1944	Caparra
89	Amedeo Ugo LOLLINI	01/04/1939	29/09/1944	Salvaro Creda
90	Giacomo TONDI	26/03/1939	29/09/1944	Caparra
91	Cleto MUSOLESI	22/02/1939	29/09/1944	Monzuno
92	Demetrio LAFFI	16/02/1939	30/09/1944	Colulla di Sotto
93	Franco MIGLIORI	11/02/1939	29/09/1944	Vallego di Sopra
94	Cesare FIORI	08/01/1939	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
95	Carlo BERTUCCI	/1939	29/09/1944	San Martino
96	Ivana MONTECRISTI	/1939	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
97	Luisa ACACCI	/1939	29/09/1944	Maccagnano
98	Giuseppe OLEANDRI	22/11/1938	29/09/1944	Cerpiano
99	Martino PIRINI	03/11/1938	30/09/1944	Cerpiano
100	Giovanna TONELLI	03/11/1938	29/09/1944	Canaglia

*Handwritten signature*

101	Alfredo FABRIS	26/10/1938	29/09/1944	Cerpiano
102	Lina RUGGERI	09/10/1938	29/09/1944	Canaglia
103	Gabriella ANGIOLINI	23/08/1938	30/09/1944	Colulla di Sotto
104	Dina LOLLI	13/08/1938	29/09/1944	Salvaro Creda
105	Cesare LUCCARINI	09/08/1938	29/09/1944	San Martino
106	Riccardo PIRETTI	01/07/1938	29/09/1944	Canaglia
107	Arrigo LAFFI	24/06/1938	29/09/1944	Canaglia
108	Ilia LAVA	24/06/1938	29/09/1944	Canaglia
109	Paola PASSARINI	29/03/1938	29/09/1944	San Martino
110	Franco LAFFI	22/03/1938	29/09/1944	Canaglia
111	Italo LAFFI	17/03/1938	30/09/1944	Colulla di Sotto
112	Adalgisa TEDESCHI	13/02/1938	29/09/1944	Canaglia
113	Anna LANZARINI	22/01/1938	29/09/1944	Caparra
114	Rosanna LANZARINI	22/01/1938	29/09/1944	Caparra
115	Zaira BUGANE'	21/01/1938	29/09/1944	Canaglia
116	Rosina GAMBERINI	21/01/1938	29/09/1944	Cadotto
117	Guido DAINI	16/01/1938	29/09/1944	Canaglia
118	Graziella ROMANELLI	/1938	29/09/1944	Vallego di Sopra
119	Carlo BARNABA'	/1938	29/09/1944	Maccagnano
120	Mario VALDISERRA	23/12/1937	29/09/1944	Cerpiano
121	Pierino CALZOLARI	20/11/1937	29/09/1944	Caparra
122	Martina FERRETTI	11/11/1937	30/09/1944	Montorio
123	Anna MIGLIORI	31/10/1937	29/09/1944	Vallego di Sopra
124	Silvio OLEANDRI	02/09/1937	29/09/1944	Cerpiano

*Handwritten signature*

125	Giovanna SABBIONI	26/08/1937	29/09/1944	Canaglia
126	Giorgio LAFFI	20/08/1937	29/09/1944	Canaglia
127	Dario PACCHI	25/05/1937	29/09/1944	Caparra
128	Primo LAFFI	11/05/1937	30/09/1944	Colulla di Sotto
129	Cesarina M. GANDOLFI	14/03/1937	29/09/1944	Salvaro Creda
130	Vito VANNINI	/1937	29/09/1944	Canaglia
131	Lucia NANNI	09/12/1936	29/09/1944	Cadotto
132	Alfredo SANDRI	10/11/1936	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
133	Anna Maria FIORI	09/11/1936	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
134	Lodovico VANNINI	29/10/1936	29/09/1944	Caparra
135	Giuseppina TONDI	28/10/1936	29/09/1944	Caparra
136	Ferdinando ROSA	24/10/1936	29/09/1944	Cadotto
137	Rossana PIRINI	12/10/1936	30/09/1944	Cerpiano
138	Dante CINCINNATI	14/09/1936	29/09/1944	Scope di Canaglia
139	Armando MIGLIORI	18/08/1936	29/09/1944	Vallego di Sopra
140	Vittorio TONELLI	12/08/1936	29/09/1944	Marzabotto
141	Giuseppe IUBINI	26/06/1936	29/09/1944	Caparra
142	Mario MASSA	15/05/1936	29/09/1944	Canaglia
143	Emilio FANTI	14/05/1936	29/09/1944	Ca' Veneziani
144	Domenico PIRETTI	16/02/1936	29/09/1944	Canaglia
145	Dario FERRETTI	18/01/1936	30/09/1944	Montorio
146	Ersilio RIGHI	05/01/1936	29/09/1944	Salvaro Creda
147	Lucio MENGOLI	/1936	29/09/1944	San Martino
148	Nara MONTECRISTI	/1936	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto

*Ami*

149	Maria PAGANELLI	/1936	29/09/1944	Colulla di Sopra
150	Anna LORENZINI	/1936	29/09/1944	San Martino
151	Gino BARNABA'	/1936	29/09/1944	Maccagnano
152	Ersilia FERRETTI	28/12/1935	29/09/1944	Quercia
153	Natale CALZOLARI	24/12/1935	29/09/1944	Caparra
154	Lena MONTI	07/11/1935	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
155	Fernando LAFFI	31/10/1935	30/09/1944	Colulla di Sotto
156	Anna Maria AMICI	09/09/1935	30/09/1944	Roncadelli
157	Alberto NANNI	31/08/1935	29/09/1944	Pernizzo
158	Giancarlo ANGIOLINI	29/08/1935	30/09/1944	Colulla di Sotto
159	Luciano PACCHI	22/08/1935	29/09/1944	Caparra
160	Rita LUCCARINI	24/07/1935	29/09/1944	San Martino
161	Maria PETRIZZI	20/07/1935	29/09/1944	Vallego di Sopra
162	Giovanna FABRIS	14/07/1935	29/09/1944	Cerpiano
163	Augusta LORENZINI	02/06/1935	29/09/1944	Marzabotto
164	Celestino GANDOLEI	19/05/1935	29/09/1944	Salvaro Creda
165	Imelde GAMBERINI	18/05/1935	29/09/1944	Cadotto
166	Corrado ROSA	22/03/1935	29/09/1944	Cadotto
167	Lucia TESTI	20/03/1935	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
168	Giuseppina PIRINI	18/03/1935	30/09/1944	Cerpiano
169	Celestina CINCINNATI	11/03/1935	29/09/1944	Scope di Canaglia
170	Dino VANNINI	22/02/1935	29/09/1944	Canaglia
171	Agostino SANDRI	19/02/1935	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
172	Emma IUBINI	27/10/1934	29/09/1944	Caparra

173	Enrico FIORI	11/08/1934	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
174	Adriana SABBIONI	27/07/1934	29/09/1944	Canaglia
175	Maria TONELLI	12/02/1934	29/09/1944	Canaglia
176	Antonio TONDI	17/01/1934	29/09/1944	Caparra
177	Giorgio MENGOLI	/1934	29/09/1944	San Martino
178	Anna Rosa ASTRALI	05/11/1933	29/09/1944	Caparra
179	Bruno ZEBRI	24/10/1933	30/09/1944	Marzabotto
180	Sergio FIORI	02/10/1933	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
181	Giancarlo FERRETTI	26/09/1933	30/09/1944	Montorio
182	Arrigo BARBIERI	08/09/1933	29/09/1944	Canaglia
183	Aurelio FERRETTI	29/08/1933	29/09/1944	Quercia
184	Giorgio IUBINI	23/08/1933	29/09/1944	Caparra
185	Marisa BUGANE'	18/08/1933	29/09/1944	Ca' Beguzzi
186	Ezio BALDAZZI	02/08/1933	29/09/1944	Lastra di Montorio
187	Dino LAFFI	20/07/1933	30/09/1944	Colulla di Sotto
188	Anna ROSSI	14/07/1933	29/09/1944	Salvaro Creda
189	Alfredo MACCHELLI	25/06/1933	29/09/1944	Salvaro Creda
190	Armando LAFFI	23/06/1933	30/09/1944	Colulla di Sotto
191	Agostino DANI	18/05/1933	29/09/1944	Cadotto
192	Enzo PIRETTI	31/03/1933	29/09/1944	Canaglia
193	Giuseppe GANDOLFI	19/03/1933	29/09/1944	Salvaro Creda
194	Giuseppe GRANI	12/03/1933	29/09/1944	San Martino
195	Armando ROSA	24/02/1933	29/09/1944	Cadotto
196	Maria Concetta MOSCHETTI	07/12/1932	29/09/1944	Caparra

*dm*

197	Teresa PIRETTI	04/11/1932	29/09/1944	Cerpiano
198	Luciano RICOLINI	01/11/1932	29/09/1944	San Martino
199	Argentina TONELLI	29/09/1932	29/09/1944	Canaglia
200	Pietro ROVIGO	24/09/1932	30/09/1944	Sperticano
201	Vittorina BARBIERI	14/07/1932	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
202	Marta PIRINI	03/07/1932	30/09/1944	Cerpiano
203	Nerina PALMIERI	/1932	29/09/1944	Salvaro Creda
204	Gina CARDI	17/05/1932	29/09/1944	Salvaro Creda
205	Anna LUCCARINI	21/06/1932	29/09/1944	San Martino
206	Vittorina LANZARINI	14/06/1932	29/09/1944	Caparra
207	Luigi LUCCARINI	21/06/1932	29/09/1944	San Martino
208	Otello SABBIONI	20/04/1932	29/09/1944	Canaglia
209	Gino STEFANELLI	15/01/1932	29/09/1944	Prunaro di Sopra
210	Luigia TIVIROLI	02/08/1932	29/09/1944	Prunaro di Sopra
211	Germano NADALINI	02/10/1931	29/09/1944	San Giovanni Di Sotto
212	Anselmo TOMESANI	01/01/1931	29/09/1944	Roncadelli
213	Marta TONDI	29/07/1931	29/09/1944	Caparra
214	Alfredo TONELLI	20/06/1931	29/09/1944	Marzabotto
215	Linda VENTURA	24/12/1931	29/09/1944	Caparra
216	Bruno BECCACCIA	14/06/1931	29/09/1944	Casone di Riomoneta
217	Marino BRUNETTI	16/10/1931	29/09/1944	San Martino
218	Francesco FIOGCHI	09/05/1931	29/09/1944	Caparra
219	Lucia IUBINI	30/11/1931	29/09/1944	Caparra
220	Marina LAFFI	17/02/1931	30/09/1944	Coluffa di Sotto

*Handwritten signature*

221	Rina ZAGNONI	30/01/1931	30/09/1944	Roncadelli
-----	--------------	------------	------------	------------

6.1.5. Secondo una tesi difensiva i fatti di Marzabotto sarebbero riconducibili a iniziative individuali, diversificate in ragione dei luoghi e delle attitudini personali, mentre gli ordini impartiti erano del tutto generici e ciascun gruppo, a seconda delle circostanze, dava ad essi diversa interpretazione: a riprova di tale affermazione si ricordano i casi in cui i militari delle SS non mostrarono crudeltà verso la popolazione, ciò che smentirebbe l'univocità di intenti asserita nella sentenza di primo grado.

Al riguardo va ribadito che nel processo in esame, come anche in analoghi procedimenti relativi a stragi naziste avvenute in Italia nel 1944, sono emerse testimonianze di italiani sopravvissuti, secondo cui, in qualche caso, i soldati delle SS consentirono alle vittime designate di salvarsi la vita, dimostrando sentimenti di umanità e di pietà nei confronti dei civili che avrebbero dovuto uccidere.

Ciò non dimostra certo l'inesistenza di un piano di sistematico sterminio. Dimostra soltanto che le indagini relative a tali fatti sono state compiute senza prevenzione e senza mettere in disparte deposizioni favorevoli ai militari tedeschi (e ciò costituisce anche una conferma della attendibilità delle testimonianze che invece consentono di ricostruire i dettagli dei massacri): così, solo a titolo di esempio, se può certamente ritenersi credibile la deposizione del teste Leoni Lautizi Franco, relativa alla circostanza che uno o due giorni dopo il suo ferimento, avvenuto il 1° ottobre 1944, egli ricevette le prime cure da un militare tedesco, va anche



ritenuto credibile il medesimo teste quando dichiara che lo stesso giorno primo ottobre i soldati tedeschi uccisero la nonna e la madre incinta e, durante il successivo tragitto, prima di ricevere le cure, aveva visto in una fossa una donna morta con un bambino, anch'esso morto, e ancora un bambino piccolo morto legato a un palo "a mò di spaventapasseri".

Pertanto, anche se ogni persona umana preferirebbe credere che gli episodi più agghiaccianti ricordati dai testi risentano di rielaborazioni successive che abbiano portato, anche in buona fede, a rendere ancora più drammatica una realtà comunque disumana, appare davvero difficile ritenere non integralmente credibili deposizioni, come quella del teste in ultimo citato, in cui si riferiscono, senza alcuna reticenza, anche i gesti di pietà compiuti dai militari tedeschi.

Anche tra i militari delle SS è necessario quindi operare, come in ogni comunità umana, delle distinzioni. Agli estremi, ve ne erano alcuni che, da autentici sadici, agivano traendo piacere per le sofferenze provocate: come ad esempio il caporale Mayer (Meier) che, secondo la testimonianza di Kneissl, confermata da quella di alcuni dei sopravvissuti, dopo aver lanciato una bomba a mano dentro l'oratorio di Cerpiano, in cui erano rinchiusi decine di donne e bambini, li lasciò agonizzare tutta la notte, *"per far soffrire, come più tardi si vantò, queste persone un po' di più"*, e solo il mattino successivo tornò ad uccidere, con le armi leggere, quelli rimasti in vita (ciò che non impedì comunque a tre di loro di salvarsi, tra cui la maestra Benni di cui tra poco si dirà); vanno ricordate inoltre anche le deposizioni di Franco Brizzi, Maria Tidirolì e Antonio Tondi, che hanno tutti raccontato di bambini di pochi mesi di età lanciati

in aria e centrati a colpi di fucile; il teste Tondi ha aggiunto di aver appreso dal padre che questi aveva assistito da un nascondiglio alla uccisione della moglie e di sette figli: i tedeschi avevano prima ucciso i figli e solo all'ultimo la madre, in modo che questa, prima di morire, potesse assistere alla uccisione dei suoi figli; la teste Tidioli ha ricordato ancora come il nonno, un uomo di ottantadue anni, fu sollevato di peso e gettato vivo in un pagliaio in fiamme; il teste Giorgio Ugolini ha invece raccontato che *"in tale occasione vidi che un soldato tedesco, afferrato brutalmente un bambino, lo scagliò lontano e poi gli scaricò contro una raffica di mitra. Non posso dire, in verità, se il bambino rimase ucciso"*.

Tra i militari più indifferenti alle altrui sofferenze deve essere annoverato naturalmente lo stesso Reder, che, nella sentenza del Tribunale militare territoriale di Bologna del 31 ottobre 1951, fu definito come "criminale in occasione della guerra", nel senso che *"egli nella guerra trovò le condizioni più idonee per l'esplosione di quegli istinti criminali propri della sua indole"*. Quale fosse il livello morale di Reder e di molti dei militari suoi collaboratori è d'altro canto testimoniato nel modo più palese dalle testimonianze relative alle violenze sessuali realizzate, sotto l'esplicita minaccia di morte, a Cerpiano, a danno di Antonietta Benni, Cincinnati Cleofe, Cincinnati Lina, Venturi Cesarina: lo stesso Reder, all'udienza del 28 settembre 1951, dinanzi al tribunale militare di Bologna, dichiarava al riguardo di aver bevuto molto e di non ricordare, ma precisava di non poter escludere di aver compiuto atti di libidine su una delle predette (cfr. sent. tribunale militare di Bologna, 31 ottobre 1951, cit.: *"Reder è l'uomo che toccando il fondo della bassezza*

*morale (vedensi le deposizioni Benni e Cincinnati) ha in Cerpiano abusato e consentito ai suoi uomini ed ufficiali di abusare di donne che da poco tempo erano state estratte di sotto ai mucchi dei cadaveri dei propri amici, genitori, parenti trucidati in massa") .*

Altri militari invece, presumibilmente soprattutto fra i più giovani ed arruolati, nell'ultima fase della guerra, tramite la leva obbligatoria, non avevano del tutto smarrito ogni sentimento di umanità (anche se qualche intervento ispirato ad intenti di pietà non sempre andò a buon fine: cfr. deposizione di Gino Chirici, secondo cui *"mia figlia ... fu individuata e fatta segno a scariche varie che la colpirono al gomito sinistro. Si buttò in un fosso e quivi rimase. Fu trovata dai tedeschi che la portarono alla Gardella e la medicarono. Più tardi però venne uccisa nel modo che dirò"*). Appare d'altro canto evidente che la diversa inclinazione dei comandanti delle singole pattuglie non poteva non riflettersi sulle modalità più o meno crudeli della esecuzione delle vittime.

Occorre inoltre considerare che la accertata sussistenza di un piano preventivo, e di un ordine trasmesso tramite la via gerarchica, di uccidere indiscriminatamente i civili delle località in questione, non appare affatto incompatibile con l'esistenza, nell'ambito dei reparti militari cui appartenevano gli imputati, di un certo margine di discrezionalità, della possibilità cioè di agire di iniziativa, quando ciò fosse ritenuto necessario dal militare di grado più elevato presente *in loco* (non deve così ritenersi contraddittorio quanto dichiarato da Legoll, secondo cui mentre il Capitano Segelbrecht, comandante della 1<sup>a</sup> compagnia, verso le ore 8.00 del 29.9.1944 aveva personalmente ordinato l'uccisione di "circa trenta

civili in tutto, due dei quali erano vecchi, ed il resto donne e bambini", successivamente, in una casa colonica, "trovammo 15-20 donne e bambini e un civile e li arrestammo. Essi furono fatti marciare con noi per circa 15 minuti quando incontrammo il comandante della 1<sup>a</sup> compagnia Obersturmführer Segelbrecht e il comandante della 5<sup>a</sup> compagnia Obertsturmführer Saalfang (Saalfrank), e quest'ultimo ci ordinò di condurre con noi questa gente per qualche chilometro e poi di rilasciarli. Ciò fu fatto".

Così, la scelta di inseguire o meno dei civili in fuga non poteva che essere effettuata in concreto dai militari operanti, in relazione alla distanza dei fuggitivi, all'esistenza o meno di zone boschive in cui avrebbero potuto rifugiarsi, all'opportunità o meno di sospendere per il tempo necessario il cammino in direzione degli obiettivi che era stato ordinato di raggiungere (fra le molteplici dichiarazioni relative a casi in cui i militari tedeschi spararono su civili in fuga, a volte dopo averli inseguiti, cfr. quella di Julien Legoll del 1 novembre 1944: "Dopo una marcia di circa mezz'ora vedemmo tre donne e tre o quattro bambini che scappavano via da noi./ Non appena essi furono individuati, il sottufficiale incaricato del comando del plotone mitraglieri di fanteria Underscharführer Wolf diede l'ordine di sparare su di loro tutti./ Due militari di cui non posso ricordare i nomi, corsero al loro inseguimento e li vidi sparare su di essi da una distanza di 10-20 metri. Successivamente uno di questi due militari fu incaricato di accertarsi del loro decesso, ma essi erano tutti morti e i loro cadaveri furono lasciati a terra dove erano caduti. Ciò accadde verso le ore 8.30").

La stessa circostanza che alcuni dei civili (le cui deposizioni sono acquisite al presente processo) si siano potuti salvare in quanto creduti morti insieme alle altre vittime, dopo il mitragliamento e/o il lancio di bombe a mano, dimostra che il controllo sul decesso dei civili (con l'eventuale colpo di grazia inferto ai sopravvissuti) era più o meno accurato nelle diverse occasioni in cui interi gruppi di civili furono trucidati. Ma ciò non perché non vi fosse un ordine indiscriminato di uccidere i civili, ma perché è ovvio che l'interesse militare a controllare l'avvenuto decesso era evidentemente secondario, trattandosi dopotutto di persone inermi, che non potevano costituire in nessun modo un pericolo per le operazioni belliche; certamente il controllo sulla effettiva morte delle persone colpite diventava più scrupoloso quando concerneva dei partigiani armati.

L'operazione di Marzabotto, in altre e crude parole, aveva la finalità, da un lato, di contrastare le formazioni partigiane, dall'altro di uccidere un grandissimo numero di persone, senza distinzioni di sesso o di età, e per far ciò, considerati i limiti spaziali e temporali dell'intervento militare, il metodo più efficace non era quello di impiegare attenzioni e tempo all'omicidio di ogni civile preso come singolo, ma di colpire soprattutto là dove ci fossero comunità e famiglie numerose che contribuivano significativamente al macabro "conteggio" delle vittime (particolarmente toccante è la strage della famiglia Laffi: di diciassette componenti, in gran parte donne e bambini, rimasero in vita solo due; v. deposizione di Laffi Ferruccio e Laffi Mario: "il padre fu fatto assistere

MP

*alla scena terrificante della morte di tutta la famiglia e poi ucciso anche lui").*

Vi è d'altro canto un episodio, riferito e ritenuto attendibile dal prof. Pezzino (secondo cui nella zona della quinta compagnia alcuni civili furono liberati dopo che una donna, che parlava un buon tedesco, ebbe a lungo discusso con il comandante delle SS: da identificare nel Saalfrank, che riferisce infatti di una tale vicenda nella deposizione in data 12 marzo 1947; l'episodio è peraltro citato anche dal teste Legoll), che non dimostra affatto che non fosse stato impartito l'ordine di uccidere i civili.

La circostanza che la signora in questione abbia dovuto insistere a lungo con il Saalfrank dimostra al contrario che tale ordine vi era (non si comprenderebbe altrimenti quale dovesse essere l'oggetto della discussione), ma, come è normale nell'ordinamento militare, non precludeva ai comandanti sul campo la possibilità di agire di iniziativa, per cui, nei margini di una certa ineliminabile discrezionalità, poteva essere deciso, in casi specifici, che non si procedesse alla esecuzione di determinate persone (non può peraltro escludersi che Saalfrank, che riferisce di aver installato, proprio nella località in cui i suddetti civili furono liberati, una stazione radio, abbia chiesto al magg. Reder di poter derogare, in quella circostanza, all'ordine ricevuto e sia stato espressamente autorizzato in tal senso).

6.1.6. Quanto alla progettazione e costruzione di un campo per i prigionieri, questa non esclude affatto che l'intenzione decisa e programmata dell'azione fosse lo sterminio fisico della popolazione civile. Premesso infatti che coloro che venivano identificati come

partigiani erano comunque immediatamente passati per le armi, il campo per prigionieri poteva servire soltanto per la custodia di adulti maschi, da utilizzare come ostaggi o da inviare in Germania nei campi di lavoro (nel Bollettino sulla operazione risulta infatti che 456 civili di sesso maschile furono catturati per essere inviati al lavoro obbligatorio).

Ciò dimostra quindi soltanto che anche in questo caso le SS avrebbero adoperato il cinico e spietato criterio utilizzato nei più conosciuti campi di sterminio: la selezione fra i soggetti utili al lavoro (mantenuti, provvisoriamente, in vita, in vista del loro sfruttamento per la produzione bellica) e quelli inadatti al lavoro (bambini, invalidi, anziani), che venivano invece immediatamente eliminati (cfr. comunicazione al Tribunale militare della Spezia in data 27.10.2006, della teste Monti Giovanna: *“divisero in due gruppi i prigionieri, un gruppo di uomini giovani ed abili, il secondo gruppo di anziani ed invalidi; essendo mio padre in licenza per malattia venne messo nel secondo gruppo e considerato invalido; aveva appena 37 anni; coloro che facevano parte di questo secondo gruppo furono in seguito uccisi”).*

Con la paradossale conseguenza, peraltro, nel caso di specie, che un adulto, pur appartenente alle formazioni partigiane, ma trovato senza armi e senza segni riconoscibili, avrebbe potuto essere inviato al campo per i prigionieri e salvarsi, almeno per il momento, la vita, mentre i bambini, gli anziani e le donne non avevano alcuna possibilità di scampo, in quanto la loro vita non aveva alcun interesse per la macchina bellica tedesca.

**6.2. La responsabilità per concorso nel reato.** Nella sentenza di primo grado si afferma che la responsabilità dei militari sottoposti a

giudizio può essere dichiarata o per la accertata partecipazione di essi ad almeno un omicidio, ovvero per aver essi ricoperto, quali ufficiali o sottufficiali, un incarico di comando, nell'ambito del Battaglione, così da aver partecipato alla fase della organizzazione e pianificazione dell'eccidio, o da aver comunque contribuito, sotto la forma del concorso morale, alla sua realizzazione, trasmettendo alla truppa gli ordini manifestamente criminosi ricevuti dai superiori.

Secondo i difensori degli imputati, invece: la mera presenza degli imputati nella zona delle operazioni (ovvero, per Albers, la presenza accanto al Comandante Reder) non è sufficiente per l'affermazione della responsabilità penale; anche il grado rivestito non può assurgere a prova della partecipazione alle stragi di Marzabotto, neppure sotto il profilo concorsuale; con riguardo ai comandanti di plotone o di squadra, non sussiste prova della conoscenza degli ordini, sulle modalità esecutive dell'operazione, che dal Reder furono impartiti ai comandanti di compagnia (manca infatti la prova che gli ordini di Reder, come ricostruiti dal tribunale militare, siano stati trasmessi senza modifiche o cambiamenti agli inferiori gerarchici).

6.2.1. La questione giuridica che la difesa pone è quindi in definitiva la seguente: possono gli imputati essere considerati responsabili del reato di cui sono accusati, pur non essendo stato provato che essi abbiano ucciso personalmente, od ordinato di uccidere, almeno una delle vittime ?

Al riguardo, va rilevato che agli imputati nel presente procedimento non è contestato di aver cagionato direttamente la morte di una, o più, delle persone indicate nel capo di imputazione, ma piuttosto del concorso



nel reato continuato di violenza con omicidio, con riferimento non soltanto alle persone uccise dai militari dipendenti, ma a tutti i civili che in quei giorni trovarono morte violenta nella zona di Marzabotto.

Risolutiva è quindi la verifica circa l'esistenza dei requisiti del concorso di persone nel reato, che il giudice di primo grado risolve in senso positivo, con motivazione che questa Corte condivide pienamente e che è richiamata come parte integrante anche della presente sentenza.

In termini generali, la giurisprudenza più recente ha affermato, quanto all'accertamento del nesso causale nei casi di concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p., che, fra i requisiti strutturali del concorso di persone vi è quello che il contributo atipico del concorrente abbia avuto una reale efficacia causale, sia stato condizione "necessaria" per la concreta realizzazione del fatto criminoso, secondo un modello unitario ed indifferenziato, ispirato allo schema della *condicio sine qua non*, proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate. Così che il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale, secondo il classico modello condizionalistico, costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente (v. Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino).

Alla stregua dei predetti criteri di diritto, va condiviso il criterio utilizzato dal giudice di primo grado, ovvero di ritenere responsabili, in ordine al reato indicato in imputazione, tutti gli ufficiali e sottufficiali, investiti di funzioni di comando, che parteciparono all'operazione del 29 settembre 1944 e giorni successivi.

Ai fini dell'accertamento del nesso di causalità va considerato che il contributo fornito dagli imputati ai fini della realizzazione dell'evento si estrinseca (come sostenuto dall'accusa, ciò che sarà oggetto di specifica verifica con riguardo a ciascuno di essi, dovendosi in particolare considerare a parte la posizione di Spieler e Stockinger, e, sotto diverso aspetto, di Albers) nella partecipazione alla operazione del 29 settembre 1944, quali appartenenti, in un ruolo gerarchico corrispondente al grado di ufficiale o sottufficiale rivestito, ad una delle unità che agirono nelle località in cui furono compiute uccisioni indiscriminate di uomini, donne e bambini, e furono date alle fiamme numerose abitazioni civili.

Non vale quindi ad escludere il nesso di causalità la circostanza che non risulti provata la partecipazione diretta di ognuno dei diversi imputati almeno ad uno degli omicidi compiuti quel giorno.

Ai fini di una valutazione giuridica corretta, con riguardo in primo luogo alla sussistenza del nesso di causalità, occorre infatti chiedersi: se i soggetti oggi imputati si fossero rifiutati di prestare obbedienza all'ordine manifestamente criminoso impartito da Reder, la strage dei civili si sarebbe realizzata in termini del tutto identici, così che sostanzialmente la loro scelta personale di adesione agli ordini ricevuti può essere considerata del tutto indifferente rispetto al verificarsi degli eventi ?

Al riguardo, è certo che una scelta (doverosa, anche alla luce della normativa, internazionale ed interna, in vigore all'epoca dei fatti: in part. l'art. 46 del Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907, sulle "Leggi e usi della guerra terrestre", prevedeva, nell'ambito della Sezione III, relativa alla "Autorità militare sul territorio

dello Stato nemico”, che “L'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, del pari che le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti, devono essere rispettati”; inoltre l'art. 28 della “Legge di guerra” italiana, approvata con r.d. 8 luglio 1938, n. 1415, prevede che “In quanto la legge non disponga altrimenti, i privati che non compiano atti di ostilità, ancorché si trovino al seguito delle forze armate ..., devono essere protetti per quanto concerne la sicurezza della persona, l'inviolabilità della proprietà e il godimento e l'esercizio di ogni altro loro diritto”) di non obbedire all'ordine manifestamente criminoso ricevuto, avrebbe influito nella realizzazione del piano criminoso organizzato nell'ambito della divisione, quanto meno nel senso di un contenimento del numero delle vittime dell'eccidio.

Infatti, l'obbedienza agli ordini criminali da parte di tutti i graduati del reparto era essenziale per la buona riuscita dell'azione militare che mirava deliberatamente all'uccisione delle persone civili reperite nelle località in questione. Pertanto, il rifiuto di obbedienza da parte di uno degli ufficiali o sottufficiali appartenenti ai reparti impiegati quel giorno avrebbe reso necessario un adattamento del piano da eseguire e quindi, anche se non avrebbe certamente impedito l'esecuzione del massacro, avrebbe influito nella sua realizzazione, consentendo a qualcuno degli uccisi di salvarsi la vita.

Per non dire che una tale scelta avrebbe potuto spingere altri militari del reparto, in particolare fra gli inferiori in grado (alcuni dei quali già poco persuasi della legittimità di quanto veniva richiesto dai superiori), ad agire nello stesso modo, piuttosto che accettare come una fatalità

ineluttabile il fatto di rendersi corresponsabili di un crimine così grave ed atroce: in questo senso la scelta di obbedienza di ognuno degli ufficiali e sottufficiali non può che aver rafforzato il proposito criminoso di ogni altro appartenente all'unità militare.

6.2.2. Né si può dubitare dell'esistenza dei requisiti soggettivi del concorso di persone nel reato, sotto lo specifico profilo della consapevolezza circa il carattere dell'azione criminosa e della volontà di partecipare alla sua realizzazione insieme a tutti gli altri militari coinvolti.

Infatti, anche a prescindere dalla partecipazione di ciascuno degli imputati a specifiche riunioni effettuate anche a livello di compagnia, prima della strage (a prescindere da Albers, che sicuramente partecipò alla riunione avvenuta nella sera del 28 settembre 1944), appare sicuro, anzitutto, che i caratteri essenziali dell'azione siano stati specificamente indicati dal Comando prima del suo inizio, quanto meno agli ufficiali e sottufficiali, in modo che ciascuno potesse guidare i propri uomini nelle zone assegnate ed ivi eseguire quanto ordinato (ciò appare confermato dalla dichiarazione dell'imputato Träger, in data 23 giugno 2005, secondo cui *"ebbi un colloquio la sera prima con il mio comandante di plotone, che a sua volta guidava tre gruppi di 10 soldati ciascuno"*). Inoltre è possibile ritenere provato, considerato l'uniforme e generale comportamento dei soldati tedeschi nelle diverse località interessate alla strage, che gli ordini impartiti da Reder siano stati fedelmente trasmessi lungo la catena gerarchica, dai comandanti di compagnia a quelli di plotone e di squadra, e da questi a tutti i militari di truppa.

Appare altresì certo che tra gli ordini fosse compreso quello di dar corso alla uccisione indiscriminata dei civili, ed alla devastazione degli abitati. Specificamente, nel richiamare quanto già sopra estesamente argomentato, va ribadita l'impossibilità di immaginare che, in assenza di un tale specifico e preventivo ordine, più unità militari, soggette peraltro ad una disciplina particolarmente rigorosa, abbiano potuto, con le stesse modalità operative, realizzare autonomamente comportamenti contrari ad ogni regola giuridica, oltre che alla stessa etica ed onore militare.

Non appare dubbio, al riguardo, che per ogni militare tedesco, anche nel 1944, l'uccisione di un bambino, realizzata di iniziativa del singolo soldato, costituisca un fatto severamente punito come omicidio (cfr. dichiarazione di Paul Albers, sentito come testimone il 19 ottobre 2004, secondo cui *"un soldato tedesco non spara a donne e bambini"*): solo in presenza di un espresso ordine dei superiori appare quindi essersi resa possibile l'uccisione, nel contesto della medesima operazione, di oltre duecento bambini.

E' significativo al riguardo che nelle c.d. 10 regole, presenti nel tesserino militare di ogni soldato tedesco, fosse compreso (al n. 7) il divieto di colpire i civili, ma era poi previsto (al n. 10) che *"si può contravvenire a queste regole solo su ordine dei comandanti superiori delle truppe"* (norma peraltro da non ritenere compatibile con l'art. 47 del codice penale militare germanico dell'epoca, secondo cui *"un subordinato che esegue un ordine superiore che per esso implica un crimine comune o militare, sarà punito come complice"*).

La circostanza che quello del 29 settembre non fosse il primo dei crimini contro la popolazione civile compiuto da reparti del Battaglione esplorante della 16<sup>a</sup> Divisione SS (poiché già in precedenza, nei giorni 19, 24, 25 e 26 agosto 1944, furono compiute stragi di civili non meno crudeli e terribili nelle località di Bardine in S. Terenzo, Valla e Vinca di Fivizzano, con l'uccisione, rispettivamente, di 17, 107 e 160 persone, in prevalenza vecchi, donne e bambini, come accertato dal Tribunale militare di Bologna, che per tali fatti, oltre che per quelli di Marzabotto, con sentenza del 31 ottobre 1951, condannò Reder all'ergastolo) rende in conclusione indiscutibilmente certo che gli ufficiali e sottufficiali del Battaglione Reder, nel momento in cui, la mattina del 29 settembre 1944, hanno acconsentito a prendere parte alla operazione programmata, ne conoscevano senza dubbio i caratteri essenziali.

6.3.3. In ordine alla contestazione, nei confronti di ciascuno degli imputati, di tutte le uccisioni avvenute il 29 e 30 settembre e 1 e 5 ottobre nella zona di Monte Sole, presso i comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno, occorre peraltro specificare quanto segue.

Nella sentenza di primo grado è recepita, senza particolari approfondimenti critici, l'impostazione accusatoria secondo cui la morte di circa ottocento persone civili fu cagionata, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, da ciascuno degli imputati *"in concorso fra loro e con altri militari del battaglione esplorante della 16<sup>a</sup> Divisione Panzer Grenadiere delle Waffen SS rimasti non identificati, o deceduti"*.

Nella stessa sentenza di primo grado si fa presente che nell'operazione furono impiegati anche altri reparti militari tedeschi, ma

si precisa che tali reparti erano *“incaricati di fare da ‘cintura’ delimitando l’area operativa del battaglione Reder (unità di artiglieria, unità della FLACK – la contraerea – altre unità della Whermacht, la compagnia di scorta divisionale della 16<sup>a</sup> SS)”*, in conformità, d’altro canto, alle dichiarazioni di alcuni testi (Giuseppe Giannoni, Carlo Gentile) secondo cui *“i reparti non appartenenti alla divisione SS parteciparono all’azione di Marzabotto esclusivamente con compiti di contenimento della sacca in cui operava il battaglione Reder”*.

Non si prende invece in esame la circostanza che Reder, nella sentenza del Tribunale militare territoriale di Bologna, del 31 ottobre 1951, sopra citata, fu assolto, in relazione ad alcuni degli eccidi compiuti nella zona di Marzabotto, perché si ritenne che fossero stati compiuti da militari non appartenenti al Battaglione esplorante della 16<sup>a</sup> Divisione. Si affermava infatti nel 1951: *“ritiene il Collegio che non possa escludersi, circa la possibile partecipazione di altre truppe, la sussistenza di un dubbio ragionevole, quando, sempre dai grafici più volte menzionati, si rileva che le zone in questione erano nel raggio di azione dell’105 Flak e di reparti mongolici – per quanto in merito il teste Albert Ekkehard abbia precisato che le “altre truppe” avevano compiti limitati al contenimento di eventuali fuoriuscite dei partigiani dalla zona. / Pertanto il Collegio, disattendendo la richiesta principale della difesa, ed in accoglimento della subordinata, assolve l’imputato, per quanto inerisce alla sua responsabilità per: Colulla di Sopra e di Sotto, Abelle, Cà Roncadelli, per insufficienza di prove. ...Invece per le località Creda, Pioppe di Salvaro ... ritiene il Collegio sia mancata in tutte la prova della relativa*

*responsabilità del Reder, il quale va pertanto, per questo, assolto, per non aver commesso il fatto”.*

Ritiene la Corte non possa essere condiviso né il criterio adottato nella sentenza appellata, del Tribunale militare della Spezia, né quello fatto proprio dal Tribunale militare di Bologna nel 1951.

Va in primo luogo evidenziato che, pur nella difficoltà di stabilire con precisione, con riguardo ad alcune delle località in cui furono uccise persone civili, quale ne fu il reparto militare responsabile, appare d'altro canto ben possibile, avendo riguardo alla dislocazione delle unità militari operanti, che alcuni eccidi siano stati realizzati da militari diversi da quelli che appartenevano al Battaglione Reder.

In particolare vanno menzionate le località di Pioppe di Salvaro e Creda, che si trovavano nella zona in cui operava il Battaglione della Whermacht composto anche di volontari russi (n. 1059) e rispetto alle quali Reder era assolto nel 1951 con formula piena. E' significativo al riguardo che nella deposizione, nel dibattimento di primo grado, del M. Ilo Giuseppe Giannoni, nella parte in cui si elencano analiticamente le località in cui operarono le singole compagnie del Battaglione Reder, ed il numero di civili uccisi in ciascuna di esse, non si menzionano né Creda né Pioppe di Salvaro, che non sono nemmeno indicate nell'elenco delle località toccate dal Battaglione Reder”, nella parte relativa alla “ricostruzione del fatto storico” della sentenza di primo grado. Inoltre, anche nello “Schizzo” – n. 3 – redatto da Reder sulle “Posizioni della truppa impiegata nell'operazione e disposizione della direzione progettata dell'attacco contro la Brig. Part. Stella Rossa del 29.9.1944”, le posizioni



delle compagnie del 16° Btg. sono indicate in località distanti da Pioppe di Salvaro, che è invece considerata di pertinenza dello "Ost. Btg."

Ciò tuttavia non significa, a parere della Corte, l'esclusione di una responsabilità penale degli attuali imputati, per concorso nel reato, rispetto a tali uccisioni. Non può essere infatti condivisa la ricostruzione del Tribunale militare di Bologna che attribuisce esclusivamente a Reder, in ordine alle località in cui operarono i militari da lui dipendenti, la responsabilità per l'ideazione e l'attuazione della strage, e prende in considerazione solo come ipotesi che vi sia stato un ordine proveniente dai comandi superiori.

In realtà, conformemente ai rilievi sopra effettuati, se anche in località, come Creda e Pioppe di Salvaro, in cui non vi fu nessuna resistenza armata da parte dei partigiani, avvennero, presumibilmente ad opera di militari diversi da quelli delle SS ma con modalità analoghe, episodi gravissimi di violenza ai danni della popolazione civile, ciò implica che l'ordine criminoso non era opera del solo Reder, ma proveniva da comandanti di grado più elevato (quanto meno dal Comando della 16<sup>a</sup> Divisione ed in particolare dal Comandante gen. Max Simon, che infatti, anche e soprattutto per la strage di Marzabotto, fu condannato, il 26 giugno 1947, da un tribunale militare inglese, alla pena di morte, poi commutata nell'ergastolo e, quindi, in pena detentiva temporanea; è lo stesso Reder, nell'interrogatorio in data 20 febbraio 1951, a dichiarare che il Generale Simon verso le ore 8.30 comparve presso il suo comando per informarsi sull'andamento delle operazioni).

D'altro canto è provato che l'operazione antipartigiana nella zona di Monte Sole fu ideata ed ordinata dal I Corpo d'armata paracadutista, da cui la 16<sup>a</sup> Divisione SS dipendeva in quel periodo (cfr. deposizione spontanea del gen. Max Simon, in data 20 novembre 1946).

Pertanto, trattandosi di una unica operazione, avvenuta nello stesso contesto territoriale e temporale, e con il perseguimento di un medesimo obiettivo militare, appare evidente che gli appartenenti ad uno dei reparti impiegati nella azione debbano rispondere anche dei reati, realizzati con le medesime modalità operative, da militari di altri reparti. Appare infatti del tutto arbitrario restringere la responsabilità a ciò che è stato compiuto nell'ambito di una stessa unità, non rinvenendosi un criterio plausibile per individuare un eventuale limite, per una significativa partecipazione alla realizzazione del reato, nell'ambito dei diversi livelli in cui si articola l'organizzazione militare (squadra, plotone, compagnia, battaglione, divisione, corpo d'armata).

Ciò che rileva, va ribadito, non è il criterio, strutturale, della appartenenza ad uno od altro reparto, ma quello, funzionale, dell'impiego in una medesima operazione militare, con la consapevolezza della partecipazione degli altri militari e della esistenza di un piano criminoso da perseguire (il carattere unitario dell'operazione consente peraltro di attribuire la responsabilità per ciascuna delle uccisioni compiute il 29 settembre 1944 e nei giorni successivi, nella zona di Monte Sole, anche agli imputati, Schneider Max e Träger, che risultano feriti nella mattina del giorno 29).

**7. Scriminanti.** Un altro aspetto che è opportuno trattare unitariamente con riguardo a tutti gli imputati è quello che concerne l'eventuale configurabilità di cause di giustificazione.

In proposito, il giudice di primo grado ha estesamente argomentato come la condotta dell'imputato non possa essere giustificata, in particolare con riferimento alle scriminanti dell'adempimento del dovere e dello stato di necessità.

Per quanto concerne la prima delle indicate scriminanti è sufficiente osservare, in conformità ad un pacifico orientamento giurisprudenziale, che (se l'inserimento in una compagine strutturata secondo una rigida disciplina gerarchica può tendere a deresponsabilizzare l'individuo, in ordine alle azioni compiute per ordine dei superiori) in tema di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra l'obbedienza ad ordini che siano manifestamente ed incontrovertibilmente criminosi non può mai assumere rilievo scusante, ai sensi dell'allora vigente art. 40 c.p.m.p. (attualmente art. 4, comma 5, l. 11 luglio 1978, n. 382). In particolare poi i militari che abbiano il grado di ufficiale e sottufficiale debbono essere di esempio per gli inferiori e, nel fare le proprie scelte, si assumono una responsabilità che trascende il proprio concreto operare e si estende anche alla influenza che il comportamento del superiore esercita sugli inferiori.

In ordine alla possibilità di applicare l'esimente di cui all'art. 54 c.p. (stato di necessità) nell'atto di appello di Spieler si ricordano le deposizioni di Rudolf Jacobi, secondo cui nel corso di addestramento si insegnava che chi non obbediva agli ordini veniva punito con la morte, e di Fernando Piretti, che vide un soldato minacciato perché si rifiutava di

fare fuoco all'interno di una Chiesa, e "per questo fu fatto uccidere con un colpo di pistola alla testa". Va anche richiamato il passo della deposizione di Legoll, secondo cui "le donne e i bambini furono poi allineati contro il muro della casa colonica dove era stata uccisa la vecchia. Essi fecero un tentativo di fuga ma furono ripresi. Boehler ordinò allo Sturman Pieltnner di procedere alla loro esecuzione con la sua mitragliatrice. Udii Pieltnner mormorare una obiezione, motivo per cui Boehler tirò fuori il suo revolver, sotto la minaccia del quale io allora vidi Pieltnner falciare col fuoco della sua mitragliatrice le donne e i bambini".


Nella sentenza di primo grado, in cui la problematica è affrontata in modo esauriente, si richiama la circostanza che "nei numerosi processi a carico di criminali nazisti, a partire da quello di Norimberga, sia stata sempre invocata tale esimente senza che, però, sia stato comprovato un solo caso di esecuzioni sommarie di militari disobbedienti". Al riguardo, il consulente tecnico, prof. Paolo Pezzino, ha dichiarato di non essere a conoscenza di casi di fucilazione per disobbedienza ad ordini illegittimi nelle Forze armate tedesche; certamente non ve ne erano stati in Italia, dove l'unico caso di esplicito rifiuto di eseguire tali ordini, da parte del comandante del reparto di polizia che aveva subito l'attentato di Via Rasella a Roma, non diede luogo a sanzioni di sorta.

Quanto alla deposizione di Fernando Piretti, premesso che la persona "fatta uccidere con un colpo di pistola alla testa", citata nella precedente dichiarazione del teste di cui alla contestazione difensiva (p. 65 trascr.), dovrebbe essere identificata nel "contadino del luogo", ucciso

a bruciapelo *“proprio sul gradino della chiesa”* (cfr. p. 63 trascr.), va rilevato che il teste ha nel dibattito chiarito di non aver visto se il soldato tedesco fu ucciso oppure no, mentre ha confermato che fu minacciato con la pistola perché non si sentiva di sparare.

In ordine quindi alle specifiche affermazioni dei testi, che parlano di soldati tedeschi che avrebbero esitato e sarebbero stati costretti ad obbedire con la minaccia delle armi, il giudice di primo grado osserva che *“i pochi casi ricordati erano relativi a meri esecutori materiali e mai a militari investiti di funzioni di comando, i quali, anzi, erano proprio gli autori delle minacce finalizzate ad ottenere l'obbedienza agli ordini. ...*

*Per gli attuali imputati, inoltre – e ci si riferisce ai pianificatori del comando di battaglione, ai comandanti di compagnia, di plotone e di squadra – vi è da considerare che erano militari scelti, con una specifica formazione orientata proprio alla partecipazione ad operazioni come quella di Marzabotto. ...si giunge inevitabilmente ad escludere che essi possano aver minimamente pensato di dover agire sotto la spinta della minaccia di morte”.*



Le suddette affermazioni del giudice di primo grado sono pienamente condivisibili, essendo impensabile che gli attuali imputati, e specificamente quelli aventi il grado di ufficiale o sottufficiale delle SS, che operavano nell'ambito di un reparto già impiegato in operazioni analoghe a quella di Marzabotto, agissero solo perché diversamente avrebbero messo a rischio la propria vita.

Al contrario, l'esistenza di casi in cui militari di truppa delle SS furono “forzati” dai superiori a sparare contro i civili implica che la

realizzazione della strage si poneva in tal modo in conflitto con la coscienza individuale dei militari chiamati ad eseguirla, che per gli ufficiali e sottufficiali fu necessario un impegno straordinario, tanto che fu necessario in qualche caso il ricorso alla minaccia nei confronti di soldati esitanti. Ciò induce a ritenere ancora più grave la colpevolezza di chi esercitò durante l'azione responsabilità di comando.

In conclusione, va quindi rilevato che, in adesione a molteplici precedenti sentenze relative a casi analoghi (cfr. ad es. Corte mil. app., 7 marzo 1998, Hass e Priebke: in ultimo v. anche Cass., sez. I, 8 novembre 2007, Sommer), non possa certo ammettersi l'applicazione della scriminante dello stato di necessità nelle situazioni, come quella in oggetto, in cui si pretenda di giustificare il fatto commesso, rappresentato dalla immediata soppressione della vita di più persone civili, con l'esistenza di un pericolo, in concreto insussistente, per gli ufficiali e sottufficiali delle SS, quale quello relativo alla esecuzione sul posto da parte dei superiori (quanto invece al rischio di un procedimento giudiziario, ovvero di sanzioni disciplinari o trasferimenti punitivi, appare palesemente assente, come osservato anche dal tribunale militare, il requisito della proporzione, fra fatto commesso e pericolo, che è espressamente richiesto dall'art. 54 c.p.).

**8. La posizione dei singoli imputati: 6.1. Wache Georg.** Per l'imputato Wache è stata chiesta concordemente, dalle parti, la declaratoria di estinzione del reato per morte del reo. La Corte ritiene di pronunciarsi in modo conforme alla richiesta delle parti, non essendo possibile pervenire nei confronti del medesimo (per le ragioni indicate

nella sentenza di condanna in primo grado, e per quanto sopra si è già osservato in termini generali) ad una pronuncia assolutoria nel merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

**8.2. Spieler Kurt.** Lo Spieler deve essere assolto dal reato contestatogli, per non aver commesso il fatto, non essendo state acquisite prove che dimostrino in modo adeguato la sua partecipazione all'eccidio.

Va anzitutto ricordato che Spieler Kurt non aveva un grado di ufficiale o sottufficiale, ma era all'epoca un semplice soldato (fuciliere SS), sì che la dimostrazione della sua responsabilità non può provenire dalla semplice prova della sua partecipazione all'operazione militare, ma dalla prova della materiale realizzazione di almeno uno degli omicidi indicati nella imputazione.

Per l'imputato Spieler si pone tuttavia un dubbio preliminare, concernente la circostanza che egli fosse o meno presente nei ranghi del Battaglione Reder nei giorni degli eccidi.

L'attuale imputato Kurt Spieler, infatti, sulla base della documentazione acquisita presso gli archivi tedeschi, non apparteneva al Battaglione Reder, ma, come correttamente indicato nello stesso capo di imputazione, alla 5<sup>a</sup> Compagnia, II Battaglione, 36° Reggimento, della 16<sup>a</sup> Divisione SS.

Le ragioni per cui si è pervenuti a contestare anche ad lui la partecipazione all'eccidio risultano pacificamente dagli atti e sono riportate nella sentenza di primo grado. Nella deposizione del teste, prigioniero di guerra, Wilhelm Kneissl (datata 11 novembre 1944) si legge infatti: *"un altro che partecipò a queste azioni fu il soldato Spieler"*

(le "azioni" cui si riferisce Kneissl sono precedentemente indicate, come già ricordato, nel modo seguente: *"come io appresi dai miei camerati, essi furono impiegati in una azione contro i cosiddetti partigiani, e fu loro ordinato di dare alle fiamme interi villaggi, di uccidere il bestiame e di uccidere tutti i civili incluse donne e bambini"*).

Inoltre, nel già citato "Allegato N. 1 al Rapporto periodico G-2 n. 52" del 23 ottobre 1944, in corrispondenza del nominativo Spieler, si legge: *"Schutze delle SS Spieler - appartenente alla 2^ Compagnia del 16° bat. recn. - età 18 anni e mezzo - capigliatura nera - colore degli occhi celesti - corporatura media - altezza 1/74 - Uccise due vecchi"*.

Lo "Spieler" citato da Kneissl (e indicato come appartenente alla 2^ Compagnia del Battaglione Reder) è stato identificato con l'attuale imputato Spieler Kurt (che pur risulta appartenente ad un Battaglione diverso da quello comandato da Reder) con un procedimento che (se può essere considerato accettabile nella fase delle indagini preliminari) non appare idoneo a consentire, in assenza di ulteriori riscontri, una affermazione di responsabilità penale: preso atto della circostanza che nessun soldato di nome Spieler prestava servizio presso il Battaglione Reder, si sono controllati gli organici dell'intera 16^ Divisione SS, si è accertato che in essa era presente uno Spieler, l'attuale imputato Kurt Spieler, pur se risultava in servizio presso altro Battaglione e si è formulata la tesi che per l'operazione Marzabotto tale Kurt Spieler fosse stato aggregato al Battaglione Reder (ovvero in tale Battaglione egli fosse precedentemente assegnato, senza che tuttavia ne fosse rimasta traccia



documentale: tale ipotesi sembra peraltro allo stesso giudice di primo grado fornita di scarsa razionalità).

Il ragionamento che porta alla affermazione di responsabilità di Kurt Spieler appare a questa Corte non condivisibile. Va anzitutto ricordato che Kneissl è un teste che parla poco dopo la realizzazione dei crimini ed è certamente credibile, ma è un teste che riferisce ciò che ha appreso dai suoi commilitoni. Egli non dichiara di conoscere personalmente l'indicato "Spieler", né fornisce il nome di battesimo di questi, né afferma di aver visto quali condotte il suddetto "Spieler" avrebbe compiuto. La possibilità di una imprecisione nella verbalizzazione del suddetto nominativo è pertanto assai rilevante.

E' da aggiungere che l'ipotesi della aggregazione di un singolo militare ad un Battaglione diverso da quello in cui era organicamente inserito appare piuttosto improbabile.

E' vero che i casi di aggregazione potevano essere motivati dalle contingenze belliche e che agli atti risulta, per l'appunto, che per l'operazione del 29 settembre 1944, un plotone della 5<sup>a</sup> Compagnia fu aggregato alla 1<sup>a</sup> Compagnia: si tratta tuttavia, in questo caso, della assegnazione di una intera unità militare, pur appartenente ad altra Compagnia, ma nell'ambito dello stesso Battaglione, quale rinforzo per il reparto militare che si presumeva dovesse affrontare il combattimento più impegnativo.


Nel caso di Spieler si avrebbe invece una situazione per cui un singolo militare viene spostato dal Battaglione di appartenenza ad altro Battaglione destinato ad operare in diversa zona di operazioni.

Inoltre il citato Allegato N. 1 indica una descrizione fisica che, se pure per certi caratteri presenta coincidenze con i caratteri personali di Kurt Spieler (ad esempio l'età e l'altezza) ne diverge tuttavia per altri non meno significativi: così ad esempio "Spieler" è indicato avere una "capigliatura nera", mentre i capelli di Kurt Spieler sono indicati, nella documentazione acquisita, come "biondo scuri".

Va in ultimo considerato che, anche se si ritenesse provato (ma così non è, oltre ogni ragionevole dubbio) che lo Spieler citato da Wilhelm Kneissl sia proprio l'imputato Kurt Spieler, ciononostante non sussisterebbero elementi sufficienti per poter pervenire alla sua condanna.

Premesso infatti che la prova della effettuazione, da parte sua, di materiali condotte di omicidio, non può essere tratta dall'Allegato N. 1 citato (là dove è scritto: "uccise due vecchi"), perché tale documento, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, difetta dei requisiti minimi di utilizzabilità probatoria (cfr. più approfonditamente *sub* prg. 8.9), per il resto la deposizione di Kneissl, nei confronti di "Spieler", è del tutto generica: si afferma infatti che egli partecipò all'azione (azione in cui si procedette anche alla uccisione di tutti i civili, incluse donne e bambini) ma non si precisa se, quando, dove e come egli avrebbe materialmente cagionato la morte di almeno una delle vittime.

In altre parole, la circostanza che Spieler abbia partecipato all'azione non aggiunge nulla a ciò che risulta per tutti gli altri soldati, non ufficiali o sottufficiali, appartenenti al Battaglione esplorante e che non è stato tuttavia ritenuto sufficiente per affermare la loro responsabilità penale.



**8.3. Albers Paul.** Paul Albers, sottotenente, è l'unico imputato nel presente processo che rivestiva al momento dei fatti il grado di ufficiale (e non sottufficiale come erroneamente indicato nell'atto di appello): il tribunale militare ritiene dimostrato che egli non fosse presente nei luoghi in cui avvenne l'eccidio ma che, nonostante questo, egli debba eserne considerato corresponsabile, in ragione del ruolo di aiutante maggiore di battaglione, che ne faceva il più stretto collaboratore del Maggiore Reder e quindi inevitabilmente partecipe nella organizzazione e pianificazione della strage.

In particolare si ritiene dimostrata la sua partecipazione nella riunione avvenuta la sera del 28 settembre 1944, in cui furono messi a punto i particolari dell'operazione che si sarebbe svolta il giorno successivo.

L'appellante rileva che nella suddetta riunione erano presenti i comandanti di compagnia e quindi l'Albers, ammesso che fosse presente, rimase mero spettatore, dato che gli ordini furono impartiti direttamente da Reder e non vi era alcuna necessità che egli dovesse trasmettere tali ordini ai comandanti di compagnia, che avevano peraltro un grado superiore al suo. Le sue funzioni inoltre (che si riferivano, come lui stesso afferma, ai *"problemi del personale. La mia attività comprendeva indicativamente il resoconto giornaliero alla divisione riguardo le perdite: numero di caduti e feriti, nonché le perdite di materiale, munizioni etc."*) non lo portavano a condividere le responsabilità di comando.

In termini generali va evidenziato che i compiti di un aiutante maggiore, quale diretto collaboratore del comandante, concernevano una pluralità di attività essenziali per la funzionalità dell'unità militare: i collegamenti con il Comando di Divisione e con i reparti dipendenti; la redazione di tutti i documenti di pertinenza del battaglione, in primo luogo quelli relativi allo svolgimento delle operazioni militari; il ruolo di consigliere del comandante. Vanno al riguardo considerate rilevanti le deposizioni del teste D'Elia, secondo cui l'Aiutante maggiore era il braccio destro del comandante e lo supportava in tutti gli aspetti della sua azione di comando, e del consulente tecnico Carlo Gentile, secondo cui l'Aiutante maggiore di battaglione era il principale assistente del comandante, incaricato della trasmissione degli ordini, di inoltrare le informazioni al comandante, di compilare bollettini e relazioni.

E' certo che le decisioni operative non potevano che essere prese dal comandante e che l'aiutante maggiore non aveva una diretta responsabilità di comando ma è altrettanto vero che questi non era un mero segretario o attendente ma svolgeva un ruolo attivo, corrispondente al suo grado di ufficiale, e di ufficiale che doveva avere un necessario rapporto fiduciario con il comandante.

Nel caso specifico, che Albers svolgesse a pieno titolo i compiti dell'aiutante maggiore è dimostrato dalla sua partecipazione alla riunione tenuta la sera del 28 settembre 1944, in cui certamente furono anche impartiti gli ordini relativi al comportamento da tenere nei confronti delle popolazioni civili (la partecipazione di Albers a tale riunione risulta provata in modo certo dalla deposizione di Max Saalfrank, secondo cui "i

seguenti ufficiali del Btg. erano presenti a questo rapporto: Reder, Segebrecht, Sillard, Schidt-Kunz, Schildbach, Kunth, Albers”, nonché dalla dichiarazione di Reder, nell’interrogatorio in data 17 febbraio 1951, secondo cui erano presenti tutti gli ufficiali del Comando, e quindi anche Albers).

Albers era il meno elevato in grado fra i presenti e può anche essere presumibile che, per questo motivo, la sua opinione non avesse una particolare autorevolezza: appare d’altro canto certo che egli potesse prendere la parola e manifestare la propria contrarietà alla programmata uccisione dei civili (egli, in occasione del processo Reder, ebbe ad affermare, in data 23 giugno 1950, “*le dichiarazioni dei testi, che il comandante abbia ordinato di operare senza riguardo alla popolazione civile in caso che da parte dei partigiani si fosse opposta resistenza, sono esatte. Anche quest’ordine venne accolto dai comandanti di Compagnia con molta ripugnanza*”: ammesso che tale affermazione corrisponda al vero, anch’egli avrebbe dovuto esprimere la propria contrarietà al piano criminoso del comandante).

Non solo egli non ha fatto ciò ma invece, nei giorni successivi, ha continuato a svolgere regolarmente i propri compiti, garantendo, per quanto lo riguardava, la buona riuscita di una operazione che egli sapeva essere tale da suscitare ripugnanza.

La circostanza, rilevata dall’appellante, che negli anni del dopoguerra le autorità inquirenti, pur perseguendo Reder, abbiano ritenuto di non promuovere alcun processo penale nei confronti di Albers (pur essendo a conoscenza di informazioni sostanzialmente corrispondenti

a quelle che hanno portato, oggi, all'esercizio dell'azione penale) non appare particolarmente significativa: è certo che oggi l'orientamento degli organi di giustizia si è indirizzato verso un maggior rigore nell'accertamento delle responsabilità per crimini di guerra, non ritenendosi ammissibile che militari, i quali rivestano gradi di ufficiale o sottufficiale, possano giustificare la partecipazione ad un crimine scaricando ogni responsabilità sui superiori, ovvero sui militari di truppa che abbiano materialmente compiuto le condotte di omicidio.

La normativa che oggi si applica è tuttavia la stessa già in vigore al tempo del processo Reder e che prevede, nel caso di concorso di persone, come sopra osservato in termini generali, la responsabilità di chiunque abbia partecipato alla realizzazione del crimine, quale che sia l'anello occupato nella catena gerarchica.

Va anche considerato che Albers non solo aveva ricevuto apprezzamenti da Reder, nel documento valutativo del 13 giugno 1944 (*"di avveduta azione di comando dei suoi uomini in azione, è di chiara impronta nazionalsocialista; il suo comportamento al fronte è energico, severo e militaresco; viene valutato idoneo al comando superiore di Compagnia"*), ma venne proposto per un avanzamento (poi attuato con la promozione, in data 9 novembre 1944, al grado di Tenente) dallo stesso Reder in data 30 agosto 1944.

**8.4. Wulf Helmut.** In relazione ai motivi dell'appello concernente Wulf, già sopra sintetizzati, occorre rilevare, in primo luogo, che la celebrazione del processo dopo oltre sessanta anni dalla commissione dei fatti è certamente inusuale, ma nessuna lesione è stata realizzata a

pregiudizio dei diritti di difesa dell'imputato, essendosi applicate, con riguardo alla ammissione ed alla utilizzazione delle prove, le garantistiche norme previste dal codice di procedura penale.

Si è così pervenuti alla condanna anche del Wulf (mentre per alcuni degli altri imputati è stato inevitabile prendere atto della inadeguatezza, ai fini della declaratoria di responsabilità penale, delle prove acquisite) perché, oltre alla diretta acquisizione in dibattimento delle deposizioni di numerose persone sopravvissute all'eccidio: da un lato, negli archivi militari tedeschi, è stata conservata documentazione, relativa al servizio militare dell'imputato, tale da dimostrare che egli faceva parte del Battaglione Reder ed era presente al reparto nei giorni della strage; dall'altro, negli archivi italiani, sono ugualmente stati conservati i verbali delle prove assunte durante il processo a carico del Magg. Walter Reder.

Si tratta di documenti che non hanno un mero valore storico, come ritenuto dalla difesa, ma che possono assumere una piena validità nel processo penale, non essendo subordinata la loro efficacia, per così dire, ad alcun termine finale: fermo restando che, ovviamente, per le prove dichiarative, l'utilizzabilità dei verbali degli interrogatori è ammessa solo in caso di consenso dell'imputato o di accertata impossibilità di natura oggettiva alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti (art. 111 Cost. e, più specificamente, art. 500 ss. c.p.p.).

Che la difesa si sia trovata nella impossibilità di procedere al controinterrogatorio di quello che è indicato come unico teste diretto di accusa, in quanto deceduto, costituisce quindi evenienza disciplinata dal codice di procedura penale, non legata ad una situazione eccezionale e

non necessariamente connessa al trascorrere di un periodo di tempo così lungo come è nel caso di specie. Come sarà meglio precisato in seguito, d'altro canto, la responsabilità del Wulf non si basa solo sulla deposizione del teste Julien Legoll, ma anche su una diverse serie di prove avente valenza autonoma.

Quanto alle osservazioni generali del difensore (sulla circostanza che: la popolazione civile italiana non era particolarmente ostile ai tedeschi, bensì maggiormente spaventata dalle possibili ripercussioni derivanti dalle operazioni di guerriglia condotte dai partigiani; le rappresaglie effettuate a seguito di attacchi partigiani potevano coinvolgere anche coloro che prestavano attivo supporto a tali operazioni, ma non indiscriminatamente la popolazione civile; i cittadini italiani non belligeranti non erano certamente considerati nemici anche in considerazione del fatto che le truppe tedesche operavano unitamente ai combattenti italiani della Repubblica sociale; una ricostruzione che veda tutti i militari tedeschi come soggetti dediti in modo spietato alla eliminazione della popolazione civile secondo un preciso e preordinato disegno criminoso appare incompatibile con le deposizioni di Elide Ruggeri e Rudolf Jacobi) può essere osservato anzitutto che il compito del processo penale è di accertare i fatti e le responsabilità individuali e, se per fare ciò in modo adeguato, occorre anche considerare il contesto ambientale in cui i fatti stessi si assumono realizzati, ciò non può mai condurre alla espressione di valutazioni generali, che rimane compito precipuo degli storici.

ML



Ciò premesso, che gran parte della popolazione italiana non fosse particolarmente ostile ai tedeschi occupanti (alleati con l'Italia fino a pochi mesi prima), almeno prima che diventassero frequenti le stragi di civili come quelle per cui è processo, può essere sostenuto, ma non costituisce certo circostanza di attenuazione di massacri della popolazione civile come avvenuto a Marzabotto.

Al contrario tale circostanza, se vera, sarebbe idonea solo a dimostrare che la popolazione civile veniva trucidata non in funzione dell'appoggio, anche morale, dato alla guerriglia partigiana, ma solo come misura terroristica: l'assoluto spregio della vita umana delle vittime portava a ritenere del tutto ininfluyente ogni apprezzamento, sia di tipo umanitario, sia in relazione agli orientamenti di favore o sfavore da ciascuno manifestati nei confronti delle parti impegnate nel del conflitto bellico (così che non veniva ad esempio risparmiato chi mostrava la tessera di iscrizione al partito fascista: cfr. deposizione del teste Fernando Piretti, all'udienza del 6 ottobre 2006, secondo cui *"sulla porta c'erano delle persone e tra i quali c'era un signore, un padrone di un podere che ha preso i documenti ed ha fatto vedere che aveva la tessera del fascio; ... Lui è stato il primo che l'hanno falciato"*), sia con riguardo ad una valutazione anche di massima sulla circostanza che si trattasse di civili che avessero in qualsiasi modo appoggiato la guerriglia partigiana (ed è presumibile che gran parte della popolazione rurale, con famiglie numerose, dei comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno fosse così impegnata nell'affrontare le difficoltà della vita quotidiana, da non voler o poter assumere alcuna posizione esplicita, di sostegno o, al contrario, di

avversione, verso le formazioni della resistenza: dal censimento effettuato nell'aprile del 1936, secondo la documentazione acquisita all'udienza dell'8 novembre 2006, risulta che il 67 % dei residenti nel comune di Marzabotto erano impiegati nell'agricoltura). Certamente false sono comunque le affermazioni del gen. Simon, in data 20 novembre 1946, secondo cui *“durante questa operazione caddero in nostre mani prove dell'esistenza di una Brigata ben condotta, ben organizzata e ben equipaggiata che terrorizzava l'intera popolazione della zona”*.

L'oggetto del processo non è quindi certo costituito dalla valutazione se tutti i militari tedeschi fossero *“soggetti dediti in modo spietato alla eliminazione della popolazione civile”*. Una affermazione così generalizzante come quella ipotizzata dall'appellante deve certo essere considerata inaccettabile: qui si tratta invece di verificare la responsabilità di determinati militari, ufficiali o sottufficiali, appartenenti ad un ben determinato reparto militare (il Battaglione esplorante della 16<sup>a</sup> Divisione SS) che di fatto, e con l'impiego di tutte le compagnie che ne facevano parte, esclusa la IV<sup>a</sup>, eseguì un piano di sterminio della popolazione civile nella zona di Monte Sole nei giorni 29 settembre 1944 e seguenti.

Come sopra è stato evidenziato in termini generali, inoltre, la circostanza che anche nell'ambito della operazione per cui è processo si siano verificati dei casi in cui fu risparmiata la vita ad alcuni civili, non incide in nessun modo sulla responsabilità penale accertata in ordine agli omicidi che furono nell'occasione realizzati.

Venendo alla specifica posizione del Wulf, l'appellante ritiene confuse, contraddittorie e superficiali le affermazioni del Legoll (testimone peraltro di cui nulla sarebbe dato sapere).

Al riguardo va in primo luogo osservato che quanto dichiarato dal Legoll è pienamente credibile, come in precedenza si è chiarito. Le pretese contraddizioni o confusioni nella deposizione del teste in realtà non sono affatto tali.

Anzitutto l'affermazione secondo cui, pur senza ordini espressi, in alcuni casi dei militari si erano staccati dalla colonna e avevano proceduto all'eliminazione dei civili, non appare in contraddizione con la dichiarazione secondo cui alcune uccisioni erano state ordinate da Wolf (Wulf): è certo infatti che in una unità militare in azione tutte le condotte compiute dai militari di truppa non possono che conformarsi alla volontà del militare più elevato in grado che in quel momento esercita funzioni di comando: in certi casi può essere ritenuto opportuno ribadire l'ordine (per specificare ad esempio il momento in cui far fuoco su un gruppo di civili, precedentemente raggruppati ed allineati), in altri casi invece l'esecuzione dell'ordine in precedenza impartito non richiede un nuovo esplicito intervento del superiore, che continua comunque anche in questo caso ad esercitare le proprie funzioni di comando controllando l'operato dei subordinati (ad esempio nelle occasioni in cui singoli civili erano colpiti mentre tentavano di fuggire: in questo caso la mancanza di un ordine esplicito non dimostra certo che i militari di truppa agivano di loro iniziativa, indipendentemente dagli ordini superiori; dimostra invece inequivocabilmente che l'ordine, di uccidere tutti i civili che si

incontravano, era stato impartito in precedenza e non occorreva rinnovarlo volta per volta).

Si spiega quindi facilmente anche l'affermazione secondo cui l'ordine di uccidere i civili in certi casi veniva impartito direttamente dal comandante di compagnia e non dai comandanti di plotone: quando si era in presenza di situazioni che rendevano necessario un intervento di coordinamento da parte dei superiori, è evidente che, se era presente lo stesso comandante di compagnia, fosse questi, come militare più elevato in grado, ad impartire direttamente gli ordini.

Quanto infine alla dichiarazione del Legoll – in relazione all'elogio del comandante di compagnia Segebrecht, per l'uccisione di 800 partigiani – il quale si diceva *“convinto che la maggior parte dei partigiani erano donne e bambini”*, è palese che l'osservazione del teste deve essere intesa nel senso che, a suo parere, la maggior parte delle persone indicate come partigiani non erano altro, in realtà, che donne e bambini, come d'altro canto è poi indiscutibilmente risultato, anche alla semplice lettura dei dati anagrafici delle persone in quel frangente decedute.

La credibilità del Legoll concerne anche la parte della sua deposizione in cui si esplicitano i nomi di militari direttamente coinvolti nell'eccidio e appare del tutto plausibile che, con il riferimento a Wolf, Legoll intendesse riferirsi proprio all'attuale imputato Kurt Wulf, essendo stato escluso, sulla base degli accertamenti esperiti in relazione ai quadri della 16<sup>a</sup> Divisione, che prestassero servizio presso il Battaglione Reder altri militari, aventi il grado di sergente, che potessero essere richiamati

con tale nominativo (così Kurt Friedrich Wolf, citato nell'atto di appello, aveva il grado di tenente ed era in servizio presso la 5<sup>a</sup> compagnia del 36<sup>o</sup> Reggimento: è quindi escluso che Legoll abbia voluto riferirsi a questi).

Va peraltro precisato che, anche indipendentemente dalla esplicita menzione del Legoll, è stato provato che Wulf facesse parte della V<sup>a</sup> compagnia del Battaglione Reder e fosse al comando del Plotone mitraglieri, nell'occasione aggregato alla I<sup>a</sup> compagnia (ed è indiscutibile che la sua condotta trovasse il pieno apprezzamento dei superiori, come dimostrato dalla attribuzione di una onorificenza, croce di ferro di 1<sup>a</sup> classe, in data 23 ottobre 1944).

E' quindi certa, in conformità ai criteri precisati sopra in termini generali, la sua responsabilità per ognuno dei delitti commessi nel corso dell'operazione militare cui fu chiamato a partecipare.

**8.5. Schneider Adolf.** Secondo l'appellante la circostanza che Schneider Adolf, durante il periodo delle stragi naziste avvenute nel Comune di Marzabotto, rivestisse il grado di maresciallo capo delle SS Comandante di Plotone, appartenente alla 3<sup>a</sup> compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16<sup>a</sup> Divisione SS, non può assurgere a prova della sua partecipazione alle stragi, neppure sotto il profilo concorsuale.

Non vi è prova inoltre, si sostiene nell'atto di appello, che egli abbia partecipato alle riunioni preoperative nelle quali si sarebbero pianificate le azioni contestate, né che abbia preso parte alle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa. Non appare inoltre decisiva l'assenza di documentazione attestante il ricovero dell'imputato presso Ospedali militari nei giorni 29-30 settembre e 1 e 5

ottobre 1944, dal momento che per i ricoveri effettuati nelle infermerie da campo non veniva redatto alcun documento o quanto meno non è stata rinvenuta documentazione. Nessuna documentazione o testimonianza è stata acquisita in grado di dimostrare la presenza dell'imputato nei luoghi degli eccidi, né le singole azioni di cui lo stesso si sarebbe reso responsabile.

Ritiene la Corte, al riguardo, che la presenza dello Schneider Adolf presso il reparto di appartenenza sia stata adeguatamente provata mediante la documentazione acquisita durante l'istruzione dibattimentale.

Le assenze dal reparto, per malattia o altra causa, erano sempre meticolosamente annotate, come è ovvio in qualsiasi amministrazione militare (e quella tedesca non si distingueva certo per inefficienza o superficialità); in particolare se fosse stata rilevata una condizione di non idoneità alla prestazione del servizio militare, tale da determinare una temporanea assenza del militare dal proprio reparto, ciò sarebbe certamente risultato, indipendentemente dalla autorità sanitaria militare - ospedale, infermeria da campo od altro - che ne avesse effettuato l'accertamento.

La mancata annotazione nei documenti militari della assenza dal reparto fa ritenere provata la presenza dell'imputato presso il proprio reparto anche nei giorni della strage e ciò appare sufficiente ai fini della affermazione della sua responsabilità penale alla luce delle argomentazioni di carattere generale sopra sviluppate. La circostanza che l'imputato sia stato promosso (al grado di Maresciallo capo) in data 1

*dm*

settembre 1944 dimostra peraltro che la condotta militare di questi era pienamente apprezzata da parte dei superiori.

L'appellante chiede anche la concessione delle attenuanti generiche: tale aspetto sarà trattato al seguente prg. 9.

**8.6. Schneider Max.** Il difensore di Schneider rileva nell'atto di appello che:

- il suo assistito ha dichiarato, nell'interrogatorio in data 24 ottobre 2003, che il 28 settembre 1944 apprese che un veicolo con 12-15 commilitoni era stato attaccato, con l'uccisione di tutti i soldati probabilmente da un gruppo di partigiani, e di conseguenza nei giorni successivi avrebbe avuto luogo un'azione di contrattacco in quella zona da parte della sua unità; il 29 settembre successivo egli ricevette l'ordine di portarsi in tale zona al comando della sua squadra (otto uomini) agli ordini di un ufficiale che è emerso con buona probabilità si trattasse di Segebrecht;

- dalla verlustmeldung n. 54 risulta che il prevenuto fu ferito nella mattina del 29 settembre 1944 in località Monzuno;

- non appare condivisibile l'affermazione del tribunale militare secondo cui tale ferimento non può essere avvenuto prima delle ore 8.30, mentre le stragi iniziarono alle ore 8.00 e la penale responsabilità del prevenuto discende non solo dalla mera partecipazione materiale alla strage, bensì dall'azione di comando esercitata dall'imputato certamente ben prima che egli venisse ferito, essendo al riguardo doveroso verificare se sussiste la comprovata conoscenza da parte del sergente Schneider

Max degli ordini impartiti dal maggiore Reder in merito alle modalità esecutive della operazione "Marzabotto";

- è certo che Scheneider Max: non partecipò alla riunione tenuta nella sera del 28 settembre 1944; non era a conoscenza delle modalità operative impartite dal magg. Reder, relativamente, in particolare, alla circostanza che nessun riguardo doveva essere tenuto nei confronti dei civili che avessero opposto resistenza; ebbe a ricevere ordini in merito alle modalità esecutive delle operazioni belliche da parte del suo comandante di compagnia e queste, dato il suo ferimento nella prima mattinata del 29 settembre 1944, furono limitate all'inizio dell'operazione contro la brigata "Stella Rossa", dimostrando inequivocabilmente che il prevenuto nulla poteva sapere in merito al piano criminoso che determinò le stragi perpetrate in quella giornata e nei giorni successivi nella zona di Marzabotto;

- la condotta del sergente Schneider Max durante la sua breve partecipazione all'operazione "Marzabotto", si limitò all'esecuzione di meri ordini tattici provenienti dai superiori di grado senza assolutamente coinvolgere la popolazione civile;

- l'imputato non partecipò in alcun modo alla strage di civili avvenuta in località Monzuno e riguardante i civili che si trovavano in due casolari posti in tale località: tale strage, infatti, avvenuta alle 8 circa di mattina, venne ordinata personalmente dal comandante di compagnia che, fatti uscire i civili dal loro rifugio, senza indugio alcuno impartiva ad un soldato semplice di sparare;



- non appare quindi provata la responsabilità penale dell'imputato e se ne chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o con altra appropriata formula.

Ritiene anzitutto il Collegio che sia pacifica l'affermazione dell'appellante secondo cui lo Schneider Max, come gli altri sottufficiali del Battaglione, non partecipò alla riunione tenuta da Reder la sera del 28 settembre 1944.

Richiamando però le argomentazioni sopra sviluppate in termini generali può ritenersi provato che l'ordine di procedere alla uccisione indiscriminata dei civili fu impartito dai comandanti di compagnia ai comandanti delle unità subordinate, plotoni e squadre, prima dell'inizio dell'operazione.

Poiché infatti le compagnie non operavano unitariamente ma frazionate in pattuglie, le uccisioni di civili, avvenute nelle molteplici località toccate dai reparti della 16<sup>a</sup> Divisione SS non potevano essere sempre ordinate dagli ufficiali che comandavano le compagnie, ma dovevano essere disposte di volta in volta da chi comandava il plotone o la squadra interessata. Ciò che peraltro non esclude che, nei casi in cui era presente un ufficiale, fosse questi ad impartire l'ordine omicida.

La circostanza, provata in modo certo, che gli ordini di procedere al massacro della popolazione civile siano stati impartiti dagli ufficiali ai sottufficiali prima dell'inizio della operazione (e, quindi, nella stessa serata del 28 settembre o all'alba del 29 settembre) fa ritenere conseguentemente provato che anche Schneider Max, come gli altri

sottufficiali del Battaglione Reder, fosse a conoscenza del contenuto criminoso dell'operazione alla quale si accingevano a partecipare.

Il punto centrale della valutazione concernente l'imputato in oggetto è quindi piuttosto un altro: aveva avuto questi l'opportunità di trasmettere gli ordini ricevuti ai militari che componevano la sua squadra, oppure il ferimento avvenuto nella mattina del 29 settembre precluse la stessa possibilità di fornire un contributo causale rilevante alla perpetrazione del massacro ?

Secondo la Corte l'esame circa la successione cronologica degli eventi avvenuti nel giorno 29 settembre 1944, in relazione anche all'itinerario seguito dal reparto di cui faceva parte l'imputato, si rivela decisiva in relazione all'apprezzamento circa la sua responsabilità penale.

Così come correttamente osservato dai difensori delle parti civili, e come facilmente riscontrabile nelle carte topografiche acquisite in atti, la I<sup>a</sup> compagnia, cui apparteneva lo Schneider Max, prima di essere impegnata in località Cadotto in aspri combattimenti con i partigiani, raggiunse e superò alcune località (in particolare Albergana, che doveva necessariamente essere superata dalla prima compagnia per raggiungere Cadotto) in cui si verificarono, fra le ore sei e le ore otto del mattino del 29 settembre, numerose uccisioni di persone civili (cfr. deposizione di Fabbri Medardo).

La circostanza che le uccisioni dei civili iniziarono poco dopo l'alba, e prima quindi che la I<sup>a</sup> compagnia raggiungesse Cadotto, è dimostrata da una pluralità di testimonianze (cfr. ad es. Bonetti Silvano, che parla di colpi di fucile venti minuti circa dopo l'alba), in molte delle

quali è anche riferito di razzi, uno bianco e altro rosso, che verso le ore 7.00 del mattino del 29 settembre diedero inizio alla strage (v. dep. di Marzari Quinto, Lippi Mario, Macchelli Pietro).

Ciò dimostra inequivocabilmente che la partecipazione anche dell'imputato in oggetto alla esecuzione dell'ordine criminoso si realizzò ben prima del suo ferimento avvenuto non prima delle ore 8.30, quando la I<sup>a</sup> compagnia raggiunse Cadotto e ivi si verificarono i combattimenti con i partigiani.

**8.7. Träger Heinz.** La parte principale dell'appello proposto a favore di Träger è stata trattata nel precedente prg. 6, concernendo questioni comuni a tutti gli imputati. Per quanto specificamente concerne la posizione del suddetto imputato il difensore rileva che Träger, comandante di squadra, ha ricordato, nell'interrogatorio cui è stato sottoposto in qualità di persona indagata, che il giorno precedente all'azione fu chiamato dal comandante di plotone che gli illustrò i termini dell'azione, in cui non si aveva affatto come obiettivo la popolazione civile, ma solo un'azione antipartigiana. Egli, portatosi con la propria squadra presso il punto di partenza, fu ferito, nella fase iniziale dei combattimenti, il 29 settembre 1944, trasportato presso l'ospedale da campo e poi ricoverato: non si comprende quindi quale contributo causale egli comunque possa aver dato. Non vi è alcun elemento probatorio che denoti una qualsiasi adesione o partecipazione psichica o morale ad alcun fatto criminoso e non appare ammissibile condannare l'imputato, ferito in un'azione di guerra, prima del verificarsi delle atrocità.

Ritiene la Corte che la posizione di Träger abbia significative analogie con quella di Schneider Max, appartenente anch'egli alla prima compagnia e ferito nella mattina del 29 settembre durante gli scontri con i partigiani in località Cadotto. Nello stesso modo che per Schneider Max va rilevato che il punto decisivo del giudizio sulla sua responsabilità penale è costituito dalla individuazione del momento in cui ebbero inizio le atrocità a danno dei civili.

Poiché è stato provato che Träger, come Schneider Max, è stato ferito non prima, ma dopo che la stessa compagnia di cui faceva parte realizzasse numerosi omicidi di civili (nell'interrogatorio reso dal Träger, in qualità di indagato, il 23 giugno 2005, questi ha dichiarato di essere stato ferito fra le ore 9.00 e le ore 10.00 del 29.9.1944), che si trovavano nelle località attraversate dal reparto prima di raggiungere Cadotto (come nel precedente prg. è stato più specificamente dimostrato), ciò appare sufficiente ai fini della affermazione della sua responsabilità.

In ordine alla richiesta dell'appellante di concessione delle attenuanti generiche e di contenimento della pena, cfr. prg. 10 e 11.

**8.8. Kusterer Wilhelm Ernst.** In accoglimento dell'appello del pubblico ministero occorre dichiarare (in riforma, nella parte che lo concerne, della sentenza di primo grado) la colpevolezza dell'imputato Kusterer per il reato contestato.

Come più estesamente sopra precisato, il tribunale militare perviene alla assoluzione del Kusterer ritenendo non provato che questi, che rivestiva il grado di sergente, avesse nella occasione un incarico di comando, tale da giustificare una affermazione di responsabilità anche in

mancanza della prova circa la realizzazione materiale di almeno uno degli omicidi indicati in imputazione.

Il pubblico ministero appellante rileva invece che:

- numerose deposizioni testimoniali hanno confermato che nell'Esercito tedesco, ed in particolare nell'ambito delle Divisioni Waffen-SS, i sergenti erano tutti a capo di una squadra di uomini e come tali, pertanto, rivestivano funzioni di comando;

- ciò è confermato anche dalla tipologia del suo armamento: il Kusterer ha dichiarato di avere in dotazione personale un fucile mitragliatore e tale arma era destinata alla dotazione individuale dei capi squadra;

- la circostanza che nella *verluskmeldung* relativa al ferimento di Kusterer manchi la menzione del "comando di squadra" non ha alcun rilievo, in quanto non era previsto che nelle *verluskmeldungen* fosse riportato, oltre al grado, anche il comando del militare interessato e, d'altro canto, in nessuno di tali documenti, come può constatarsi in quelli relativi ad altri imputati, è riportato l'eventuale comando assegnato;

- a meno che svolgessero servizi di carattere non operativo (e non è il caso di Kusterer, come egli stesso ha affermato nelle sue dichiarazioni) i sergenti erano sempre al comando di uomini: addirittura in quella fase della guerra, data la penuria di uomini, in particolare fra gli ufficiali e sottufficiali, era frequente il caso di sottufficiali destinati al comando di unità ben superiori alla squadra;

- il Kusterer ricopriva il grado di sergente già dal 1 maggio 1943 ed era quindi il più anziano in grado rispetto a tutti i suoi parigrado imputati in questo processo;

- in definitiva *“la presenza del Sergente KUSTERER sui luoghi e nei giorni dei fatti è pacificamente provata, così come è altrettanto provato il suo grado, la sua esperienza, la sua anzianità nel grado, il suo ruolo operativo (giacché, essendo in zona di operazione, è escluso che egli fosse addetto a ruoli sedentari o di ufficio che lo tenessero lontano dalle azioni condotte dal reparto) e la conseguente partecipazione in tale qualità alla preparazione, organizzazione e coordinamento di un'operazione di sterminio e di morte”*.

Le contestazioni mosse dal pubblico ministero alla sentenza di primo grado, nella parte relativa all'imputato Kusterer, devono essere condivise.

Va premesso anzitutto che (come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado) le ragioni addotte dall'imputato per spiegare la sua scelta di arruolarsi nelle SS (in quanto avrebbe così potuto contrarre matrimonio con la fidanzata in stato di gravidanza: cfr. dichiarazione dell'imputato e della moglie Emma Kusterer, in data 1 ottobre 2006, acquisita all'udienza del 23 ottobre 2006) hanno una rilevanza del tutto marginale in ordine alla valutazione sulla sua responsabilità penale per il reato imputatogli. Inoltre, la circostanza che nella scheda per prigionieri di guerra che lo riguarda fosse inserita una formula (*platoon sergeant*) che si riferisce al grado, piuttosto che al comando, ha anch'essa un significato secondario, atteso che tali schede era redatte sulla base delle dichiarazioni personali

dei militari fatti prigionieri e non hanno quindi, al riguardo, l'attendibilità propria dei documenti ufficiali provenienti dagli archivi militari tedeschi.

L'argomentazione del tribunale - basata sul significato che assume, in negativo, la mancata annotazione di un incarico di comando, nella *verluskmeldung*, datata 4 ottobre 1944, da cui risulta il ferimento del Kusterer in località Rioveggio (documento che costituisce anche prova indiscutibile della sua presenza nella zona nei giorni della strage, e della appartenenza al 16° Battaglione SS, con il grado di sergente) - non può essere condivisa, potendo facilmente essere accertato, come osservato dal pubblico ministero appellante, che in tale tipo di documenti non era prevista, e non veniva di fatto mai effettuata, l'annotazione dell'eventuale incarico di comando.

Pertanto, per Kusterer, allo stesso modo che per tutti gli altri sottufficiali imputati nel presente procedimento, la circostanza, provata in modo certo, che egli fosse militare rivestito di un grado, quale sottufficiale, e che abbia partecipato alla operazione durante la quale è stata effettuata la strage indiscriminata di persone civili, appare adeguata alla affermazione di responsabilità penale (non risultando peraltro applicabile, anche nei suoi confronti, alcuna scriminante, come osservato in termini generali al prg. 7).

Non appare infatti ragionevole l'argomentazione del giudice di primo grado, secondo cui un sottufficiale, per il quale non sia dimostrata la destinazione ad uno specifico comando, deve essere considerato alla stregua di un semplice militare di truppa. E' da ritenere al contrario fondata la deduzione dell'appellante, nella parte in cui si afferma che non

aveva eccezioni la regola per la quale un sergente, nelle Divisioni delle Waffen-SS, era posto a capo di una squadra: è stato accertato, così come ad esempio riferito dal teste Alfonso Ventura, che *“l'operazione è stata condotta da numerose squadre che rastrellavano tutto il terreno e che erano composte di non piu' di 8-10 uomini l'una”*. Appare quindi del tutto inverosimile che in una di tale squadre l'imputato Kusterer si trovasse in sottordine rispetto ad altro sottufficiale.

Così come si è osservato con riguardo all'imputato Albers, tutti gli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla operazione compiuta nella zona di Marzabotto ne conoscevano il carattere di intervento diretto in modo indiscriminato contro la popolazione civile ed hanno contribuito, ciascuno per la sua parte, alla realizzazione del crimine.

Quali azioni in concreto abbia compiuto Kusterer non è possibile oggi accertarlo (nello stesso modo in cui non è possibile accertare in concreto quali siano stati i comportamenti, nel dettaglio, di altri imputati) e ciò che sarebbe stato veramente apprezzabile, riguardo al suo interrogatorio, più che una generica presa di distanza dalla ideologia nazista, sarebbe stata una piena disponibilità a dichiarare come realmente si svolsero i fatti, ciò che invece nessun imputato, nonostante l'avanzata età, si è ancora deciso a fare, in coerenza con l'opera di mistificazione, circa la reale natura dell'operazione di Marzabotto, che si cercò di perseguire già dall'ottobre del 1944 (v. il trafiletto pubblicato sul *“Resto del Carlino”*, giornale di Bologna, dell'11 ottobre 1944, secondo cui: *“le solite voci incontrollate, prodotto tipico di galoppanti fantasie in tempo di guerra, assicuravano fino a ieri che nel corso di una operazione di*



*polizia contro una banda di fuori-legge, ben centocinquanta fra donne, vecchi e bambini erano stati fucilati da truppe germaniche di rastrellamento nel comune di Marzabotto. Siamo in grado di smentire queste macabre voci e il fatto da esse propalato. Alla smentita ufficiale si aggiunge la constatazione compiuta durante un apposito sopralluogo ...).*

Significativo appare anche il "Memoriale" del Questore di Bologna Dino Fantozzi, in data 20 marzo 1948, il quale riferisce: di aver saputo della strage già il 1° o 2 ottobre 1944, quando gli si presentò piangendo il segretario del comune di Marzabotto, sig. Grava; di aver immediatamente informato il Capo del Governo ed il Ministero dell'Interno ed altre autorità della Repubblica sociale italiana; di essersi recato, per chiedere informazioni e protestare, dal comandante di piazza tedesco; di aver incontrato il 10 o 11 ottobre alcuni alti ufficiali tedeschi, fra cui il col. Dolmann delle SS, che assicurarono l'effettuazione di una inchiesta sull'eccidio di Marzabotto; di aver avuto poi, in un incontro con il dr. Sach, dell'Ambasciata tedesca, l'informazione che dalla inchiesta ordinata *"era risultato che le notizie fornite non corrispondevano alla realtà, nonostante che fosse vero che nella zona di Marzabotto avevano trovato la morte alcune donne e dei ragazzi. ... durante tale operazione, essendo stata fatta della resistenza a fuoco da alcuni casolari anche mimetizzati con frasche od altro, le truppe avevano diretto il fuoco contro tali nidi di resistenza e che vi avevano trovato la morte delle donne e dei fanciulli che si trovavano ricoverati"*.

E' quindi accertato che, subito dopo il compimento dell'eccidio, una falsa versione fu diffusa da parte dei comandi militari tedeschi (cfr.

deposizione del gen. Max Simon, in data 20 novembre 1946, secondo cui  
*“poco dopo la cattura della base ed in altre località venne alla luce che  
donne e bambini erano stati uccisi dal fuoco di artiglieria e dei mortai.  
Durante l’interrogatorio risultò che da parte dei partigiani si era fatto  
abusivo impiego di donne e bambini per i loro noti scopi. Ordinai di  
redigere immediatamente uno speciale rapporto scritto poiché per  
esperienza sapevamo che ci si dovevano aspettare delle lagnanze. Poco  
tempo dopo al 1° Corpo paracadutista fu ordinato di condurre una  
inchiesta, perché si erano lanciate presso a poco le attuali identiche  
accuse, che noi potemmo facilmente confutare): tale falsa versione  
sarebbe poi stata recepita e fatta propria da altri dei militari delle SS  
indagati per l’omicidio dei civili di Marzabotto.*

Una indiretta conferma, da parte tedesca, sul compimento,  
nell’estate 1944, da parte di militari germanici, di eccessi, certo non  
riconducibili al “fuoco incrociato”, o al fuoco di artiglieria o dei mortai,  
proviene d’altro canto dalle stesse direttive del Feldmaresciallo  
Kesserling, il quale (dopo aver, nell’ordine del 17 giugno 1944, disposto  
che *“La lotta contro i Partigiani deve essere portata avanti con ogni  
mezzo a disposizione e con estrema severità. Proteggerò ogni  
Comandante che vada oltre le nostre abituali restrizioni, nella scelta e  
nella durezza dei mezzi adottati nella lotta contro i Partigiani. In  
quest’ottica vale sempre il vecchio detto per cui un errore nella scelta dei  
mezzi per il raggiungimento di un obiettivo è sempre meglio della  
sconfitta o della negligenza”* ed aver il 1° luglio precisato che *“E’ dovere  
della polizia e di tutte le truppe sotto il mio comando adottare le misure*

*più severo. Ogni atto di violenza commesso dai partigiani deve essere punito immediatamente. I rapporti riferiti devono fornire dettagli delle contro misure prese. Dove vi sono numeri considerevoli di gruppi partigiani, una parte della popolazione maschile di quell'area sarà arrestata e nel caso di atti di violenza questi stessi uomini saranno uccisi.”), successivamente invitava ad una maggiore moderazione. Infatti, il 21 agosto 1944 Kesserling comunicava ai comandi militari dipendenti quanto segue: “Nel rispetto delle operazioni contro i partigiani e dei combattimenti su larga scala contro di essi vari incidenti sono capitati nelle ultime settimane i quali hanno causato danno morali e fisici alla dignità e disciplina delle Forze Armate Tedesche che non hanno nulla a che fare con le misure punitive.*

*Poiché le operazioni contro i partigiani andavano condotte con tutti i mezzi disponibili, a volte persone innocenti possono soffrirne.*

*L'operazione principale invece di rappacificare una zona causava gravi inquietudini tra la popolazione e causava carenza di cibo o seri degni, con l'eventuale ricaduta dell'onere sulle Forze Armate Tedesche, questo era un chiaro segno di come l'azione veniva mal eseguita e poteva essere considerata come “Scorrerie per Saccheggiare”.*

*Il Duce come sempre, si lamentava amaramente con il plenipotenziario del Supremo Reich Tedesco con il Governo Italiano, Ambasciatore Rahn, sul metodo di esecuzione di varie operazioni contro i partigiani e sulle misure punitive, le quali in seguito venivano anche condotte contro la popolazione locale e non contro i partigiani veri e propri.*

*Il risultato di tutto ciò era che la confidenza con le Forze Armate Tedesche veniva gravemente minacciata, ci aveva procurato nuovi nemici e assisteva la propaganda nemica.*

*Il capogruppo responsabile delle operazioni individuali contro i partigiani doveva quindi provenire da prima dell'inizio degli ordini chiaramente relativi alla situazione attuale, come il trattamento della popolazione nelle zone frequentate dai partigiani ed in particolare alle condizioni richieste come permissibili e delle misure punitive che potevano essere prese. Tali misure punitive non dovevano essere lasciate alla discrezione dei Comandanti subordinati. Il principio era che le misure dovevano essere prese contro gli attuali partigiani, e non contro la popolazione innocente. Faccio qui appello al senso di responsabilità individuale dei comandanti, i quali sono responsabili per il mantenimento della dignità e della disciplina delle Forze Armate Tedesche e Polizia. Anche qui come in precedenza i partigiani sono attaccati con ogni possibile mezzo; nel caso di ingiustificate azioni contro la popolazione civile sarò inflessibile nel portare questi responsabili a darne conto".*

E' evidente che l'ordine del 21 agosto 1944 era del tutto ignorato, nell'ambito della 16<sup>a</sup> Divisione SS, ancora a fine settembre 1944.

**8.9. Stockinger Franz.** Per la valutazione in ordine alla responsabilità di Stockinger appare decisivo, nello stesso modo che per Spieler, il giudizio circa l'efficacia probatoria dell'Allegato 1 al Rapporto G - 2 n. 52 del 23 ottobre 1944 (dove, con riguardo a Stockinger è precisato: "uccise donne e bambini e dette alle fiamme numerosi casolari") e della deposizione di Wilhelm Kneissl (che riferì, fra l'altro:

*“i seguenti soldati sono invece autisti e personale addetto alle retrovie che furono obbligati a partecipare a questa azione; io non so che cosa essi allora abbiano fatto, ma essi sono in grado di chiarire maggiormente le mie dichiarazioni: sold. Stockinger ...”*).

Il pubblico ministero contesta la decisione assolutoria emessa in primo grado rilevando, in primo luogo, che in sede di interrogatorio l'imputato, pur avendo accettato di rispondere alle domande del P.M., non ha detto il vero: ciò appare evidente sia per il contrasto con le dichiarazioni di Kneissl, sia perché non appare affatto credibile che egli non sia stato a Marzabotto (intendendosi con tale nome la sintesi della zona geografica ove si svolsero i tragici fatti), avuto riguardo alla circostanza obiettiva che dai documenti acquisiti presso gli archivi militari germanici egli risulta essere stato in servizio esattamente con lo stesso grado e con la stessa funzione (autista) che risultano attribuitigli dall' "Allegato n. 1 al rapporto G2 n. 52". Kneissl afferma con precisione che le cose che racconta gli sono state riferite dai militari che avevano partecipato all'operazione (fra i quali Stockinger): *“dunque Kneissl conosceva personalmente Stockinger il quale, insieme agli altri autisti e agli altri militari del reparto, gli raccontò come erano andate le cose a Marzabotto”*.

Aggiunge l'appellante che Kneissl, nel momento in cui si riferisce ad alcuni militari che furono obbligati a “partecipare” all'operazione (fra i numerosi, da egli ben conosciuti, appartenenti al Battaglione esplorante), intende specificare per costoro non una generica partecipazione all'azione nel suo complesso, ma nel senso che costoro “presero parte”

all'esecuzione dei crimini, ovvero nel senso di aver concretamente eseguito gli ordini criminosi di *"uccidere tutti i civili, incluse donne e bambini"*.

Secondo il pubblico ministero appellante, inoltre, documenti quale quello denominato Allegato n. 1 al rapporto G2 n. 52 , ovvero documenti (rapporti) di servizio redatti dal servizio di controspionaggio militare sulla base delle dichiarazioni rilasciate da prigionieri di guerra nell'immediatezza della loro cattura, mantengono una loro validità ed attendibilità in funzione del fatto che sono tratti in un contesto preciso e ben determinato, ossia quello di un reparto militare nemico i cui componenti sono persone fisiche conosciute ed individuate. L'Allegato n. 1 in questione chiarisce, così, che " ... Questa circostanza è confermata da 3 prigionieri di guerra appartenenti alla 2<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> compagnia del Battaglione -SS Ricognizione 16. Testimone principale Willi Kneissl". Lo stesso Allegato, inoltre, contiene il nominativo del soggetto che ha condotto gli interrogatori (serg. Magg. Kurt Weinberg, sotto la direzione del Cap. Joseph M Polish e del Magg., J.A.G.D. Edwin S. Booth, tutti in servizio presso l'Esercito USA).

La Corte ritiene che l'assoluzione di Stockinger debba essere confermata. In primo luogo è vero che, se potesse essere attribuito un pieno valore probatorio al citato Allegato 1 (che indica l'imputato come autore diretto della uccisione di donne e bambini), in questo caso potrebbe ritenersi raggiunta la prova della colpevolezza del suddetto imputato.

Tuttavia, il documento in esame si limita a fornire una serie di informazioni, riferendole nella intitolazione al *“rapporto di un interrogatorio”* di un prigioniero di guerra, senza però precisarne il nominativo. Nel testo del documento, proprio con riguardo alle *“azioni di rappresaglia in seguito ad attività partigiana”* (ove sono indicati, come in precedenza già rilevato, particolari molto specifici, come quello relativo al numero delle vittime – circa 800 donne e bambini – ovvero quello relativo alla circostanza che all’azione partecipò tutto il Battaglione Reder, ad eccezione della 4<sup>a</sup> compagnia, che in quel periodo stava compiendo uno speciale corso di addestramento nella zona di Parma) si precisa per l’appunto che *“questi fatti sono confermati da tre prigionieri di guerra tedeschi della 2<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> compagnia del 16 batt. rcn. Il nome dell’informatore risponde a quello di Willi Kneissl della 2<sup>a</sup> compagnia del 16° batt. SS rcn.”*.

Nel documento in esame non si indicano anzitutto i nomi dei due prigionieri di guerra diversi da Kneissl né si indica con precisione quale, tra i tre prigionieri di guerra interrogati, abbia riferito le specifiche informazioni relative ai militari, successivamente elencati, quali *“Ufficiali responsabili del massacro”*.

Non sono inoltre indicate le modalità di redazione del rapporto: è evidente che si tratta di un documento non destinato ad un uso processuale (come dimostrato dalla attenzione riservata, nella prima parte di esso, alle notizie di interesse specificamente militare, quali l’armamento e la dislocazione delle unità nemiche cui appartenevano i prigionieri di guerra, nonché la posizione delle mine e delle postazioni

difensive) e quindi redatto senza le garanzie e senza i requisiti di precisione e fedeltà alle dichiarazioni dell'interrogato che sono indispensabili per verbalizzare la deposizione di un teste.

Non si tratta di una questione relativa alla mera regolarità formale del documento sulla base del quale il pubblico ministero chiede di affermare la responsabilità penale dell'imputato, ma della osservanza di un principio fondamentale del nostro processo penale, che è anche un principio di civiltà giuridica: una condanna non può basarsi sulla accusa di un soggetto non identificato, con la radicale negazione, quindi, del diritto dell'accusato di confrontarsi con il suo accusatore. Una simile evenienza poteva essere tollerata nel processo inquisitorio, ma appare del tutto incompatibile con il modello processuale vigente attualmente in Italia (cfr. art. 111, comma 3, Cost.: *"nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato ... abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico"*; art. 6, comma 3, lett. d) Conv. eur. diritti dell'uomo: *"ogni accusato ha diritto soprattutto a ... d) interrogare o fare interrogare i testimoni a carico"*).

Nella giurisprudenza è stato peraltro precisato che non è consentita, neppure ai fini della emissione di misure cautelari, l'utilizzabilità di una documentazione che si risolva in una relazione riassuntiva – sia pur redatta da una autorità giudiziaria straniera – degli atti compiuti e dei risultati acquisiti (Cass., Sez. I, 25 giugno 1990, Ferrante).

Il verbale relativo all'interrogatorio di Kneissl, in data 11 novembre 1944, è invece pienamente utilizzabile in quanto redatto con un



particolare rigore, anche formale: nella sua deposizione tuttavia Kneissl non accusa Stockinger di nessun fatto preciso. Dichiarò che questi fu obbligato a partecipare all'azione, quale autista, ma aggiunge che non sa cosa Stockinger abbia fatto, e che lui stesso potrà precisarlo meglio.

Il contenuto del verbale dell'interrogatorio di Kneissl induce peraltro a pensare che l'indicazione relativa a Stockinger, nell'Allegato n. 1 al rapporto G2 n. 52 (*"uccise donne e bambini e dette alle fiamme diversi casolari"*) non trovi la propria fonte nelle dichiarazioni dello stesso Kneissl: se così fosse questi, nel momento in cui, il successivo giorno 11 novembre 1944, veniva formalmente interrogato, avrebbe ribadito con precisione tali accuse e non affermato, con riferimento anche a Stockinger, *"non so che cosa essi allora abbiano fatto"*. Va d'altro canto ribadito che Kneissl si presenta non come testimone oculare, ma come soggetto che è stato posto al corrente dei fatti da altri militari.

In definitiva, poiché non risulta chi abbia accusato l'imputato Stockinger di aver ucciso donne e bambini (e non è quindi possibile pervenire ad una valutazione di attendibilità di tale accusa) e non può ritenersi quindi provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che questi abbia materialmente partecipato alla esecuzione degli omicidi contestati, od abbia comunque fornito un consapevole contributo causale così da giustificare una imputazione a titolo di concorso nel reato (cfr. deposizione testimoniale di Alexander Wojtecki, del 12 aprile 2006, secondo cui *"non so quali ordini vennero impartiti in occasione di queste operazioni. Come autista mi venivano comunicati solo dei dati, cioè io sapevo a che ora sarei dovuto partire. Non sapevo neppure quale fosse la*

meta, anzi seguivo solamente la colonna”), deve essere confermata l'assoluzione del medesimo cui si è già pervenuti nel giudizio di primo grado.

**9. Qualificazione giuridica. Aggravanti.** Poiché negli atti di appello non sono mosse contestazioni né in tema di qualificazione giuridica del fatto, né in relazione al riconoscimento delle numerose aggravanti contestate, si rinvia al riguardo alla articolata motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, con specifico riferimento alle ragioni, pienamente condivisibili, per cui si sono ritenute sussistenti le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e dell'aver adoperato sevizie e crudeltà, che determinano l'applicabilità della pena dell'ergastolo e, di conseguenza, l'imprescrittibilità del reato.

Le stesse considerazioni valgono anche per l'imputato Kusterer, di cui è stata affermata, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, la responsabilità penale, non essendo ravvisabili ragioni, che attengano alla sua specifica posizione, per un differente apprezzamento; anche per questi va peraltro esclusa, analogamente a quanto stabilito dal giudice di primo grado per i coimputati condannati, l'aggravante di cui all'art. 47, n. 3, relativa all'aver commesso il fatto con le armi in dotazione.

**10. Attenuanti.** Negli atti di appello degli imputati Schneider Adolf e Träger Heinz Fritz è stata chiesta l'applicazione delle attenuanti generiche, avendo riguardo sia alla giovanissima età degli imputati ed alla loro incensuratezza, sia alla circostanza che lo scenario di guerra nel quale i fatti sono stati commessi e conseguentemente lo status emotivo degli imputati abbiano determinato una “distorta percezione del disvalore

im  
o

sociale delle azioni poste in essere”, che non possono pertanto essere valutate alla stregua di fatti commessi in tempo di pace.

Secondo la Corte non appare ammissibile, avendo riferimento ai criteri indicati dall’art. 133 c.p., la concessione (sia agli imputati che ne hanno fatto richiesta, sia agli altri parimenti condannati alla pena dell’ergastolo) delle attenuanti “generiche”, di cui all’art. 62 bis c.p., norma che consente al giudice di prendere in considerazione “circostanze diverse” da quelle espressamente indicate nel precedente articolo 62, “qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena” (così da rendere rilevante una valutazione in concreto del fatto, che “permette di rendere congrua la pena e quindi rispettosa del principio di ragionevolezza e della finalità rieducativa”: Cass., 18 luglio 1995, Faletto).

Nel caso di specie le suddette attenuanti non possono essere concesse in virtù della gravità intrinseca del fatto di reato, sia per il numero delle vittime che per la loro qualità, civili inermi e tra questi anche bambini, donne ed anziani e della mancanza di elementi, in tema di capacità a delinquere, anche successivi alla realizzazione della condotta, che assumano un peso decisivo a favore dell’imputato.

In particolare, quanto alla osservazione che lo scenario di guerra può aver determinato una distorta percezione del disvalore sociale delle azioni poste in essere, va considerato, quale dato risolutivo, che il disvalore sociale connesso alla uccisione di centinaia di bambini (e, tra questi, decine di neonati e bambini in tenerissima età) appare evidente per chiunque ed in qualsiasi contesto e non esiste scenario di guerra che possa

*dm*

anche solo parzialmente giustificare una diversa percezione ed attenuare un comportamento di così manifesta ignominia.

Quanto alla condotta susseguente al reato, pur se non risulta che gli imputati nel presente processo, nei decenni successivi al settembre-ottobre 1944, abbiano commesso ulteriori reati, non risultano nemmeno in atti ulteriori elementi da valutare positivamente: al contrario, appare assai significativo, a dimostrazione della inevitabilità di un apprezzamento negativo nei loro confronti, che in nessun modo abbiano dimostrato, fino ad oggi, forme di resipiscenza (accompagnate da una spontanea ed integrale esposizione del ruolo avuto nella strage) ovvero comunque di interesse per la sorte delle persone uccise, o per i loro familiari (per il rilievo secondo cui il trascorrere del tempo senza la commissione di ulteriori reati e l'età avanzatissima dell'imputato appaiono dati marginali e trascurabili, rispetto alla inaudita gravità del fatto contestato, cfr. Corte militare appello, 7 marzo 1998, Hass).

**11. Ergastolo ed isolamento diurno.** In accoglimento della richiesta dell'appellante Träger, che ha sollecitato il contenimento della pena inflitta, la Corte ritiene di escludere, dalla pena dell'ergastolo, l'isolamento diurno.

Al riguardo va in primo luogo considerato che sussiste una costante interpretazione della Corte militare di appello (instaurata con la sentenza 15 aprile 1998, Hass e Priebke e confermata, senza eccezioni, nelle successive pronunce concernenti condanne all'ergastolo per il reato continuato di cui all'art. 185 c.p.m.g.: esplicitamente cfr. anche in ultimo sent. 4 dicembre 2007, Nordhorn) secondo cui *“la disposizione dell'art.*

72 c.p. è comunque inapplicabile per i reati militari, in quanto derogata da quella contenuta nell'art. 54 c.p.m.p.. In detta disposizione si prevedeva che al colpevole di più reati puniti con l'ergastolo si applicasse la pena di morte. Caduto il riferimento alla pena di morte per effetto dell'art. 1, comma 1, d.l. 22 gennaio 1948, n. 21 in relazione ai reati previsti nel codice penale militare di pace, esso è oggi pure caduto in forza dell'art. 1 l. 13 ottobre 1994, n. 589 in relazione ai reati previsti dal codice penale militare di guerra: resta tuttavia la deroga alla norma comune, che oggi è quindi in senso favorevole al reo, dovendosi intendere operata la sostituzione della pena di morte con l'ergastolo".

Secondo il tribunale militare tale assunto non può essere condiviso in quanto l'art. 1 della legge 589/1994 non parla di ergastolo, bensì di "pena massima prevista dal codice penale" e tale "pena massima" è attualmente proprio l'ergastolo con isolamento diurno che "non costituisce una mera modalità di esecuzione della pena, bensì una pena autonoma, oggi la pena massima prevista dall'ordinamento penale italiano: si vedano, sul punto, Cass., I, 780, del 14.4.2003 e Cass., I, 2116 del 10.5.2000".

Ritiene il Collegio di confermare il proprio pregresso orientamento per le ragioni che seguono.


Va in primo luogo considerato che l'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'isolamento diurno costituisce autonoma sanzione penale, per i reati concorrenti a quelli puniti con l'ergastolo, non equivale alla affermazione secondo cui è l'ergastolo con isolamento diurno una sanzione autonoma (rispetto all'ergastolo) e

specificamente la sanzione massima oggi prevista dall'ordinamento penale italiano, anche per gli effetti che ne derivano ai sensi della legge n. 589/1994.

Per ciò che interessa appare infatti inequivocabile la volontà del legislatore del 1994, espressa anche mediante gli interventi effettuati in sede parlamentare, di sostituire alla pena di morte, per i delitti previsti dalle leggi penali militari di guerra, l'ergastolo (e non l'ergastolo con l'isolamento diurno), in conformità peraltro alle precedenti normative (d.lgs.lt. 10 agosto 1944, n. 224; d.l. 22 gennaio 1948, n. 21) che avevano espressamente sostituito la pena di morte con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal codice penale e poi per i delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra.

La ragione per cui nel 1994 si effettuò il riferimento alla "pena massima prevista dal codice penale" emerge con chiarezza dall'intervento della senatrice Salvato, nella riunione, in data 14 settembre 1994, delle Commissioni II e IV del Senato della Repubblica, in cui si prospetta che anche l'ergastolo possa in futuro essere soppresso nella legge penale comune. L'intenzione del legislatore è quindi ben altra che quella di stabilire un trattamento sanzionatorio più rigoroso, rispetto alle precedenti leggi abolitive della pena di morte: si tratta al contrario di una espressione proiettata verso una futura possibile (e di fatto poi mai realizzata) scelta legislativa di sostituire lo stesso ergastolo, quale pena massima, con una sanzione detentiva non perpetua.

Deve poi essere sottolineata l'incongruità della interpretazione proposta dal giudice di primo grado, che comporterebbe la applicazione



dell'ergastolo con isolamento diurno non solo nel caso di concorso di reati, in conformità a quanto prevede l'art. 72 c.p., ma anche per ogni reato previsto dalle leggi di guerra, pur al di fuori di ogni ipotesi di concorso, per il quale era stabilita la pena di morte.

La tesi, in altra sede proposta, secondo cui la legge n. 589 del 1994 avrebbe determinato l'abrogazione implicita dell'art. 54 c.p.m.p., così da rendere applicabile direttamente l'art. 72 c.p., determina peraltro una ulteriore perplessità, relativa alla applicazione delle vigenti disposizioni in tema di successione di leggi penali nel tempo. Al riguardo va infatti rilevato che l'art. 2, comma 4, c.p. prevede, nel caso di modifiche normative sfavorevoli al reo, la irretroattività delle medesime, in conformità al principio affermato dall'art. 25 Cost.. Se pertanto si fa discendere la possibilità di applicare l'isolamento diurno dalla modifica normativa introdotta con la legge del 1994 (mentre sulla base della normativa preesistente, in fattispecie corrispondenti a quella in questione, si applicava l'ergastolo, senza isolamento diurno: v. così nella sentenza di condanna del tribunale militare territoriale di Bologna, in data 31 ottobre 1951, relativa a Walter Reder, per lo stesso fatto di cui al presente processo), allora tale trattamento sanzionatorio, sfavorevole, dovrebbe poter aver applicazione solo per i fatti commessi a partire dal 1994, e non per i fatti commessi in precedenza.

Trattandosi di una statuizione della sentenza di primo grado che appare non conforme alla vigente normativa, l'esclusione dell'isolamento diurno deve essere operata anche per gli altri imputati, condannati all'ergastolo con isolamento diurno, appellanti (ALBERS, SCHNEIDER

Adolf, SCHNEIDER Max, TRÄGER e WULF), ed anche ai coimputati non appellanti (BAUMANN Josef, BICHLER Hubert, ROITHMEIER Max), trattandosi in questo caso di un motivo di appello non esclusivamente personale.

**12. Pubblicazione della sentenza di condanna.** L'affermazione della responsabilità penale dell'imputato Kusterer comporta la condanna del medesimo, oltre che alle spese di entrambi i gradi di giudizio, alla pubblicazione della presente sentenza di condanna, ai sensi degli artt. 32, comma 2, c.p.m.p. e 36, comma 2, c.p., mediante affissione negli Albi dei Comuni di Roma, della Spezia, Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, nonché a spese del condannato, per estratto e per una sola volta, nei quotidiani "La Repubblica" ed "Il Resto del Carlino";

**13. Questioni civili.** In conseguenza della affermazione di colpevolezza dell'imputato Kusterer, con la condanna alla pena dell'ergastolo, questi deve essere condannato, in solido con ALBERS Paul, BAUMANN Josef, BICHLER Hubert, ROITHMEIER Max, SCHNEIDER Adolf, SCHNEIDER Max, TRÄGER Heinz Fritz (Heinrich) e WULF Helmut, anche al risarcimento del danno alle parti civili, nonché al pagamento delle provvisoriati già liquidate, ed alle spese del procedimento, anche per il primo grado di giudizio, sostenute dalle parti civili.

Per quanto concerne la determinazione degli importi dovuti quale provvisorio, non sono state formulate eccezioni da nessuno degli appellanti: deve essere quindi confermata anche in tale parte la sentenza di primo grado.



Gli imputati ALBERS Paul, KUSTERER Wilhelm, SCHNEIDER Adolf, SCHNEIDER Max, TRÄGER Heinz Fritz (Heinrich) e WULF Helmut devono inoltre essere condannati al pagamento delle ulteriori spese di giudizio ed al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, nella misura indicata in dispositivo, distintamente per onorari ed indennità di trasferta: per i difensori che assistono più parti civili è stata indicata la misura complessiva, calcolata tenuto conto della maggiorazione prevista dalle tariffe forensi per la pluralità di parti assistite.

**14. Correzione di errore materiale.** Ai sensi dell'art. 130, primo comma, seconda parte, occorre disporre la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, mediante l'inserimento, nella parte dispositiva della stessa, dell'espressione: "Deposito della sentenza entro novanta giorni"; espressione già contenuta nell'originale del dispositivo, allegato al verbale dell'udienza del 13.1.2007.

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt.261 c.p.m.p.; 3 l. 180/81; 150 c.p.; 129, 130, 530 comma 2, 533, 538 ss., 592, 597 e 605 c.p.p.,

in parziale riforma dell'impugnata sentenza,

**DICHIARA**

non doversi procedere nei confronti di WACHE Georg, in ordine al reato ascrittogli, essendo il reato estinto per morte del reo;

**ASSOLVE**

SPIELER Kurt, dal reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto;

D I C H I A R A

KUSTERER Wilhelm Ernst, contumace, responsabile del reato di "concorso in violenza con omicidio contro privati nemici, pluriaggravata e continuata " e, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti contestate, con la sola esclusione di quella di cui all'art. 47 n.3 c.p.m.p., lo

C O N D A N N A

alla pena dell'ergastolo, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, alle altre conseguenze di legge ed alla pubblicazione della presente sentenza di condanna, mediante affissione negli Albi dei Comuni di Roma, della Spezia, Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, nonché a spese del condannato, per estratto e per una sola volta, nei quotidiani "La Repubblica" ed "Il Resto del Carlino";

C O N D A N N A

altresi, il KUSTERER, in solido con ALBERS Paul, BAUMANN Josef, BICHLER Hubert, ROITHMEIER Max, SCHNEIDER Adolf, SCHNEIDER Max, TRÄGER Heinz Fritz (Heinrich) e WULF Helmut: 1. Al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, a favore delle costituite parti civili; 2. Al pagamento delle relative provvisionali, così come già determinate nella sentenza di primo grado; 3. Al pagamento delle spese processuali, per il giudizio di primo grado, in favore delle parti civili, così come anch'esse già determinate nella stessa sentenza;

C O N D A N N A

ALBERS Paul, KUSTERER Wilhelm, SCHNEIDER Adolf, SCHNEIDER Max, TRÄGER Heinz Fritz (Heinrich) e WULF Helmut, in



solido fra loro, al pagamento delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio in favore delle parti civili, che liquida come segue:

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Euro 600,00 per onorari;

Parti civili assistite dall'avvocato Speranzoni Andrea: complessivi Euro 1.750,00 per onorari ed Euro 250,00 per indennità di trasferta;

Parti civili assistite dall'avvocato Bonetti Manrico: complessivi Euro 1.700,00 per onorari ed Euro 250,00 per indennità di trasferta;

Parti civili assistite dall'avvocato Giampaolo Giuseppe: complessivi Euro 1.600,00 per onorari ed Euro 250,00 per indennità di trasferta;

oltre, per tutti, I.V.A. e C.P.A., come per legge, sugli onorari;

**ESCLUDE**

nei confronti dei suindicati ALBERS, SCHNEIDER Adolf, SCHNEIDER Max, TRÄGER e WULF, nonché nei confronti dei condannati in primo grado non appellanti BAUMANN Josef, BICHLER Hubert, ROITHMEIER Max, l'isolamento diurno dalla pena dell'ergastolo loro inflitta;

**CONFERMA**

nel resto, la sentenza di primo grado, di cui dispone la correzione di errore materiale, mediante inserimento, nella parte dispositiva della stessa, dell'espressione: "Deposito della sentenza entro novanta giorni", già contenuta nel dispositivo allegato al verbale dell'udienza del 13.1.2007.

Deposito della presente sentenza entro trenta giorni.



Roma, sette maggio duemilaotto

IL GIUDICE ESTENSORE  
(Giuseppe MAZZI)

*Giuseppe Mazzi*

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe MONICA)

*Giuseppe Monica*





Notificata estatta sentenza contumaciale a:  
ALBERS Paul il 3 luglio 2008;  
SPIELER Kurt il 4 luglio 2008;  
KUSTERER Wilhelm Ernst e SCHNEIDER Odoif  
il 7 luglio 2008. SCHNEIDER Max  
il 21 luglio 2008; STOCKINGER Franz e  
WULF Helmut il 31 luglio 2008;  
TRAGER Heinz-Fritz (Heinrich) il 1 agosto 2008.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
~~ROSSA Dott. Renato~~

La presente sentenza  
è divenuta irrevocabile il 4 ottobre 2008

per SPIELER Kurt,  
il 7 ottobre 2008  
per KUSTERER Wilhelm Ernst e  
per SCHNEIDER Odoif,  
il 21 ottobre 2008  
per SCHNEIDER Max,  
il 31 ottobre 2008  
per STOCKINGER Franz,  
per WULF Helmut e  
per TRAGER Heinz-Fritz (Heinrich).

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
~~ROSSA Dott. Renato~~

Comunicato avviso di deposito art. 548  
come 3 del P.G.N. presso la C.N.A. il 17  
febbraio 2008



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
Giampiero GENOVESE

*Genove*

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione,  
con sentenza in data 14 gennaio 2010,  
ha annullato senza avviso la  
sentenza impugnata perché il  
reato è estinto per morte del  
l'imputato ALBERS Paul.

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
Giampiero GENOVESE

*Gen*

La presente sentenza è stata registrata a debi-  
to c/o l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Telem. Roma 2  
il 24.2.2011 al n 10077 mod 9 cause in € 168,00

Funzionario Amministrativo  
Dott.ssa Maria Luisa DE FILIPPIS

*DE*

3

# CORTE MILITARE DI APPELLO

ROMA

Per copia conforme all'originale di 134 pagine che si rilascia in forma  
esecutiva a richiesta del ra rappresentante delle parti civili  
difensore di parte civile. costante Walter Cardì

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della legge

Comandiamo

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque  
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di  
darsi assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di con-  
correrli quando ne siano legalmente richiesti.

Roma 2.XI.2011



*Il Funzionario di Cancelleria*  
*(dr. Maria Luisa De Filippis)*



E